

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE"
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA



TESI DI LAUREA

in

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI

LE SOCIETÀ BENEFIT: TENDENZE E PROBLEMATICHE IN
PROSPETTIVA COMPARATISTICA

Relatore: Chiar.mo
Prof. Giorgio Resta

Laureanda:
Cecilia Sertoli
(matr. 446485)

Anno Accademico 2015 – 2016

In the House of Commons the Prime Minister spoke of trade unions as corporations. Perhaps, for he is an accomplished debater, he anticipated an interruption. At any rate a distinguished lawyer on the Opposition benches interrupted him with 'The trade unions are not corporations'. 'I know that', retorted Mr Balfour, 'I am talking English, not law'

F.W. MAITLAND*

* F.W MAITLAND, *Moral Personality and Legal Personality*, in *The Collected Papers*, edited by H.A.L. Fisher, vol. III, Cambridge, 1911, p. 305, ora anche in ID., *State, Trust and Corporation*, edited by D. Runciman and M. Ryan, Cambridge, 2003, p. 63.

Ecco l'esatta trascrizione del dibattito come riportata nello *Strand* del 23 aprile 1904:
«*Mr Balfour*: 'The mere fact that funds can be used, or rare principally used, for benefit purposes, is surely not of itself a sufficient reason for saying that trade unions, and trade unions alone, out of all the corporations in the country, commercial -' *Sir. R. Reid*: 'The trade unions are not corporations' *Mr. Balfour*: 'I know; I am talking English, not law' (*cheers and laughter*)».

INDICE-SOMMARIO

PREFAZIONE

CAPITOLO I

UNA INTRODUZIONE STORICA:

STRUTTURE ASSOCIATIVE TRA FINALITÀ EGOISTICHE E ALTRUISTICHE

1. «Come comparativista il giurista assume un atteggiamento che è quello dello storico».
2. La rivoluzione francese: libertà di iniziativa economica, soppressione delle corporazioni degli altri enti intermedi tra Stato e individuo.
3. Tentativi di soppressione delle corporazioni nella monarchia: stato assoluto e corpi intermedi.
4. Le codificazioni borghesi del XIX secolo.
5. (*segue*) Associazioni e fondazioni.
6. Le istanze della rivoluzione industriale: le società anonime diventano istituto di diritto comune e i legislatori creano nuovi modelli “artificiali” di società.
7. Nascita e sviluppo del *Welfare State*.

8. Crisi dello stato assistenziale e diritto del volontariato: il Terzo Settore.
9. Crisi dello Stato e nascita del Quarto Settore.

CAPITOLO II

IL PROBLEMA E LE OPZIONI DI DISCIPLINA

1. Premessa.
2. Il *no profit* tra associazioni e fondazioni.
3. L'impresa sociale in Italia... .
4. (*segue*) ... e la *Social Enterprise*.
5. Società e scopo comune: lucratività, mutualità, benefici sociali.
6. Interesse sociale, responsabilità sociale di impresa e *Corporate Social Responsibility*.
7. Elementi ideali dell'oggetto sociale e la possibilità per le società di atti a titolo gratuito.
8. Investimento socialmente responsabile.
9. No profit, for profit, for benefit.

CAPITOLO III

LE *BENEFIT CORPORATION* NEGLI STATI UNITI

1. *Business corporation*.
2. Dagli *shareholders* agli *stakeholders*.
3. La necessità di un nuovo modello: la *benefit corporation*.
3. *BCorp Model*.
4. *Model Benefit Corporation Legislation*.

5. *La Public Benefit Corporation.*

CAPITOLO IV

LA SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA

1. Premessa.
2. La vicenda normativa e i commi 376-382 della legge di stabilità per il 2016.
3. Individuazione della fattispecie.
4. Sintesi della disciplina: ragione e denominazione sociale e utilizzazione della locuzione società benefit.
5. *Segue*: contemperamento delle diverse finalità della società benefit e ruolo degli amministratori.
6. *Segue*: obblighi di informazione e valutazione dell'impatto sociale.
7. Diffusione, fortuna e prospettive della società benefit in Italia.
8. Acquisto della qualificazione di società benefit e diritto di recesso dei soci.
9. *Segue*: nelle società di persone.
10. *Segue*: nelle società di capitali.

CAPITOLO V

BENEFIT CORPORATION E SOCIETÀ BENEFIT: UN CONFRONTO

1. Premessa.

2. Tipologie.
3. Costituzione, modificazioni statutarie ed *exit*.
4. L'oggetto sociale: beneficio comune e attività economiche.
5. Poteri e responsabilità degli amministratori e altri profili organizzativi.
6. Informazione, pubblicità e controlli.

CAPITOLO VI

BENEFICIO E SOCIETÀ: *THE WAY AHEAD*

1. Premessa.
2. Il futuro della società benefit e il primo settore.
3. Il futuro delle società benefit e il quarto settore.
4. La legge sulle società benefit e il quarto settore.

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

APPENDICE

- I. Legge *d'Allard*, 2-17 marzo 1791.
- II. Legge *Le Chapelier*, 14-17 giugno 1791.
- III. Model Benefit Corporation Legislation.
- IV. A.S. n. 1882, XVII legislatura.
- V. A.C. n. 3321, XVII legislatura.
- VI. Art. 1, commi 376-384, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

PREFAZIONE

1. Oggetto di questa tesi è lo studio in chiave comparatistica di quelle specie di società caratterizzate da uno scopo in cui concorrono il tradizionale fine di esercizio (in comune) di una attività economica (e normalmente anche di una causa lucrativa in senso soggettivo) con il perseguimento di altre finalità, essenzialmente ideali, di beneficio comune: finalità queste ultime che siano quindi di vantaggio per la generalità dei consociati o comunque per una collettività più ampia di quella dei soci.

2. L'occasione per riprendere questo tema, sotto molti profili risalente e anzi "classico", è stata offerta dalla promulgazione in Italia della legge di stabilità per il 2016¹, che ai commi 376 e seguenti del suo (unico) articolo 1 disciplina le *'società benefit'*.

Esse sono, secondo la stessa definizione che ne fornisce la legge, quelle società che *«nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»* (art. 1, comma 376, l. cit.).

Si tratta dunque di società che finalizzano lo svolgimento dell'attività economica non solo allo *scopo di lucro* ma anche a *finalità altruistiche* di *«beneficio comune»*. Tali «finalità altruistiche sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto» (art. 1, comma 377, l. cit.).

¹ L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

Le società benefit possono essere organizzate secondo tutti i tipi sociali previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile e diventano tali, e si assoggettano dunque alla relativa disciplina, indicando nella clausola statutaria dell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune (o altruistiche).

L'acquisto della qualificazione di società benefit non dà diritto a godere di benefici di tipo fiscale o economico, né a regimi di favore per quanto attiene al diritto del lavoro o della previdenza sociale o a incentivi di altro tipo. L'essere società benefit consente (e non impone) soltanto di «introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit”² e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi»; consente quindi – potremmo dire – di “fregiarsi del titolo” di società benefit, sia inserendolo che non inserendolo nella denominazione sociale.

In quanto benefit, la società è tenuta – oltre che a «bilanciare l'interesse dei soci» con «il perseguimento delle finalità di beneficio comune e [quindi con] gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto» – a:

- (i) individuare «il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento» delle finalità di beneficio comune (art. 1, comma 380, l. cit.);
- (ii) redigere «annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario» (art. 1, comma 382, l. cit.).

3. Prima che in Italia fossero introdotte, nei termini appena succintamente riferiti, le società benefit, una disciplina speciale per le *benefit corporation* era stata dettata in molti diritti societari degli Stati Uniti d'America. Ad oggi una legge che ne sostiene e favorisce la nascita è vigente in trentuno Stati federati e in altri sette è attualmente in fase di studio e discussione³.

La *benefit corporation*, introdotta per la prima volta nel 2010 nello Stato del Maryland, è una *business corporation* (quindi una normale società per

² O l'abbreviazione “SB”.

³ <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>.

azioni) che, insieme allo scopo lucrativo, mira a perseguire lo scopo di produrre esternalità positive o quantomeno limitare quelle negative⁴.

Questo modello legislativo è essenzialmente il risultato dell'attività dell'ente no profit BLab in quale nasce con l'intento di incentivare l'attenzione delle imprese per "il sociale" e per questo ha creato la certificazione Bcorp, che può essere richiesta volontariamente da qualsiasi società (o altra tipologia d'impresa), a prescindere dalla sua nazionalità e che viene concessa qualora questa risponda ai requisiti previsti (*Benefit Impact Assessment*). L'assonanza tra la certificazione BCorp e la qualificazione giuridica di *benefit corporation* non deve tuttavia portare a confondere le due realtà che, come si vedrà meglio nel seguito della trattazione, non descrivono entità necessariamente coincidenti.

4. La tesi si articola come segue:

- (i) nel primo capitolo si cercherà di inquadrare storicamente e in termini generali il tema delle interferenze tra diritto degli enti collettivi e perseguimento di finalità ideali;
- (ii) nel capitolo successivo riepilogheremo i tratti di un sistema e dei relativi concetti ordinanti come risultava al momento della introduzione nell'ordinamento della nuova figura della società benefit;
- (iii) nel terzo capitolo descriveremo in maggior dettaglio la disciplina delle *benefit corporation* di diritto nord-americano, distinguendole anche dalle *B-Corp*;
- (iv) nel quarto capitolo proveremo a ricostruire analiticamente fattispecie e disciplina delle società benefit (di diritto italiano);
- (v) nel quinto capitolo procederemo alla vera e propria comparazione procedendo per singoli aspetti o problemi;
- (vi) nel sesto capitolo trarremo le conclusioni.

4

http://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20Benefit%20Corp%20Legislation_4_16.pdf.

CAPITOLO I

UNA INTRODUZIONE STORICA:

STRUTTURE ASSOCIATIVE TRA FINALITÀ EGOISTICHE E ALTRUISTICHE

SOMMARIO: 1. «Come comparativista il giurista assume un atteggiamento che è quello dello storico». – 2. La rivoluzione francese: libertà di iniziativa economica, soppressione delle corporazioni e degli altri enti intermedi tra Stato e individuo. – 3. Tentativi di soppressione delle corporazioni nella monarchia: stato assoluto e corpi intermedi. – 4. Le codificazioni borghesi del XIX secolo. – 5. (*segue*) Associazioni e fondazioni. – 6. Le istanze della rivoluzione industriale: le società anonime diventano istituto di diritto comune e i legislatori creano nuovi modelli “artificiali” di società. – 7. Nascita e sviluppo del *Welfare State* – 8. Crisi dello stato assistenziale e diritto del volontariato: il Terzo Settore – 9. Crisi dello Stato e nascita del Quarto Settore.

1. Si ritiene opportuno iniziare col ricapitolare alcune vicende storiche che paiono essenziali per tentare di comprendere i problemi attuali e i relativi tentativi di soluzione oggi approntati in alcuni ordinamenti giuridici, i quali problemi e tentativi sono appunto l’oggetto di questa tesi⁵.

⁵ Cfr. *supra*, Prefazione.

La comparazione sincronica d'altronde presuppone quella diacronica^{6 7}; come, più in generale, lo studio del diritto non può prescindere da una qualche consapevolezza della sua dimensione storica: è ciò che si riassume nella formula della *storicità del diritto* e che trova, forse tutt'ora, il suo più bello *slogan* nel monito di Cesare Vivante a «*trarre dall'intimità della storia il sistema del diritto vigente*»⁸.

Tutto questo è ben noto e qui è sufficiente rinviare a quanto scriveva Tullio Ascarelli: «... *come comparatista, il giurista... vuole rendersi conto del perché vengono seguite certe impostazioni e non altre nei vari problemi e del perché si formulino certe soluzioni e non altre; la sua attenzione... [va] alla regola osservata e la norma da osservare è a sua volta oggetto di considerazione come constatazione di una istanza indotta da manifestazioni esteriori e non come rivendicazione di un criterio di giudizio formulato e fatto proprio nei confronti di altri. Assume così un atteggiamento che è quello dello storico*»⁹.

2. La nostra storia – al pari di tante altre – può utilmente farsi iniziare da una *duplice rivoluzione*: quella *francese* e quella *industriale*.

⁶ Come è d'altronde fatto chiaro dal modo con cui anche a livello istituzionale si affronta la disciplina: cfr., ad es., R. DAVID, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, 1980 (III ed. it. a cura di R. Sacco); K. ZWEIGERT – H. KOETZ, *Introduzione al diritto comparato*, vol. I (ed. it. a cura di A. di Majo e A. Gambaro), Milano, 1992; V. VARANO – V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, 2014; G.B. PORTALE, *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, 2007 (II ed.).

⁷ E quella diacronica, a sua volta, aiuta nella ricostruzione storica: ad es. cfr. R. DAVID, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, cit., p. 3 ss.

⁸ È quanto si legge nella celebre dedica del primo volume del *Trattato*: “A L. Goldschmidt che mi educò coll’alto esempio a trarre dall’intimità della storia il sistema del diritto vigente” (C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, Milano, 1922 (V ed.), p. IV): Levin Goldschmidt è (appena il caso di ricordarlo) l’autore della fondamentale *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913 (trad. it. di V. Pouchain e A. Scialoja; ed. or. *Universalgeschichte des Handelsrecht*, vol. I, Stuttgart, 1891).

⁹ T. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Milano, 1959, p. 38 ss., a p. 41 (corsivo aggiunto).

La *rivoluzione francese* sanciva la soppressione delle corporazioni e, più in generale, di tutti i corpi, enti morali o comunità “intermedie”: intermedie – ben s’intende – tra lo Stato e l’individuo¹⁰.

Con la soppressione delle corporazioni, e dunque di quelle comunità “privilegiate” nello svolgimento delle varie attività economiche e produttive, si afferma il principio di libertà di iniziativa economica dell’individuo.

La legge del 14-17 giugno 1791, la c.d. *Loi Le Chapelier* (dal nome del rappresentante agli Stati generali e già avvocato al Parlamento della Bretagna, che ne promosse l’approvazione), sopprimeva le corporazioni e ne vietava il ristabilimento sotto qualsiasi pretesto e qualsiasi forma (art. 1)¹¹. Isaac Le Chapelier (1754 – 1794) spiegava: «*Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s’assembler; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs; il n’y a plus de corporation dans l’Etat; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu, et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation*»¹² (la sottolineatura è, ovviamente, mia)¹³.

Questa legge era stata preceduta dal c.d. *Décret d’Allard* (in realtà la Loi del 2-17 marzo 1791) con cui si era proclamata la libertà di iniziativa economica

¹⁰ Per la nozione – che non è solo giuridica, ma anche sociologica e della dottrina politica – di comunità (o società, gruppi ovvero corpi) intermedie cfr. P. RESCIGNO, *Persone e comunità*, vol. II, Padova, 1988, spec. p. XVIII ss.

¹¹ La legge del 14-17 giugno 1791 è pubblicata in *Bulletin de l’Assemblée Nationale*, del 14 giugno 1791, e che si legge nella *Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel*, 15 juin 1791- Deuxième année de la Liberté, nella *Réimpression de l’Ancien Moniteur*, vol. 8, p. 661 (consultabile a: <https://books.google.it/books>) e si trova riprodotta in *Appendice, sub n. 2*.

¹² Così Isaac Le Chapelier nel discorso (che non è un preambolo alla legge né un *exposé des motifs*, che per questo provvedimento legislativo mancano) pubblicato, prima del testo della legge, in *Bulletin de l’Assemblée Nationale*, del 14 giugno 1791, e che si legge nella *Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel*, 15 juin 1791- Deuxième année de la Liberté, nella *Réimpression de l’Ancien Moniteur*, vol. 8, p. 661 e riprodotta in *Appendice, sub n. 2*.

Sull’importanza di questa legge per il diritto commerciale v. T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa*, Milano, 1962 (III ed.), p. 47.

¹³ Cfr. ampiamente E. MARTIN SAIN-LÉON, *Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines jusqu’à leur suppression en 1791*, Paris, 1922 (III ed.) [consultabile su <http://gallica.bnf.fr>], p. 622 ss.

e riconosciuto il diritto di ciascun individuo di intraprendere liberamente qualsiasi attività commerciale o professionale¹⁴, sancendo la fine del sistema feudale e corporativo.

La Costituzione del settembre 1791 avrebbe riaffermato che «non vi sono più né giurande¹⁵, né corporazioni di professioni, arti e mestieri»¹⁶.

Sarebbe seguito ancora il decreto del 18 agosto 1792 nel quale si affermava con enfasi che «*un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui... ont bien mérité de la patrie*». La dichiarazione è citata, tra gli altri, da Frederic William Maitland, che significativamente glossa: «*That was one of the mottoes of the modern absolutism: the absolute State faced the absolute individual*»¹⁷. Si tenga presente che in Inghilterra, dove la Rivoluzione francese non arrivò mai (così come non arrivarono mai i regimi totalitari del XX secolo), l'avversione verso i corpi intermedi non si manifestò in egual misura¹⁸.

Ma si torni sul continente: nell'affermare questi principi la Rivoluzione non propugnava solo un nuovo modello economico e un nuovo sistema di produzione, ma operava una scelta politica ancora più generale e affermava una nuova visione del diritto e dell'ordinamento.

Ed infatti:

- (i) dal punto di vista politico – come rilevò Karl Marx – il *Décret d'Allard* e la *Loi Le Chapelier* rappresentarono un vero e proprio

¹⁴ Cfr. l'art. 7 della Loi d'Allard: «*il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de conformer aux réglemens de police qui sont ou pourront être faits*». Cfr., anche per la riproduzione dell'intero testo, E. MARTIN SAIN-LEON, *Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791*, cit., p. 616 s. La Loi d'Allard è comunque in *Appendice*, sub n. 1.

¹⁵ Con tale nome si indicava sia l'ufficio che il corpo riunito dei consoli delle arti.

¹⁶ Cfr., anche per la traduzione italiana, *La rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari*, Bari-Roma, 2015, p. 116.

¹⁷ F.W MAITLAND, *Moral Personality and Legal Personality*, in *The Collected Papers*, edited by H.A.L. Fisher, vol. III, Cambridge, 1911, p. 304 ss., a p. 311 testo e nt. 1, e ora anche in ID., *State, Trust and Corporation*, edited by D. Runciman and M. Ryan, Cambridge, 2003, p. 62 ss., a p. 66 testo e nt. 1.

¹⁸ Cfr. per un cenno in questo senso P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1992, (X ed.), p. 193.

«colpo di Stato delle borghesia» (in particolare, nella visione marxiana, perché comportavano, *inter alia*, un ostacolo pressoché insormontabile alla costituzione e allo sviluppo delle associazioni tra operai)¹⁹;

- (ii) dal punto di vista della concezione del diritto si contribuiva ad affermare una visione dell'ordinamento e delle fonti di produzione del diritto che tendeva ad esaurire il primo nello Stato e le seconde nelle leggi da questo create.

3. Su questo secondo punto si tornerà tra poco; qui preme ancora ricordare come le epocali trasformazioni recate dalla *Loi Le Chapelier* e dagli altri menzionati decreti rivoluzionari del 1791 e del 1792 erano state, almeno sotto alcuni riguardi, il risultato di un processo lungo e travagliato che era iniziato prima della Rivoluzione²⁰.

Nel 1776 Anne-Robert-Jacques Turgot, che allora rivestiva l'importante ruolo di *Contrôleur général des finances* di Luigi XVI, aveva provato a sopprimere le corporazioni e l'intero assetto che caratterizzava il sistema di produzione dello Stato assoluto, al fine di favorire la libertà di impresa. Come è noto, il provvedimento si inquadra in un più vasto e illuminato disegno riformatore²¹ che, al fine di risanare la disastrosa economia della Francia, mirava più allo sviluppo dell'economia che all'aumento delle tasse. Il generale programma di Turgot prevedeva: la riduzione delle spese di corte; la libera circolazione dei grani per rilanciare l'agricoltura; la introduzione di una imposta

¹⁹ K. MARX, *Il capitale*, Libro I, sez. VII, cap. XXIV, Roma 2008, p. 533 s.

²⁰ Sui fatti che precedettero la soppressione del regime corporativo in Francia l'opera classica cui rinviare è: E. MARTIN SAIN-LÉON, *Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791*, cit., p. 569 ss. Per un accenno cfr. anche T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, cit., p. 47.

Per l'origine delle corporazioni nel periodo precomunale cfr. P.S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino, 1937.

²¹ In realtà, il più ambizioso e organico tentativo di riforma avuto nella Francia settecentesca pre-rivoluzionaria.

fondiaria a carico di tutti i proprietari (in sostituzione delle “*corvée*”); e, appunto, l’abolizione delle corporazioni.

Tuttavia la reazione dell’*ancien régime* fu virulenta. Già nella discussione all’interno del Parlamento di Parigi (seduta del 12 marzo 1776) si fronteggiarono «due opposte visioni, l’una disposta a rivedere gli equilibri dell’ordine costituito, l’altra arroccata sui privilegi corporativi... pronta a evocare l’autorità “des rois vos augustes prédécesseurs”, l’ascendente di Enrico IV (“cette idole de la France”), il prestigio di Colbert (“ce génie créateur”), per dimostrare al re che era stato il “bien public” a esigere “l’erection des maîtrises et des jurandes” e che l’abolizione delle corporazioni sarebbe stata un gigantesco equivoco, perché si sarebbero distrutti, anziché gli abusi, “les corps où ces abus peuvent exister”»²².

Il Re di fronte alla dura opposizione del Parlamento, per approvare l’*édit* di Turgot fu costretto a fare ricorso al c.d. *lit de justice*²³, e cioè la seduta eccezionale del Parlamento di Parigi, alla presenza del Re che lo presiedeva e che poteva superare l’opposizione parlamentare ad un atto normativo, imponendo la registrazione e quindi la validità, facendo appello al proprio potere assoluto.

Adveniente principe (il Re), *cessat magistratus* (il Parlamento)!

E tuttavia solo qualche mese dopo lo stesso Luigi XVI fu indotto a fare marcia indietro e ad emanare un altro provvedimento con il quale furono ripristinate le corporazioni delle arti e dei mestieri (*Édit portant modifications de l’édit de février 1776 sur la suppression des jurandes* del 28 agosto 1776).

²² Così F. MAZZARELLA, *Un diritto per l’Europa industriale. Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra*, Milano, 2016, p. 4.

²³ L’espressione “*lit de justice*” deriva dal fatto che il Re, dopo essersi raccolto in preghiera nella Sainte – Chapelle, prendeva posto su dei cuscini sormontati da un baldacchino (*il letto di giustizia*, appunto) in un angolo della sala da cui dominava il Parlamento di Parigi. Il Re, quando doveva ricorrere al *lit de justice*, dopo aver brevemente commentato l’argomento in discussione, lasciava la parola al suo cancelliere con la frase di rito «*mon chancelier vous dira le reste*»; e la dichiarazione fatta dal Cancelliere in nome del Re costituiva, appunto, il provvedimento detto *lit de justice*. In merito cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Lit_de_justice.

Anche Turgot insieme al suo programma riformatore cadeva in disgrazia. Tutta questa vicenda resta, ai fini del nostro discorso, particolarmente interessante, perché dimostra come, sotto certi riguardi, anche la monarchia assoluta potesse vedere i corpi intermedi, o perlomeno alcuni di essi, come un elemento disgregante il rapporto diretto tra suddito e Stato²⁴.

4. Ad ogni modo, come si è detto e come è noto, è la Rivoluzione che distrugge il sistema fondato sugli stati (nobiltà, clero, borghesia) e che sopprime le corporazioni: «Gli individui si pongono direttamente di fronte allo Stato e tutti ... in posizione di eguaglianza tra loro e nei confronti dello Stato»²⁵.

Ma dopo l'impeto rivoluzionario e distruttivo occorre ristabilire un ordine: della qual cosa si fece carico Napoleone, sotto il cui regime assolutistico, nacque il *Code Civil*, che pure fu concepito e costruito in conformità di una visione e di un pensiero essenzialmente liberali e in linea con gli interessi della borghesia. Da qui quello che è stato percepito, in termini quasi paradossali, come

²⁴ Anche i regimi assolutistici e autoritari del XX secolo, d'altronde, avversarono i corpi intermedi: v., per esempio, P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit., p. 188; ID., *Introduzione al codice civile*, Roma – Bari, 1994 (IV ed.), p. 67.

²⁵ G. B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 55 s. Si trattava però – è bene evidenziarlo – di una eguaglianza tutta particolare. Come non si è mancato di rilevare (e sul punto ha insistito soprattutto un grande storico del diritto come Pio Caroni), anche il diritto civile che emerge dalle codificazioni ottocentesche si connota per una sua *parzialità*, che rispecchia le esigenze, le logiche e gli interessi di una categoria e di un ceto sociale.

Tale parzialità non si esprime tecnicamente a livello di formulazione normativa, posto che le norme del *Code* si rivolgono indifferentemente a tutti i soggetti giuridici tra loro formalmente equiparati e cioè resi formalmente eguali, ma essa resta (ed è appena il caso di notare una qualche forma di parzialità è propria di ogni regola e costruzione giuridica che deve necessariamente privilegiare uno o più interessi a scapito di tanti altri) nel contenuto della regola: una parzialità, quindi, che «non è identificabile preliminarmente», ma che «prende corpo al momento dell'impatto con la realtà»²⁵. Si potrebbe dire, attingendo alle categorie del diritto costituzionale, che a fronte di diseguaglianze sostanziali tra classi sociali e strati della società non è sufficiente affermare una semplice eguaglianza formale tra individui per far perdere la connotazione di classe del diritto privato delle codificazioni borghesi: si passa, per usare la felice formula di Caroni, da un *ungleiches Recht für Alle* (un diritto disuguale per tutti) a un *gleiches Recht für Wenige* (un diritto uguale per pochi). Cfr. P. CARONI, *Quale continuità nella storia del diritto commerciale?*, in *Initium*, 1996, p. 47 ss.

un «grande sforzo legislativo in senso liberale (e soprattutto liberista)» attuato «proprio sotto un regime autoritario»²⁶.

Coerentemente con il portato rivoluzionario le visioni ottocentesche confermavano, dunque, che le corporazioni e tutti gli altri corpi intermedi andavano aboliti, soppressi, vietati e combattuti, in quanto espressione di una concezione (oggi diremmo ordinamentale) del diritto che moltiplicava le istituzioni e i centri di produzione di norme²⁷ e che veniva percepita come il retaggio di un Medio evo che era finalmente finito.

La complessità di quel mondo era divenuta intollerabile anche da un punto di vista culturale (oltre che politico, come ho già detto), perché contrastava la ormai affermata sensibilità illuministica: «dopo il Medio Evo, l'uomo ha auspicato che si creasse un diritto tutto illuminato dalla ragione unica e immutabile»²⁸, che esso avesse fonte solo nella legge di cui lo Stato doveva essere monopolista e che l'interprete («bocca della legge») dovesse limitarsi ad applicare quella legge.

Come è stato da ultimo efficacemente scritto, «la bandiera del nuovo ordine recava i colori della libertà e dell'eguaglianza, gli stemmi dell'individuo e della proprietà. La fine dell'ordinamento corporativo e l'introduzione della libertà economica sancivano il tramonto di un'epoca e l'avvento di un assetto socio-economico rivoluzionato, fondato non più su comunità privilegiate», ma su individui liberi ed indipendenti, padroni assoluti delle loro attività e dei loro beni, uniti solo da rapporti contrattuali di scambio²⁹.

²⁶ G. B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, cit., p. 53.

²⁷ «Lo stato liberale ottocentesco ereditò dalla rivoluzione francese, e ancor prima dallo stato assoluto, un atteggiamento di diffidenza, se non ancor prima di aperta ostilità, verso tutte le associazioni nelle quali l'individuo può organizzarsi per la realizzazione di interessi di natura non economica. Era diffuso convincimento, infatti, che le comunità intermedie, riesumando le aborrute corporazioni dello stato assoluto, potessero disgregare l'unità statale e fossero di ostacolo, più che di ausilio, a quel diretto rapporto fra il cittadino e lo stato che costituiva uno dei cardini della filosofia politica liberale» (G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, p. 3 s., anche per ulteriori riferimenti).

²⁸ R. SACCO, *Questo nostro diritto (tra la metafisica e la biologia)*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2016, p. 3.

²⁹ Così F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale*, cit., p. 7 s. [anche sulla base di E. GOUNOT, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l'étude de l'individualisme juridique*, Paris, 1912 (non vidi)].

Nella prospettiva del diritto privato, quelle istanze politiche, sociali, economiche, ideologiche e culturali trovarono appunto la loro più compiuta e rilevante espressione nella grande esperienza delle codificazioni ottocentesche.

Le codificazioni civili (e commerciali) del XIX secolo, ad iniziare da quelle francesi, rappresentarono infatti – come è sin troppo noto – il monumento all’individualismo giuridico borghese e lo strumento principe di tutela degli interessi di quella classe che era uscita vittoriosa dalla Rivoluzione³⁰. Lo Stato borghese censitario affermava un sistema monopolistico di produzione del diritto, nel quale i Parlamenti facevano le leggi (e i Parlamenti erano rappresentativi del solo ceto borghese che aveva elettorato attivo) e le leggi esaurivano, almeno in teoria, il sistema di produzione normativo.

Questo sistema ambiva poi a chiarire e razionalizzare le fonti concentrando nelle codificazioni la sistemazione della disciplina del diritto dei privati, il cui contenuto risultava da un sistema concepito su tre pilastri: il soggetto, il diritto soggettivo (costruito sul modello della proprietà) e il negozio giuridico.

Ma – ed è questo il punto più rilevante ai fini di questo discorso – *«il successo delle semplificazioni varate dai Codici napoleonici stendeva un velo d’indifferenza verso tutto ciò che appariva “plurale”, diverso, complesso, verso le manifestazioni associative e le forme organizzative della produzione, così da ritardare il riconoscimento di moduli giuridici alternativi allo schema individuo – proprietà – contratto e da alimentare la progressiva divaricazione tra sfera giuridica e ordine economico»*³¹.

5. Tutta questa costruzione, naturalmente, si adattava perfettamente (nella prospettiva degli interessi risultati prevalenti ed anzi egemoni³²) a regolare la

³⁰ Sul tema cfr. F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, Milano, 1980, p. 493 ss.

³¹ Così F. MAZZARELLA, *Un diritto per l’Europa industriale*, cit., p. VII (sottolineatura aggiunta).

³² Cfr. meglio *supra*, sub. nt. 25.

posizione del singolo individuo proprietario e a disciplinare gli interessi di chi doveva tutelare *staticamente* la propria ricchezza. E tuttavia l'altra *rivoluzione*, quella *industriale*³³, faceva irrompere con sempre maggiore forza l'esigenza di riunire grandi capitali e approntare organizzazioni sempre più complesse di mezzi e persone al servizio di imprese economiche alquanto più impegnative ed ambiziose: di qui la necessità di riconoscere e non contrastare lo sviluppo di modelli organizzativi associativi per l'esercizio delle attività produttive di nuova ricchezza.

Questo fatto determina una qualche differenza di atteggiamento e di contegno dell'ordine giuridico statale nei confronti delle organizzazioni e delle entità intermedie organizzate per l'esercizio di attività di impresa e di quelle finalizzate al perseguimento di scopi ideali³⁴.

Nei confronti di queste seconde si manifesta, come si è detto nei paragrafi precedenti, una diffidenza ed una avversione non riducibili; nei confronti delle prime si tratta, invece, di rendere alcuni istituti patrimonio di diritto comune.

Vediamo meglio.

Le organizzazioni in cui non prevale (quello che oggi diremmo) il profilo dell'impresa sono sostanzialmente ignorate nelle codificazioni (così, per esempio, nel *Code Civil* napoleonico e nel codice civile italiano del 1865)³⁵, in linea con quella «tradizione di disinteresse e di sfavore legislativo»³⁶, che proveniva dalla Rivoluzione francese; se non sono ignorate, sono disciplinate al solo scopo di controllare e di limitare la libertà dei privati, che in questa direzione è appunto avvertita come scardinante un modello di ordine giuridico che tende a identificare l'ordinamento giuridico con lo Stato. Manca,

³³ E cfr. per tutti, C.M. CIPOLLA, *La Rivoluzione industriale*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. V, Torino, 1972, p. 11 ss.. Sulla rilevanza della Rivoluzione industriale nella trasformazione del diritto commerciale ha insistito soprattutto e in vari luoghi T. ASCARELLI: cfr., ad esempio, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, in ID. *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 17 ss., e *Corso di diritto commerciale*, cit., p. 47.

³⁴ Cfr. P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1992 (X ed.), p. 188, ID., *Introduzione al codice civile*, cit., p. 66 s.

³⁵ G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit., p. 3 ss.; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, p. 27.

³⁶ Cfr. P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit., p. 180.

conseguentemente, l'idea che queste istituzioni (associazioni, fondazioni, ecc.) possano essere previste nelle codificazioni per fornire «ai privati strumenti giuridici idonei a raggiungere, nei modi più ampi, finalità di carattere non individuale»³⁷, nonostante non manchi chi, con la massima autorevolezza, affacci l'idea che «la più naturale prerogativa dell'uomo, subito dopo il diritto di agire per se stesso, è quella di cumulare le proprie azioni con quelle dei propri consociati e agire in comune con loro»³⁸. Ed è per questo che Alexis de Tocqueville proclama: «il diritto di associazione mi sembra quasi tanto inalienabile nella sua natura quanto il diritto della libertà personale»³⁹ (naturalmente in quel quasi c'è tutta la differenza tra la pur illuminata visione di Tocqueville e la piena equiparazione tra diritti dell'uomo come singolo e diritti dell'uomo che si esplicano nelle formazioni sociali⁴⁰).

Emblematica in questo senso è la vicenda delle *fondazioni*. L'istituto non trova ingresso nel *Code Civil* del 1804, non solo per la generale avversione ai corpi sociali intermedi, di cui si è detto, ma anche perché «la fondazione, che evoca reminiscenze della proprietà 'divisa' dalla moltiplicazione dei diritti sulle cose, appare incompatibile con il programma politico volto a favorire la libera circolazione e il razionale sfruttamento della ricchezza, come incompatibili erano considerate le strutture giuridiche che frapponavano ostacoli alla libera disponibilità dei beni: un'identica *ratio* può, dunque, riconoscersi all'abolizione dei fedecommessi..., nell'imposizione dei limiti temporali della durata dell'usufrutto, nell'affermazione della tipicità dei vincoli di natura reale»⁴¹.

6. Diverso il discorso, come si accennava, per le organizzazioni preordinate all'esercizio (in comune) di una attività di impresa e quindi con scopo di lucro

³⁷ Così P. RESCIGNO, *op. loc. cit.*

³⁸ A. DE TOCQUEVILLE, *Democracy in America*, New York, 1945, p. 196.

³⁹ A. DE TOCQUEVILLE, *Democracy in America*, cit., p. 196.

⁴⁰ Cfr., ovviamente, art. 2 Cost.

⁴¹ A. ZOPPINI, *Le fondazioni*, cit., p. 23 s., dove è articolata e documentata ricostruzione delle ragioni storiche dell'avversione nei confronti delle fondazioni.

(quantomeno oggettivo⁴²). Con la rivoluzione industriale, con cui si inaugura la storia del capitalismo moderno, le imprese assunsero dimensioni mai prima di allora raggiunte e, comunque, si moltiplicò a dismisura il numero delle grandi imprese⁴³. La impresa per crescere presupponeva però due cose, per molti aspetti tra loro collegate:

- (i) da un lato, meccanismi che consentissero la divisione del capitale dal lavoro (e, nell'ambito del lavoro, dalla funzione manageriale);
- (ii) dall'altro, sistemi che limitassero il rischio di chi partecipasse sia al finanziamento che alla gestione di queste imprese.

Solo così si sarebbero potuti raccogliere capitali ingenti tra una molteplicità di persone e superare il limite rappresentato dalle disponibilità finanziarie di singoli individui.

Lo strumento in realtà già esisteva, ancorché relegato nell'angusto mondo del diritto speciale e anzi singolare: si trattava delle *compagnie coloniali*. L'origine delle società anonime, delle moderne imprese azionarie, è infatti da rintracciarsi essenzialmente nella esperienza delle compagnie coloniali del XVII e XVIII secolo.

In quella primordiale fase della evoluzione del modello organizzativo principe dell'economia capitalistica, funzioni schiettamente pubbliche (espressione della sovranità degli Stati nazionali) e funzioni private (ma talora anche indirizzate a fini sociali) risultavano intimamente e inscindibilmente connesse in uno statuto societario di volta in volta concesso dal pubblico potere.

⁴² Nel corso del XIX secolo, infatti, si sviluppano sia i modelli societari a causa lucrativa, caratterizzati dal perseguimento tanto di un lucro oggettivo quanto di un lucro soggettivo, sia i modelli a causa mutualistica (società cooperative), caratterizzate dal perseguimento del lucro oggettivo.

Per lucro oggettivo si intende la astratta attitudine dell'attività economica a generare ricchezza, mentre per lucro soggettivo (o in senso proprio) la destinazione dei risultati dell'attività d'impresa ai partecipanti alla stessa. (v. per tutti G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit., p. 76 ss.; R. COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 1 ss.; D. PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988, p. 322 ss.; R. DI RAIMO, *Impresa, profitto e categorie dello spirito*, in *Riv. dir. imp.*, 2011, p. 604 s.).

⁴³ Cfr. per tutti AA.VV., *Dall'espansione allo sviluppo. Una storia economica d'Europa*, Torino, 2011 (III ed.), p. 270 ss.

Il provvedimento di concessione era più spesso di natura normativa, ma talvolta era un atto amministrativo; e, in ogni modo, era un atto autoritativo specificamente pensato, voluto e dettato per la singola realtà e attività cui si voleva concedere il privilegio, talora addirittura duplice della riserva di una certa attività e della responsabilità limitata⁴⁴.

Questa prima fase, ancorché embrionale, della storia delle società per azioni è molto significativa ai fini del discorso che qui si sta svolgendo perché indica come l'istituto sia sorto per realizzare finalità anche di interesse pubblico (quali appunto la colonizzazione di intere parti del globo, la loro difesa con mezzi militari, la promozione di attività economiche di interesse generale, ecc.). Come è stato scritto: «*The East India Company was more than just a modern company in embryo. "The grandest society of merchants in the Universe" possessed an army, ruled a vast tract of the world, created one of the world's greatest civil services, built much of London's docklands, and even provided comfortable perches for the likes of James Mill and Thomas Love Peacock*»⁴⁵.

⁴⁴ Sulle compagnie coloniali del XVII e XVIII secolo cfr. anzitutto H. LEVY-BRUHL, *Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, 1938; S. GIALDRONI, *East India Company, una storia giuridica (1600-1780)*, Bologna, 2011; A. VIGHI, *Notizie storiche sugli Amministratori e i Sindaci delle società per azioni anteriori al Codice di commercio francese. Contributo alla storia delle società per azioni*, Camerino, 1898, spec. p. 27 ss. (l'opera è stata poi parzialmente ripubblicata in *Riv. soc.*, 1969, p. 663 ss.); Id., *La personalità giuridica delle società commerciali*, Verona-Padova, 1900, spec. p. 144 s.; A. MIGNOLI, *Idee e problemi nell'evoluzione della "company" inglese*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 633 ss.; T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, cit., spec. p. 37 s.; G. MORI, *Alle origini delle società per azioni in Italia: la "Società Minerale" di Livorno (1756)*, in *Riv. soc.*, 1958, spec. p. 217 s.; P. UNGARI, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974, p. 25 s.; A. SCIALOJA, *Sull'origine delle società commerciali*, in *Saggi di vario diritto*, vol. I, Roma, 1927, p. 239 s.; G. COTTINO, *Introduzione al Trattato di diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una riflessione critica*, nel *Trattato di diritto commerciale dallo stesso diretto*, vol. I, Padova, 2001, p. 270 ss.; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001, p. 78 ss.; ID., *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2007, p. 104 ss.; P. SPADA [-M. SCIUTO], *Il tipo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, p. 21 ss.; R. HARRIS, *The English East India Company and the History of Company Law*, in *VOC 1602 – 2002. 400 years of Company Law*, edited by E. Gepken-Jager, G. van Solinge, L. Timmermann, Deventer, 2005, spec. p. 229 ss.; G. FERRARINI, *Origins of Limited Liability Companies and Company Law Modernisation in Italy: a Historical Outline*, in *VOC 1602 – 2002. 400 years of Company Law*, cit., spec. p. 201 s.

⁴⁵ J. MICKLETHWAIT – A. WOOLDRIDGE, *The Company. A Short History of a Revolutionary Idea*, New York, 2005, p. 21.

Questo spiega perché, anche in ragione della assoluta specialità dei loro statuti, le compagnie coloniali non potevano essere considerate istituto di diritto privato, ma espressione in sostanza del diritto pubblico.

Questa particolare condizione, in cui appunto l'istituto restava di diritto speciale se non anche singolare, fu superata proprio con il *Code de commerce* del 1807, che per la prima volta dedicò una disciplina generale alla *société anonyme*⁴⁶: da allora la società azionaria diviene un istituto di diritto comune e, in quanto tale, un modello organizzativo tipico e costante⁴⁷.

Durante il corso del XIX secolo e poi ancora durante il principio del XX secolo, in quasi tutti i principali ordinamenti al tipo della società azionaria si affianca quello della società a responsabilità limitata, frutto artificiale dei legislatori in lotta tra loro per attirare nelle rispettive giurisdizioni la “incorporazione” di società, tendenzialmente preordinate allo svolgimento di intraprese economiche di minore impegno e dimensioni, ma pur sempre con beneficio di limitazione di responsabilità⁴⁸.

7. Alla fine del XIX secolo il panorama che offrono le legislazioni e le codificazioni continentali è dunque, in estrema sintesi, il seguente: da un lato, un sostanziale disinteresse, se non anche una persistente diffidenza, per le organizzazioni intermedie con scopi altruistici o ideali; dall'altro, una articolata

⁴⁶ Cfr. gli artt. 19 e 29 ss. *Code de commerce*, e per i relativi lavori preparatori, durante i quali la *société anonyme* era stata chiamata anche *société par action*, v. G.G. LOCRÈ, *Spirito del codice di commercio*, Milano, 1811, vol. I, pp. 115 ss. e 142 ss. e C.E. DELVINCOURT, *Istituzioni di diritto commerciale secondo le disposizioni del codice di commercio*, Napoli, 1819, vol. I, p. 27 ss. e vol. II, p. 58 ss.

In argomento cfr. T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, cit., spec. p. 8 ss.; L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Codice di Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in AA. VV., *Negozianti e imprenditori 200 anni dal Code de Commerce*, Milano, 2008, p. 61 ss.

⁴⁷ E questo benché la disciplina del *Code* fosse embrionale e lacunosa e vi fosse, conseguentemente, la necessità di integrarla attraverso le previsioni dello statuto: di qui un certo spazio alla autonomia dei privati per delineare molti aspetti della organizzazione.

⁴⁸ Per lo sviluppo dei tipi di società con beneficio della responsabilità limitata tra XIX e inizio del XX secolo cfr., anche per gli ulteriori riferimenti, M. STELLA RICHTER, *Antecedenti e vicende della società a responsabilità limitata*, in *S.r.l. Commentario, dedicato a G.B. Portale*, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, p. 1. ss.

normativa, talora consegnata a leggi speciali, relativa alle organizzazioni finalizzate all'esercizio di attività economiche ormai distinte in società di diverso tipo (tanto se di capitali quanto se di persone) e genere (lucrative e mutualistiche).

Ma nel corso dell'800 si sviluppa, anzitutto in Inghilterra, soprattutto in conseguenza della rivoluzione industriale, una legislazione sociale che costituisce una significativa fase di sviluppo del *welfare state*⁴⁹. Più in generale, il fatto nuovo e straordinariamente significativo è rappresentato da una nuova sensibilità "collettivistica" (contrapposta all'individualismo delle codificazioni borghesi), che si traduce in un progressivo abbandono di concezioni prettamente liberiste e nello sviluppo di politiche interventiste degli Stati⁵⁰.

Sono dunque gli Stati che nel moderno sentire devono farsi carico di molte esigenze della collettività che fino ad allora erano rimaste sostanzialmente insoddisfatte: la salute e la sanità, la istruzione e la ricerca, la previdenza e l'assistenza, la tutela dei beni artistici e culturali, la tutela dell'ambiente e dei beni comuni, ecc. ecc.

La moltiplicazione delle funzioni pubbliche comporta una crescita esponenziale dei bilanci degli Stati nazionali che, già irrobustitisi nel corso del XIX secolo, raggiungono nel '900 dimensioni prima non immaginabili⁵¹.

In particolare già nel XIX secolo nasce il cd. *welfare state*. Il suo atto di nascita è convenzionalmente ricondotto al 17 novembre 1891 quando, «*con la lettera imperiale all'apertura della quinta sessione del Reichstag, si aprì l'era della politica sociale pubblica. Primo in Europa, il Reich tedesco intraprese la costruzione del sistema obbligatorio di sicurezza sociale*» e «da allora anche tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale crearono assicurazioni di stato contro gli

⁴⁹ Per una prima ricostruzione storica dello sviluppo del *welfare state* può vedersi, da ultimo, L. BERETTA, *Il welfare nella storia*, in *Il welfare aziendale*, quaderno n. 68 dell'Ordine dei commercialisti di Milano, Milano, 2016, p. 9 ss.

⁵⁰ In generale sul rapporto tra scienza giuridica e rivoluzione industriale cfr. sin da ora F. WIEACKER, *Diritto privato e società industriale*, Napoli, 1983, spec. p. 73 ss.

⁵¹ Per un quadro della espansione dei servizi pubblici e degli interventi dei pubblici poteri cfr. M.S. GIANNINI, *L'amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol. I, Padova, 1988, spec. p. 57 ss., ID., *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1985 (II ed.), p. 29 ss.

infortuni sul lavoro, di malattia, di vecchiaia e disoccupazione, *assicurazioni che rappresentano tuttora il nucleo istituzionale dello stato assistenziale*⁵². In Italia già nel 1888 era stata varata dal governo Crispi la *riforma sanitaria*, che aveva fatto compiere «*molti passi in avanti*» in tema di igiene sociale⁵³, e che rappresenta l'atto di nascita della “*sanità pubblica*” collegata alla “*medicina sociale*”.

In questo senso può dirsi che il *welfare state*, o stato assistenziale, è anch'esso una conseguenza del trionfo dell'economia capitalista⁵⁴, nel senso che lo sviluppo industriale, oltre a contribuire al rafforzamento economico degli stati occidentali, rappresentò la stessa causa della emersione di una molteplicità di bisogni sociali, soprattutto riferiti alla nuova classe operaia e alle nuove condizioni ambientali e igienico sanitarie indotte dalla industrializzazione e dalla urbanizzazione⁵⁵.

E anche in ciò mi pare si possa trovare conforto della opportunità della scelta di aver iniziato questa ricostruzione storica dalla “duplice rivoluzione”⁵⁶,

⁵² J. ALBER, *Dalla carità allo Stato sociale*, Bologna, 1986 (ed. or. *Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa*, Frankfurt a.M., 1982).

⁵³ L'autorevole giudizio è di B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari, 1928 (III ed.), p. 190.

⁵⁴ Cfr. C. RANCI – E. PAVOLINI, *Le politiche di Welfare*, Bologna, 2015, p. 13

⁵⁵ Interessante al riguardo è anche la posizione, nuova, della dottrina cattolica, che si trova compendiata nell'enciclica *Rerum novarum* emanata dal Leone XIII il 15 maggio 1891, e che, dunque, precede di pochi mesi l'esordio delle politiche assistenziali pubbliche del *Reich* di cui si è detto nel testo.

Con essa, come è noto, si affronta da parte della Chiesa la “questione operaia” e, tra l'altro, il problema della salute operaia. In particolare, vi si legge «nel tutelare le ragioni dei privati vuolsi avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per se stesso, abbisogna di meno della pubblica difesa. *Le misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno specialmente necessità di trovarla nel patrocinio dello Stato. E perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, deve lo Stato a preferenza rivolgere le cure e la provvidenza sua*» (corsivo mio).

Il punto sarà ripreso molto più tardi – a questo punto senza più alcun carattere di novità – ma molto ampliato nel contenuto e nello scopo della funzione assistenziale da Giovanni XXIII nella *Pacem in terris* del 6 aprile 1963, che non è soltanto una enciclica di pace, ama anche una carta dei diritti e dei doveri e dove, infatti, si afferma che «ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua persona e... *alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di vecchiaia, di disoccupazione e in ogni altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà*» (sempre mio il corsivo).

⁵⁶ V. *supra*, sub par. 2.

come d'altronde conferma C. Ranci quando scrive che «*il welfare state nacque storicamente come l'esito delle due grandi rivoluzioni che caratterizzavano il sorgere delle società moderne: la nascita delle democrazie nazionali sull'onda della Rivoluzione francese, e il forte sviluppo del capitalismo a partire dalla Rivoluzione industriale*»⁵⁷.

Dal punto di vista storico la definitiva consacrazione del *welfare state* si ebbe con la grande crisi economica del 1929 e la relativa risposta rappresentata dalle politiche del *New Deal* di Roosevelt, con la conseguenza che il *welfare state* divenne, ben prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, un elemento ormai tipico e stabilizzato di tutti i paesi occidentali.

Durante il secondo conflitto Lord Beveridge (1879 – 1963) redasse e consegnò al parlamento inglese un rapporto sulla “sicurezza sociale e i servizi connessi” (*Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services*), meglio noto “Rapporto Beveridge”, nel quale formulò i principi di base del moderno stato sociale in grado di fornire un elevato livello di sicurezza sociale ai cittadini⁵⁸.

La nuova concezione dello Stato assistenziale e dei suoi nuovi compiti comportò una *crisi del liberalismo*⁵⁹: «*the intellectuals who expound what now passes for “liberalism”, “progressivism” or “radicalism”, are almost all collectivists in their conception of the economy, authoritarians in their conception of the state, totalitarians in their conception of society*»⁶⁰.

E tale crisi del liberalismo indusse un rafforzamento della distinzione tra finalità e interessi pubblici da perseguirsi attraverso l'azione dei pubblici poteri

⁵⁷ Così C. RANCI – E. PAVOLINI, *Le politiche di Welfare*, cit., p. 14; ma in questo senso già P. FLORA – A.J. HEIDENHEIMER, *The Development of Welfare State in Europe and America*, New Brunswick, 1981; trad.it. *Lo sviluppo del welfare state in Europa e in America*, Bologna, 1983.

⁵⁸ Per maggiori dettagli sul Rapporto Beveridge e sui contenuti della conseguente riforma dello Stato sociale in Inghilterra possono vedersi U. ASCOLI – D. BENASSI – E. MINGIONE, *Alle origini del welfare state: il rapporto su Assicurazioni sociali e servizi assistenziali*, Milano, 2010.

⁵⁹ Cfr. G.D. BEST, *The Retreat from Liberalism. Collectivists versus Progressives in the New Deal Years*, Westport – London, 2002, p. 1.

⁶⁰ W. LIPPMANN, *The Good Society*, New York, 1943, citato da G.D. BEST, *The Retreat from Liberalism*, cit., p. 1.

e da tutelarsi per mezzo di norme imperative e interessi dei privati da perseguirsi anche attraverso la formazione di enti intermedi, dai singoli individui senza vincoli di scopo purché ci si fosse mossi nel rispetto delle suddette norme imperative.

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, è solo con la crisi dello Stato, anche assistenziale e cioè lo stato del benessere, che nasce l'esigenza di ripensare in chiave collettiva il ruolo delle formazioni sociali intermedie (e tra queste anche di quelle preordinate allo svolgimento di attività produttive di nuova ricchezza) e quindi la centralità del settore del no profit nelle politiche pubbliche.

8. Come la nostra storia era iniziata da una *duplice rivoluzione*, così i suoi più recenti sviluppi e le sue ultime evoluzioni trovano origine da una *duplice crisi dello Stato*: in primo luogo, dello stato assistenziale, e, in secondo luogo, dello Stato in generale.

Se la grande crisi della fine degli anni Venti aveva rappresentato la ragione di uno dei più massicci interventi dello Stato a sostegno delle esigenze della collettività (*New Deal*), le successive crisi economiche, e da ultimo quella non meno rilevante iniziata nel 2007-2008, hanno fatto definitivamente comprendere l'importanza del settore *no profit*, o di nuove realtà, al fine di raggiungere un grado soddisfacente nel rispondere a tutta una serie di esigenze della società⁶¹.

⁶¹ In questo senso v., tra gli altri, A.M. BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa. Profili comparati*, Torino, 2013, spec. p. 104 ss.; G. RESTA, *Prefazione*, in *Le fondazioni. Prospettive italiane ed europee*, a cura dello stesso G. Resta, Napoli, 2014, p. VII; G. IUDICA, *Presentazione alla prima edizione*, in *Codice degli enti non profit*, a cura dello stesso G. Iudica, Milano, 2005 (II ed.), p. XX s.: «Il fenomeno non profit nel nostro Paese ha subito un'impressionante diffusione dagli anni Ottanta e cioè a partire dal momento in cui prende corpo anche in Italia, come in tutti i paesi industrialmente evoluti, la crisi dello stato sociale».

Per il rapporto tra sistemi pubblici di welfare e settore *no profit* nella fase precedente, e cioè in quella di sviluppo del benessere economico, cfr. C. BORZAGA – L. FAZZI, *Introduzione*, in *Governo e organizzazione per l'impresa sociale*, a cura degli stessi C. Borzaga e L. Fazzi, Roma, 2008, p. 15. Per la fase attuale v. invece l'ampia trattazione di E.F.M. EMANUELE, *Il terzo pilastro. Il no profit motore del nuovo Welfare*, Napoli, 2008.

L'incapacità strutturale del "settore pubblico" a soddisfare i bisogni della collettività ha posto in discussione prima, e in crisi poi, quella «perfetta equivalenza, senza residui, tra "pubblico" e "interesse sociale"»⁶²; «la crisi del Welfare si manifesta, insomma, in senso fiscale e in senso politico istituzionale, cioè di legittimità. In discussione non è solo il ruolo economico dello Stato nazionale ma soprattutto la sua centralità politica; crisi del welfare e crisi del modello di democrazia nazionale procedono di pari passo, perché in discussione è tanto il rapporto tra Stato e mercato quanto quello tra pubblico e privato»⁶³.

Conseguentemente, con tale acquisita consapevolezza, si muovono, o tentano di muoversi, anche i legislatori contemporanei nel disciplinare il nuovo ruolo degli enti intermedi preordinati al perseguimento di finalità ideali e sociali. Ciò comporta il definitivo abbandono – peraltro in linea, nel nostro Paese, con i principi della Carta costituzionale – della diffidenza, se non anche ostilità, verso tali istituzioni e una serie di interventi di diverso livello e tenore, tuttavia difficilmente riconducibili in un sistema organico e coerente.

Ciò vale – mi sembra – in modo particolare per l'ordinamento italiano dove l'armonico, ancorché minimalista, disegno normativo del codice, compendiato nel Titolo II del Libro I intitolato alle «*persone giuridiche*», è alterato dai plurimi interventi volti a dare forma ad un *diritto del volontariato*.

Associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, imprese sociali, cooperative, ecc. non interessano più come centri di imputazione di situazioni giuridiche, e cioè soggetti (o "persone"), ma come strumenti per condurre, e magari incentivare, quelle attività che un tempo si sarebbero dette benefiche, e che, oggi, compongono il vasto e variegato mondo del *Terzo Settore*; quel settore che «*rappresenta, ormai, un nuovo "spazio", sociale e giuridico, in cui la società civile, in una fase di crisi dell'economia, di indebolimento dei legami*

⁶² G. IUDICA, *op. loc. citt.* Per una ampia illustrazione delle cause e delle conseguenze della crisi dello stato sociale v., anche per ulteriori riferimenti, A.M. BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa*, cit., p. 2 ss., e A. VITTORIA, *Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale, tra istituzioni e democrazia*, Torino, 2014 (II ed.), p. 93 ss., secondo il quale «la crisi economica globale dei primi anni Settanta rivela... che la crescita del welfare in realtà è giunta al limite».

⁶³ Cfr. A. VITTORIA, *Il Welfare oltre lo Stato*, cit., p. 96.

sociali e di crescenti difficoltà dei sistemi pubblici di welfare, emerge come soggetto collettivo; uno spazio in cui la persona non ricopre più soltanto il ruolo di destinataria di beni e servizi, ma diventa attrice essa stessa nel campo economico e sociale, attraverso forme proprie di aggregazione»⁶⁴.

9. La crisi dello Stato censitario borghese aveva fatto nascere in risposta alle esigenze dello stato pluriclasse il *welfare state*⁶⁵; la crisi dello stato assistenziale ha aperto il campo al Terzo Settore⁶⁶.

E, tuttavia, oggi abbiamo preso atto che la crisi non è soltanto di quelle forme di Stato, ma in generale dello stesso modello, lo Stato nazionale, che avevamo finito per identificare con l'ordinamento giuridico generale⁶⁷. La crisi dello Stato *tout court* è, com'è noto, il portato della globalizzazione⁶⁸ e della mondializzazione ed investe sin dalle radici quella concezione egemone di diritto che si era formata nel corso del XIX secolo e che aveva trovato la sua forse più evidente espressione nelle codificazioni borghesi a cui pure si ha avuto modo di accennare.

L'espansione globale dell'economia, il fenomeno della delocalizzazione nella produzione, e l'inizio di quella nuova era di sviluppo economico che è stata, con formula evocativa, definita del "*supercapitalismo*"⁶⁹, ci ha infatti resi consapevoli dei limiti dei diritti statali. Alcuni valori, interessi generali e beni comuni non riescono, in particolare, ad essere più neanche tendenzialmente tutelati dai singoli stati nazionali attraverso lo strumento tradizionale della

⁶⁴ A.M. BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa. Profili comparati*, cit., p. 108.

⁶⁵ V. *supra*, sub par. 7.

⁶⁶ V. *supra*, sub par. 8.

⁶⁷ Sui fraintendimenti e sulle incomprensioni che possono nascere da tale identificazione, che è in realtà solo un carattere di una fase storica, ha insistito soprattutto P. GROSSI, v., ad es., *Prima lezione di diritto*, Roma – Bari, 2008 (XI ed.), p. 6 ss.

⁶⁸ Per prime indicazioni sull'argomento cfr. J.E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2003.

⁶⁹ Vedi R.B. REICH, *Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale, rischi per la democrazia*, ed. it. con prefazione di G. Rossi, Roma, 2008.

norma imperativa e delle sue sanzioni (penali, civili, amministrative) previste dalla normativa statale.

Questo dipende in buona sostanza dalla circostanza che il potere delle grandi *corporation* multinazionali, le loro dimensioni economiche e il loro ambito globale di operatività si sono a tal punto sviluppati negli ultimi decenni da rendere impossibile, per gli ordinamenti statali, controllare in modo significativo le attività di quelle realtà imprenditoriali e, di conseguenza, controllare il mercato e le sue esternalità. Ne deriva l'impossibilità di garantire il rispetto degli interessi collettivi, e cioè un'adeguata tutela sia degli interessi e dei beni pubblici sia dei fini sociali (come indicati all'art 41, comma 3, della Carta costituzionale). Per spiegare questo fenomeno «*sembra sufficiente considerare la circostanza che singoli gruppi di società raggiungono (anche in un momento di crisi) fatturati maggiori del prodotto nazionale lordo di molti dei paesi in cui operano e che quindi riescono di fatto ad annullare o comunque fortemente limitare la sovranità di quegli stati. Il potere economico delle società diviene politico e travalica quello degli stati nazionali*»⁷⁰.

Il mondo globalizzato si mostra frantumato «*in una enorme quantità di Stati, sempre più numerosi, sempre meno sovrani*», perché «*oggi la sovranità degli Stati è una variabile dipendente dai mercati*» e dai centri capitalistico-finanziari internazionali dei quali oggi si assiste ad un dilagare incontrastato. «*Sono questi, o meglio sono le società transnazionali di rating, la fonte che valuta i titoli di debito emessi dagli Stati e ne condiziona la politica*

⁷⁰ M. STELLA RICHTER, *Interesse sociale e prospettiva dell'impresa nella prospettiva comunitaria*, in V. DE LUCA – J. FITOUSSI – R. MCCORMICK, *Capitalismo prossimo venturo*, Milano, 2010, p. 458 (sottolineatura mia), da cui cito (e in *Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti*, Napoli, 2010, p. 547 ss.).

Chi ha fornito delle vivide descrizioni del *potere politico* delle multinazionali (e una serie di dati significativi di comparazione tra i fatturati delle stesse e di quelli degli Stati nazionali) è però G. ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008, p. 17 ss.

finanziaria»⁷¹ e di un dilagare incontrastato dei centri capitalistico-finanziari internazionali⁷².

È in questo contesto che nasce l'idea, prima ancora della teoria, del cosiddetto *Quarto Settore*, l'idea cioè che i corpi intermedi, nati e cresciuti per lo svolgimento di finalità lucrative e quindi puramente egoistiche (da perseguirsi nell'interesse degli investitori e quindi del "capitale"), debbano farsi altresì carico della considerazione degli interessi collettivi e dei fini sociali.⁷³

Non si tratta – è bene chiarirlo preliminarmente – di un richiamo, peraltro assolutamente ovvio e scontato, della necessità che le imprese, e quindi anche le grandi imprese azionarie, nello svolgimento delle loro attività si muovano nel rispetto delle norme imperative; ma si tratta, proprio perché quelle norme imperative non riescono nell'ormai ristretto e angusto ambito della sovranità degli stati nazionali a proteggere con la necessaria effettività gli interessi generali, del tentativo di fare direttamente carico alle organizzazioni societarie del perseguimento di fini di beneficio comune.

Si assiste ad un tentativo di privatizzazione dell'erogazione dei servizi che erano centrali per il *welfare* e che oggi mediante lo sviluppo del "Privato Sociale" riducono il carico amministrativo dello Stato.

⁷¹ F. GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio maggioritario*, cit., p. 264. Cfr. nello stesso senso A. VITTORIA, *Il Welfare oltre lo Stato*, cit., p. 94 s.

⁷² Di questi problemi si ritrova una autorevole eco nella dottrina della chiesa: dapprima, nella enciclica *Populorum progressio* emanata da Paolo VI il 26 marzo 1967 («il profitto come motivo essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell'economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali» sono da respingersi, come è da respingersi «l'imperialismo internazionale del danaro») e poi molto ampiamente nella enciclica di Francesco *Laudato si'* del 24 maggio 2015.

Su questa ultima v., nella prospettiva che più ci riguarda, A. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si'*, in *Società*, 2015, p. 1303 ss.

⁷³ Ne deriva la «importanza sempre crescente che vanno assumendo nelle società contemporanee i modelli di organizzazione dell'attività economica informati a logiche diverse da quella del profitto capitalistico. La stessa vicenda della crisi economica ha contribuito a fare emergere la maggiore 'resistenza' e sostenibilità di lungo periodo delle forme organizzative di stampo non strettamente lucrativo, come quelle che perseguono uno scopo mutualistico o cooperativo»: G. RESTA, *op. loc. cit.*

Come si avrà agio di vedere nei prossimi capitoli, è proprio nel *milieu* del Quarto Settore che mancano e si collocano i fenomeni delle BCorp, delle *Benefit Corporation*, delle società Benefit e delle altre figure più o meno affini.

Si può quindi concludere questa breve storia, iniziata dalle conseguenze delle due grandi rivoluzioni del XVIII e del XIX secolo, fissando un primo punto: gli istituti oggetto di questa tesi non sono solo il portato della complessità del nostro mondo, ma sono anche figli della crisi dell'età attuale.

CAPITOLO II

IL PROBLEMA E LE OPZIONI DI DISCIPLINA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il no profit tra associazioni e fondazioni. – 3. L'impresa sociale in Italia... – 4. (*segue*) e la *Social Enterprise*. – 5. Società e scopo comune: lucratività, mutualità, benefici sociali. – 6. Interesse sociale, responsabilità sociale di impresa e *Corporate Social Responsibility*. – 7. Elementi ideali dell'oggetto sociale e la possibilità per le società di atti a titolo gratuito. – 8. Investimento socialmente responsabile. – 9. No profit, for profit, for benefit.

1. È stato scritto che «ogni fenomeno associativo del mondo del diritto [...] riflette un interesse collettivo, che ne spiega la formazione. Tuttavia la grande varietà di questi fenomeni, e la estremamente vasta gamma di forme in cui essi si articolano, rende necessarie ulteriori distinzioni»⁷⁴.

Questo capitolo è finalizzato ad un'analisi del panorama normativo preesistente all'introduzione della società benefit in modo da capire la necessità di questo nuovo modello, approfondendo quali siano state le difficoltà, a livello normativo, della commistione del modello imprenditoriale e della finalità sociale. Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova sensibilità che ha portato anche le grandi imprese a prestare attenzione al fine sociale, dal momento che i consumatori (e quindi il mercato in generale) sono sempre più consapevoli delle conseguenze che le attività economiche producono sull'ambiente e, in generale, sulle implicazioni collettive della produzione di massa. Tale attenzione ha

⁷⁴ P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964, p. 10.

portato alla formazione di nuove opzioni di disciplina, sia sul suolo americano che su quello italiano, le quali però non hanno avuto la fortuna sperata nel campo applicativo. Infatti nonostante la dottrina maggioritaria si sia mostrata contraria a nuove forme societarie, c.d. “ibride”, ritenendo adeguate quelle esistenti, in molti hanno sottolineato i limiti delle tradizionali strutture.

Nei lavori preparatori che hanno portato alla introduzione nel nostro ordinamento delle *società benefit* si legge che tale modello è volto a promuovere «un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto» in quanto un simile istituto «non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio»⁷⁵.

In particolare, in questo capitolo si intende abbozzare un panorama degli istituti (e in particolare delle organizzazioni) che nei diversi sistemi giuridici oggetto della tesi, possono assumere rilievo dal punto di vista delle interferenze tra attività di impresa e finalità sociali e di beneficio comune (società cooperative, enti no profit).

Ciò servirà a tre scopi:

- (i) più in generale, sarà utile per capire come si collochino le *benefit corporation* e le società *benefit* nei rispettivi sistemi ordinamentali;
- (ii) più specificatamente, consentirà di misurare le differenze tra *benefit corporation* e società *benefit*, da un lato, e altri istituti e organizzazioni più o meno affini;
- (iii) infine, consentirà di vedere se la ragione che, come dinanzi rammentato, ha spinto alla introduzione in Italia del modello della *benefit corporation* (società *benefit*) rispondeva effettivamente ad una esigenza reale.

⁷⁵ Cfr. A.S. n. 1882, p. 2, consultabile al seguente indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314699.pdf>, e riprodotto in *Appendice*, sub n. 4.

2. Nel precedente capitolo⁷⁶ si è descritta l'emersione del ruolo del Terzo Settore in risposta alla crisi dello stato assistenziale, dovuto anche alla scarsità di quello che è stato definito "capitale sociale"⁷⁷.

Risulta ora necessario approfondire la regolamentazione degli enti senza scopo di lucro che sono i protagonisti del Terzo Settore.

Negli Stati Uniti con la locuzione *non-profit organizations* si fa riferimento alle organizzazioni formate per raggiungere un obiettivo, o una pluralità di obiettivi, diversi da quella che è tipica delle società, e cioè alla realizzazione di un profitto da distribuire ai "proprietari" (*owners*)⁷⁸.

Queste organizzazioni possono assumere forme diverse: dalle società di persone a quelle di capitali, e cioè con o senza personalità giuridica; possono quindi anche essere società che godono del beneficio della responsabilità limitata (*Limited Liability Corporation*, d'ora in avanti anche solo LLC); oppure essere organizzate in forma di *trust*. Ne discende quindi che si tratta di una nozione che non descrive una forma o una struttura organizzativa ma la sua finalità. In questo senso sono nette ed evidenti le analogie con la nostra categoria delle ONLUS, e cioè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Infatti in Italia le ONLUS possono assumere diverse forme giuridiche e cioè principalmente associazioni, comitati, fondazioni, ma anche cooperative.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460⁷⁹, per acquisire la

⁷⁶ V. *supra*, sub cap. I, par. 7.

⁷⁷ Va precisato che in questo caso con il termine "capitale sociale" non ci si riferisce al capitale di rischio di una società, e quindi alla nozione civilistica, ma alle risorse destinate al soddisfacimento delle esigenze e degli interessi della collettività. Per un'analisi più approfondita a riguardo cfr. J.S. COLEMAN, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in *American Journal of Sociology*, vol. 94, 1988, p. 95 ss.

⁷⁸ Con le espressioni "proprietà – proprietari" riferite alle organizzazioni non si intende evidentemente la proprietà in senso tecnico, ma quella di coloro che partecipano alla società come "*residual claimants*" e cioè nel senso utilizzato nella nota opera di A.A. BERLE – G.C. MEANS, *Società per azioni e proprietà privata*, Torino, 1966 (ed. or. *The Modern Corporation of Private Property*, New York, 1932), dove si teorizza la progressiva separazione nella moderna realtà societaria, perlomeno di un certo tipo e di certe dimensioni, dei due momenti fondamentali: del "controllo" e della "proprietà".

⁷⁹ D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante «*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*».

qualifica di ONLUS è necessario:

- (i) che lo statuto o l'atto costitutivo preveda espressamente che la organizzazione svolga un'attività di solidarietà sociale (in uno dei settori indicati al comma 1 del citato articolo⁸⁰) e non attività diverse da queste, se non strettamente connesse;
- (ii) che il perseguimento di finalità di solidarietà sociale sia esclusivo;
- (iii) che l'organizzazione si impegni a non distribuire, anche in modo indiretto, gli utili, bensì li impieghi per la realizzazione delle attività istituzionali.

Con il sopracitato decreto legislativo non si è disciplinato un nuovo modello giuridico, ma una categoria che ricomprende le organizzazioni che in qualità del loro scopo non lucrativo godono di un regime fiscale agevolato⁸¹.

Gli enti⁸² senza scopo di lucro sono disciplinati dal Libro I del codice civile. Questi a differenza di quelli disciplinati dal Libro V dello stesso, si caratterizzano per essere ontologicamente privi di finalità lucrative, anche se, è ormai pacifico che anch'essi possano, entro determinati limiti, svolgere attività d'impresa⁸³. Secondo l'impostazione oggi prevalente, infatti, i fini statutari di natura ideale o altruistica possono convivere con l'esercizio dell'attività

⁸⁰ Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 460/1997: «Lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

⁸¹ Artt. 12 ss. d.lgs. 460/1997. A riguardo v., per tutti, G. MARASÀ, *Disciplina degli enti «non profit»: profili commercialistici*, in *La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni*, Padova, 2005, p. 201 ss., spec. p. 209 ss.

⁸² Con tale espressione intendo riferirmi anche alle associazioni non riconosciute, come tali prive di finalità giuridica, e quindi a stretto rigore non "entificate".

⁸³ Il tema dello svolgimento dell'attività di impresa da parte di associazioni e fondazioni è stato negli ultimi decenni ampiamente studiato: per una prima informazione e per gli ulteriori necessari riferimenti si rinvia a P. RESCIGNO, *Persone e comunità*, cit., p. 421 ss. e A. ZOPPINI, *Le fondazioni*, cit., p.54 ss.

d'impresa solo nel caso in cui quest'ultima mantenga un ruolo strumentale rispetto al principale fine altruistico statutariamente perseguito.

Ne deriva che non ha senso tentare una distinzione fra enti profit ed enti non profit facendo riferimento solamente alla loro struttura (e quindi alla mera organizzazione dell'ente) e neppure al tipo di attività svolta, risulta, infatti, necessario distinguere lo scopo che viene perseguito dall'ente dall'attività che lo stesso svolge per realizzarlo. E allora «che cosa rende l'organizzazione no profit differente dalla sua alternativa for profit?»⁸⁴.

Per capirlo occorre soffermarsi su due fondamentali punti:

- (i) le organizzazioni non lucrative si caratterizzano per la necessaria assenza di lucro soggettivo il che comporta che fondatori, amministratori e associati non possano percepire né utili né vantaggi che soddisfino un loro interesse economico; questa assenza del fine di lucro soggettivo, garantita dal divieto di distribuzione degli utili (*non distribution constraint*)⁸⁵, è ormai nella prassi elemento caratterizzante;
- (ii) va sottolineato che le organizzazioni non lucrative vantano di sgravi fiscali (*tax privileges*).

Sono tali distinzioni che impediscono all'uno di avere la forma dell'altro e al secondo di avere la finalità del primo.

Parte della dottrina ritiene fondamentale sottolineare, riferendosi agli enti no profit, che «il loro rilievo è tratto connotante il profilo funzionale degli enti con scopo cd. ideale e non può essere, per ciò stesso, testimoniato da un requisito meramente negativo»⁸⁶ riferendosi al frequente “abuso” della mancata distribuzione degli utili come elemento caratterizzante.

⁸⁴ E.L. GLAESER, *The Governance of Not-for-Profit Organizations*, Chicago, 2003: «*What makes not-for profit organizations different from their for-profit alternatives?*».

⁸⁵ Che nel nostro ordinamento trova traduzione in precise regole del diritto positivo. Ci si riferisce agli artt. 3 della legge quadro sul volontariato (l. n. 266/1991) e 10 d.lgs. n. 460/1997, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (c.d. «decreto Zamagni»).

⁸⁶ In materia uno per tutti R. DI RAIMO, *Impresa, profitto e categorie dello spirito*, cit., p. 618 ss., in cui l'Autore sostiene che il mero requisito negativo definito «assenza di lucro» non possa essere considerato come l'elemento caratterizzante.

Nell'ambito delle predette organizzazioni del Libro I bisogna distinguere i due modelli quello a struttura associativa e quello a struttura fondazionale: da un lato le associazioni, che nascono da un *contratto* associativo, quindi *plurilaterale*⁸⁷, e danno vita ad un ente che opera attraverso organi associativi con poteri deliberativi; dall'altro le fondazioni, espressione di un *atto* di volontà *unilaterale* caratterizzate dalla fissità dello scopo (si tratta di un patrimonio al quale il fondatore ha impresso un destino)⁸⁸.

Negli ultimi anni si è assistito ad un profondo mutamento degli enti senza scopo di lucro, cresciuti vigorosamente in seno alla società civile, che si è realizzato lungo direttrici in gran parte estranee al modello delineato dal primo libro del codice civile. Il legislatore ha fronteggiato questi cambiamenti attraverso interventi normativi occasionali⁸⁹ finalizzati ad un assestamento dell'impianto normativo destinato a disciplinare gli enti senza scopo di lucro⁹⁰, con la conseguenza che, oggi, la realtà degli enti non profit non corrisponde più al quadro normativo previsto dal Codice Civile del 1942, connotato da una visione del fenomeno associativo ormai superata⁹¹.

Effettuando un confronto tra le organizzazioni non lucrative e la società benefit, oggetto specifico di questa trattazione, si evince che entrambi i modelli promuovono una finalità di natura non strettamente economica e in entrambi l'attività non è esercitata individualmente⁹²; ma divergono per la forma organizzativa tanto che non possono essere considerati complementari.

⁸⁷ La prima e più compiuta teorizzazione della categoria del contratto plurilaterale è dovuta a T. ASCARELLI del quale vedi *Il contratto plurilaterale*, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952, p. 97 ss., e, volendo, gli altri studi ivi raccolti a p. 157 e ss.

⁸⁸ G. RESTA (a cura di), *Le fondazioni. Prospettive italiane ed europee*, Napoli, 2014.

⁸⁹ G. IUDICA, *Presentazione*, nel *Codice degli enti non profit*, cit., p. XVIII.

⁹⁰ Ci riferiamo alle recenti modifiche apportate al testo costituzionale e non solo. Materie quali il volontariato e le cooperative sociali fanno ampio rinvio alla disciplina normativa regionale.

⁹¹ P. RESCIGNO, *Persone e comunità*, cit., spec. p. 434.

⁹² L'utilizzazione di questo avverbio "individualmente" merita una precisazione per quanto riguarda la figura della fondazione. Infatti, da un punto di vista strettamente formale, la fondazione, che è – come si è detto – un patrimonio finalizzato ad uno scopo ed eretto a persona giuridica, potrebbe essere considerata essa stessa "l'individuo" cui imputare l'attività preordinata al raggiungimento dello scopo. Questo evidentemente da un punto di vista tecnico-formale è difficilmente contestabile, e, tuttavia, non si deve trascurare il fatto che l'attività della fondazione interessa una cerchia più o meno ampia di soggetti, che sono

La società benefit, a differenza di questi modelli sopra descritti, non è vincolata al divieto di distribuzione degli utili; essa è anzi, come si è già accennato, una organizzazione che (seppure insieme allo scopo di beneficio comune) *deve* perseguire una finalità lucrativa, quantomeno in senso oggettivo⁹³. La concorrenza di questa duplice finalità (lo scopo lucrativo e lo scopo sociale) costituisce, per un verso, lo specifico tratto connotante la società benefit, e, per altro verso la fonte di quasi tutti i problemi interpretativi, anche a livello sistematico, di questo nuovo istituto: ma di ciò dovremo occuparci più in là.

La ragione economica di perseguire attività ideali attraverso una nuova forma societaria, che preveda la distribuzione degli utili, è quella di aumentare gli investimenti nel sociale poiché gli enti non lucrativi non riescono più, quantomeno da soli, a dare una risposta efficiente a livello complessivo per le ragioni già in precedenza illustrate⁹⁴. Si diffonde il convincimento che efficienza e bene comune possono procedere di pari passo.

3. Tuttavia è necessario sottolineare che il modello introdotto con la legge di stabilità del 2016, e oggetto della tesi, non è il primo caso con cui, nel nostro Paese, si permette all'attività d'impresa di perseguire un fine non strettamente economico.

Già con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, fu introdotta nel nostro ordinamento l'*impresa sociale*⁹⁵: una tipologia di impresa con finalità diverse

i destinatari dei risultati dell'esercizio di quella organizzazione. Poiché dunque anche nel caso della fondazione si ha a che fare con un numero, almeno potenzialmente, plurale di beneficiari mi sembra che l'affermazione del testo possa considerarsi giustificata.

D'altra parte, anche molti tipi di società – e tra questi quelli che a norma di legge possono essere utilizzati per organizzare la società benefit – possono in tutti i moderni diritti societari, ivi compreso quello italiano, configurarsi nella variante della società unipersonale.

⁹³ Sul punto cfr. meglio *infra*, sub cap. IV, par. 3. Sin da ora si noti che possono essere società benefit tanto le società lucrative (connotate quindi dalla concorrenza del lucro oggettivo e del lucro soggettivo) quanto le società a causa mutualistica (nelle quali pur non essendoci tendenzialmente un lucro soggettivo c'è comunque un lucro oggettivo).

⁹⁴ Cfr. *supra*, sub cap. I, par. 7 e questo paragrafo testo e nota 72.

⁹⁵ D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, recante «*Disciplina dell'impresa sociale a norma della l. 13 giugno 2005, n. 118*».

dal profitto. Con tale previsione si sancì la fondamentale distinzione tra il concetto di fare impresa e la finalità lucrativa.

L'esigenza, alla quale si tentò di dare risposta nel 2006 con il citato decreto legislativo, era molto avvertita in Italia, dove risultavano (e risultano) molto diffuse le organizzazioni che appartenevano al Terzo Settore cioè, come si è detto⁹⁶, quegli enti privati che perseguono finalità sociali di interesse generale o collettivo.

L'impresa sociale è stata introdotta come una qualifica giuridica che può essere assunta da organizzazioni imprenditoriali di qualsiasi forma e natura, compresi gli enti ecclesiastici e le confessioni religiose (tranne le pubbliche amministrazioni), che si prefiggono di perseguire un miglioramento sociale, purché rispettino i requisiti necessari previsti dalla legge⁹⁷. Per impresa sociale si intende quindi un'impresa (organizzata secondo i modelli mutualistici o lucrativi) in cui l'attività economica ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale.

Ne deriva che l'elemento discriminante per ottenere tale qualifica è che l'attività economica sia prodromica alla produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale; infatti, il tratto caratterizzante di questo modello è proprio l'assenza dello scopo di lucro, sancito dall'art. 3 del medesimo decreto, nonostante si possa trattare di organizzazioni in forma societaria⁹⁸.

Oltre al tratto caratterizzante, ovvero all'assenza di lucratività, le altre peculiarità di questo istituto sono il contenuto dell'atto costitutivo nel senso che deve esplicitare il carattere sociale dell'impresa⁹⁹, l'iscrizione della impresa in

⁹⁶ V. *supra*, sub par. 7.

⁹⁷ Art. 1, comma 1, d.lgs. 155/2006: «*possono acquistare la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e che hanno i requisiti degli articoli 2, 3 e 4*».

⁹⁸ Infatti, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 155/2016 stabilisce che è vietata la distribuzione degli utili, anche in forma indiretta, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. L'art. 13, poi, stabilisce che tale divieto debba ritenersi sussistere anche in caso di operazioni straordinarie (comma 1) e in caso di cessazione dell'attività di impresa (comma 13).

⁹⁹ Cfr. art. 5 del d.lgs. n. 155/2016.

apposita sezione del registro delle imprese e la utilizzazione obbligatoria nella denominazione della locuzione «impresa sociale».

L'innovazione più importante di questo decreto è la possibilità, anche e soprattutto, per le organizzazioni in forma di società di assumere tale qualifica. In tal modo, esse diventano (assieme alle società cooperative a mutualità prevalente che non hanno questa qualifica), il *trait d'union* fra il mondo profit e quello no profit. Anche se oggi il modello dell'impresa sociale è poco in uso tra le organizzazioni del libro V del codice civile¹⁰⁰.

Questo intervento legislativo a favore di un modello ibrido tra l'attività di impresa e il no profit si spiega osservando il diffondersi che si è verificato, a partire dagli anni Ottanta, di forme imprenditoriali e organizzative create per perseguire finalità sociali che operano all'interno del mercato concorrenziale.

Questo breve quadro dell'impresa sociale è funzionale ad un confronto tra questa e la società benefit, che mi pare fondamentale ai fini della comprensione della mancata fortuna della prima e della introduzione della seconda all'interno del nostro ordinamento.

La differenza principale la si ritrova nell'assenza dello scopo di lucro per le imprese sociali, mentre le società benefit restano comunque società lucrative, in senso stretto, o mutualistiche, e cioè società preordinate in ogni caso al perseguimento di uno scopo di lucro oggettivo. Ne deriva che, quando sono delle società a qualificarsi come impresa sociale, tra le due figure (e dunque l'impresa sociale e la società benefit) vi è identità sia nello scopo-mezzo dell'ente sia nelle forme organizzative prescelte; ciò che invece resta diverso è lo scopo-fine dal momento che l'impresa sociale non può essere lucrativa (come invece è la società benefit).

Inoltre, sussistono anche delle differenze sul piano delle agevolazioni in quanto l'impresa sociale ha la possibilità di limitare la responsabilità

¹⁰⁰ Infatti, nonostante sia stato previsto come applicabile «a tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile», ad oggi la maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali (di cui alla l. del 8 novembre 1991, n. 381).

patrimoniale e, in caso di insolvenza, viene sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (e, quindi, non al fallimento)¹⁰¹.

Bisogna concludere questo breve accenno alle imprese sociali in Italia sottolineando come esse non abbiano avuto un riscontro pratico e un successo commisurato alle attese¹⁰². È anzi probabile che la stessa successiva introduzione legislativa della (diversa) figura della società benefit possa essere stata pensata per fornire un modello più acconcio alle esigenze della pratica evidentemente rimaste non soddisfatte dalla disciplina della impresa sociale¹⁰³.

4. Trattando il modello giuridico dell'impresa sociale bisogna analizzare anche la nozione di *social enterprise*.

Nonostante l'assonanza con la impresa sociale di cui si è detto nel paragrafo precedente, si tratta di concetti che hanno assunto, proprio in ragione delle vicende legislative dei singoli sistemi normativi, significati oggi piuttosto diversi. Ed in vero, mentre nel nostro sistema ordinamentale per impresa sociale (quantomeno dopo il ricordato decreto legislativo) si intende un modello preciso per come definito e disciplinato da norme di diritto positivo, con il termine *social enterprise* si intende – in Italia ma prima ancora nel dibattito internazionale – qualsiasi attività d'impresa che persegue una finalità non esclusivamente lucrativa: «“*Social Enterprise*” is a loose term for business that aim to generate profits while advancing social goals»¹⁰⁴.

¹⁰¹ A. FICI, *La nozione e le formule giuridiche dell'impresa sociale*, in *Governo e organizzazione per l'impresa sociale*, a cura di C. Borzaga e L. Fazzi, Roma, 2008, p. 33.

¹⁰² Cfr., per tutti, G. BONFANTE, *Un nuovo “vestito” per l'impresa sociale?*, in *Impr. soc.*, 2-2013, p. 55 ss.

¹⁰³ Nel senso poi che la introduzione del modello della società benefit costituirà ulteriore ragione di messa in crisi della già non fortunata figura della “impresa sociale”, cfr. S. ZAMAGNI, *Se le società benefit mettono in fuorigioco le imprese sociali*, in *Vita. Non profit magazine*, del 1° marzo 2016, p. 19, e, più diffusamente, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, *Le società benefit (parte II). In requiem alle imprese sociali*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 31 luglio 2016, *passim*.

¹⁰⁴ A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, Indianapolis, 2011, p. 1357.

Ciò detto si deve tenere presente che individuare i tratti caratteristici della *social enterprise* (o impresa sociale, svincolata dal dato di diritto positivo) «costituisce un compito assai arduo, poiché non esiste nella letteratura economica o giuridica una definizione universalmente accolta di impresa sociale, nonostante questo fenomeno rappresenti ormai una importante realtà non solo in Italia ma anche in Europa»¹⁰⁵. In termini necessariamente generali, possiamo allora dire che si tratta di una concezione di impresa caratterizzata da un nuovo spirito sociale combinato ad una nuova tendenza economica che tiene in considerazione esperienze passate e riflette una tendenza che coinvolge, oggi, l'emersione del Quarto Settore, che si sviluppa e si realizza in molteplici forme che tentano di combinare i modelli tradizionali con le innovative pratiche economiche che prestano una particolare attenzione al sociale¹⁰⁶. O meglio, il definitivo superamento delle tradizionali modalità di fare impresa.

Importante è poi sottolineare che la definizione del concetto di *social enterprise* negli Stati Uniti è duplice.

Per un verso, si intende far riferimento, soprattutto in ambito accademico, ad organizzazioni for profit che sono propense ad attività di beneficio comune (e in questo senso si avrebbe a che fare con modelli dalle finalità ibride): si parla in questo caso di *social enterprise for profit* e, come si avrà modo di vedere meglio nel proseguo, nell'ambito delle *social enterprise for profit* debbono ricondursi tutte le *benefit corporation* statunitensi.

Per altro verso, a livello pratico e cioè essenzialmente tra gli operatori e i professionisti, si fa riferimento ad organizzazioni no profit, e, allora, si potrà parlare, più in particolare, di *social enterprise not for profit*.

Ora, a ben vedere, una simile duplice accezione di *social enterprise* si rintraccia anche negli usi che della locuzione si fanno in Europa, dove vi sono due scuole di pensiero: l'una ritiene che l'impresa sociale appartenga al Terzo

¹⁰⁵ M. CAPECCHI, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla "impresa sociale"*, Padova, 2005, p. 55.

¹⁰⁶ Una tra le più note *social enterprise* è Alliance che si definisce l'organizzazione che capeggia il movimento dell'impresa sociale che ha l'obiettivo di unire comunità no profit e investitori per migliorare strategie di guadagno.

Settore con la conseguenza che ricadrebbe tutta nell'ambito del no profit, mentre l'altra la inquadra come una impresa vera e propria (e quindi con il carattere della economicità e soprattutto della lucratività, quantomeno oggettiva), la quale presti al contempo particolare attenzione all'impatto sociale della sua attività produttiva¹⁰⁷.

Inoltre, la sfera istituzionale delle *social enterprise* in Europa è riferita a servizi statali o sociali, anche se va specificato che il supporto istituzionale è legato più ai singoli governi che all'Unione Europea¹⁰⁸, mentre negli Stati Uniti è prevalentemente oggetto delle organizzazioni private.

Fatte queste preliminari precisazioni, è necessario chiarire che nel seguito della presente trattazione è mia intenzione riferirmi alla *social enterprise*, sia statunitense che europea, per intendere stipulativamente quelle organizzazioni che generano profitti perseguendo obbiettivi sociali.

Sul piano dei diritti positivi, si può aggiungere che il modello della *social enterprise*, in senso lucrativo, ha ottenuto riconoscimento legislativo in diversi ordinamenti¹⁰⁹. Questo modello è finalizzato a fondere i principi di sostenibilità sociale e ambientale all'interno dell'attività impresa attraverso la creazione di nuove forme organizzative, definibili dei veri e propri ibridi¹¹⁰. Si potrebbe affermare che questi modelli creano una ricchezza, laddove va però sottolineato che si tratta di una ricchezza condivisa.

Possiamo quindi concludere che la società benefit appartiene in fondo a quel variegato e composito fenomeno cui si è dato nome di *social enterprise for*

¹⁰⁷ Cfr. J.A. KERLIN, *Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences*, in *Voluntas* (International Journal of Voluntary and Nonprofit organizations), September 2006, n. 17, p. 247 ss.

¹⁰⁸ Tuttavia va fatto presente che l'Unione Europea ha stanziato dei supporti finanziari per gli stati membri che si impegnano a promuovere lo sviluppo delle imprese sociali (tale è il caso dell'Irlanda).

¹⁰⁹ La *social enterprise* supera le obiezioni che in passato sono state mosse nei confronti della Progressive Corporate Law in quanto è la volontà dei soci-proprietari a stabilire che la società sia impegnata nel sociale.

¹¹⁰ Per un'analisi comparativa delle caratteristiche delle principali forme organizzative introdotte si veda C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, in *Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities*, Cambridge, 2015.

profit; naturalmente, è appena il caso di aggiungerlo a questo punto, da intendersi non nel senso di impresa sociale per come positivamente disciplinata in Italia.

5. Il discorso sin qui fatto ci conduce necessariamente a toccare il tema, assai vasto, dei rapporti tra *società* (intesa – ben si intenda – come *company* o *corporation* e non come *society*) e *finalità di interesse generale o di beneficio comune*.

Come è noto, la visione tradizionale, che nel nostro sistema trovava rappresentazione nel sistema del codice civile del 1942, contrapponeva forme organizzative preordinate allo svolgimento di *attività ideali* e al perseguimento di *finalità “altruistiche”* (e cioè gli enti del libro I)¹¹¹ a modelli per lo svolgimento di *attività economiche* (produttive di nuova ricchezza) e per il perseguimento di *finalità “egoistiche”* (disciplinati nell’ambito del libro V).

Nel sistema codicistico le società venivano appunto definite in ragione dell’essere strumentali allo “*esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili*” (art. 2247 cod. civ.).

Ovviamente, già in quel contesto le cose risultavano essere alquanto più complicate. Basti solo pensare alla circostanza che accanto ai tipi delle società così dette lucrative, disciplinate nel titolo V del libro V del codice, il successivo titolo VI del medesimo libro prevedeva altre “società” non più a causa lucrativa ma a causa mutualistica: le società cooperative e le mutue assicuratrici. Le società risultavano quindi caratterizzate o dallo scopo di lucro o dallo scopo mutualistico: mentre con il primo ci si propone di destinare i proventi dell’attività economica esercitata ai soci; il secondo, non definito dalla normativa civilistica, si sostanzia nel fornire ai soci beni e servizi e quindi un vantaggio economico diretto¹¹².

¹¹¹ Richiamati *supra*, *sub* par. 2 di questo cap.

¹¹² Lo scopo mutualistico dei soci delle società cooperative non è dunque quello di percepire degli utili, bensì quello di trarre dall’esercizio dell’impresa un «vantaggio patrimoniale» che sia o un risparmio sul corrispettivo che pagano per beni o dei servizi che ottengono dalla cooperativa o una maggiore remunerazione del proprio lavoro che prestano

Inoltre, l'art. 2615-*ter* cod. civ. (successivamente introdotto con l. 5 dicembre 1978, n. 787) consentiva l'utilizzazione di alcuni tipi di società di cui al titolo V per lo svolgimento di scopi consortili: alle società lucrative e cooperative si affiancavano, così, quelle *consortili*, le cui finalità in termini generali possono essere assimilate a quelle mutualistiche.

Non è questa evidentemente la sede per ricostruire nel dettaglio l'articolato dibattito che da una tale sistemazione scaturì, ma è invece importante sottolineare come già quel sistema aprisse la possibilità di utilizzare i modelli delle società commerciali (tipicamente pensati per il perseguimento di finalità lucrative anche in senso soggettivo) al fine di realizzare scopi più ampi.

Si apriva quindi il campo al dibattito sulla eterogenesi dei fini delle società; dibattito rafforzato e ravvivato nella misura in cui in progresso di tempo la fortuna dei modelli organizzativi societari, e in particolare di quello più sofisticato rappresentato dalla società per azioni, fece sì che alla società si tendeva a fare ricorso anche per organizzare e gestire attività prive addirittura dei requisiti dell'attività di impresa e, tra questi, anzitutto quello della "economicità della attività" (art. 2082 cod. civ.)¹¹³.

La legislazione speciale fornì esemplari di società costituite con oggetti sociali che le rendevano istituzionalmente preordinate al perseguimento di attività non economiche come, ad esempio, il salvataggio di (altre) imprese in crisi: una finalità di puro beneficio comune.

D'altra parte, con la riforma organica delle società del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la originaria disciplina delle società cooperative fu profondamente trasformata nel senso di rendere quel modello in qualche misura

a favore della cooperativa. «In quanto i soci sono tali non in funzione del generico intento lucrativo ma in funzione di uno specifico bisogno economico comune anche ad altri (o meglio proprio anche di altri) e in quanto è tale specifico bisogno a essere soddisfatto dalla partecipazione sociale, si spiega che la struttura associativa sia atteggiata, dal legislatore, in modo da consentire la partecipazione al rapporto di altri portatori dello stesso bisogno»: G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in (*Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, vol. II, Torino, 1960, p. 1187, e ora in) *Scritti giuridici*, vol. II, p. 494 ss. (da cui cito).

¹¹³ Cfr. per tutti G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in (*Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151 ss., e ora in) *Scritti giuridici*, tomo I, Milano, 1992, p. 709 ss., da cui cito; e G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit.

più vicino a quello lucrativo, come dimostra la introduzione della variante delle società cooperative a mutualità non prevalente quale contrapposta a quella delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 cod. civ.)¹¹⁴.

Anche in altri paesi si assiste, d'altro canto, ad un processo di evoluzione legislativa tendente a creare forme giuridiche di società con scopo lucrativo che diremmo, in prima approssimazione, "attenuato".

Ci si riferisce, in particolare, negli Stati Uniti alla *Low-profit limited liability company*; nel Regno Unito alla *Community Interest Company* e in Canada alla *Community Contribution Company*.

I. Quanto alla prima, nel 2008 in Vermont è stato introdotto tale modello di impresa societaria poi diffusosi in altri diritti societari americani e oggi presente in nove degli Stati Uniti d'America: Illinois, Louisiana, Maine, Michigan, North Carolina, Rhode Island, Utah e Wyoming (oltre al Vermont). La *Low-profit limited liability company* (abbreviata in: L3C) è una società a responsabilità limitata (*Limited liability company LLC*) con un'anima no profit (*the for-profit with a nonprofit soul*¹¹⁵). Secondo i suoi promotori questa società combina le migliori caratteristiche societarie con una coscienza sociale. Una LLC per diventare una L3C deve rispondere a tre requisiti: deve perseguire uno o più scopi socialmente utili e non deve avere come scopo primario quello lucrativo né deve assecondare scopi politici¹¹⁶. I soci della L3C accettano di percepire utili più contenuti a fronte del perseguimento di un beneficio sociale. Si pone una questione relativa alla possibilità da parte dei controllori di influenzare il programma relativo al perseguimento dell'obiettivo sociale.

«La loro funzione è quella di attrarre i c.d. *Program-Related Investment* (PRI) di fondazioni private che, ai sensi del *Tax Reform Act* del 1969, devono devolvere ogni anno il 5% dei loro utili ad attività senza scopo di lucro per poter

¹¹⁴ Con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 48, è stata data attuazione alla disciplina comunitaria che ha previsto la "*società cooperativa europea*", che, a differenza della *società* (per azioni) *europea*, può essere costituita anche tra persone fisiche residenti in almeno due Stati comunitari.

¹¹⁵ Cfr. <https://americansforcommunitydevelopment.org>

¹¹⁶ A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 1367.

ottenere agevolazioni fiscali»¹¹⁷. Inoltre per quanto riguarda l'agevolazione fiscale bisogna affermare che fino ad oggi l'IRS (*Internal Revenue Service*) non ha riconosciuto a questo modello societario nessun tipo di agevolazione fiscale. La normativa di attuazione è stata minima, diciamo che è rimasta a livello contrattuale.

II. Quanto alla *Community Interest Company* (CIC), essa rappresenta un tipo di società, introdotta con il *Companies Act* del 2004¹¹⁸, progettata appositamente per venire incontro alle necessità delle imprese sociali che mirano ad utilizzare i loro beni e i loro profitti per il perseguimento di finalità sociali o comunque di un beneficio generale¹¹⁹.

Ai fini della qualificazione della fattispecie, i due profili chiave delle CIC sono il *test dell'interesse per la comunità* e l'*asset lock*: il primo si ha quando è ragionevole credere che l'attività della società sia finalizzata al "beneficio della comunità", ossia ad un *beneficio comune*; con il secondo, invece, si intende far riferimento al fatto che la destinazione degli utili sia vincolata al perseguimento del suddetto beneficio (tanto che il ritorno previsto per gli azionisti è del medesimo ammontare del loro iniziale investimento). A tale ultimo proposito è per noi particolarmente utile rilevare che le CIC, che pure possono assumere la forma di *company limited by guarantee* o *company limited by shares*, «hanno forti limiti nella distribuzione degli utili. Infatti, nella prima forma non è permesso distribuirne, mentre nella seconda gli utili possono essere distribuiti entro i limiti previsti dalla legge (il 35% degli utili distribuibili)»¹²⁰.

Il controllo sull'effettivo perseguimento del beneficio comune è affidato ad una apposita Autorità pubblica indipendente che assume un ruolo analogo a quello degli avvocati di Stato che si occupano di *charity*¹²¹.

¹¹⁷ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 1143.

¹¹⁸ *The Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004*, c. 27, §26, adottato sotto il governo di Tony Blair (consultabile al sito: http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2005/1788/pdfs/ukxi_20051788_en.pdf).

¹¹⁹ Cfr. A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 1374; <http://www.cicassociation.org.uk/about/what-is-a-cic>.

¹²⁰ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1155.

¹²¹ Negli Stati Uniti, invece, tale controllo è affidato all'Internal Revenue Service.

III. Quanto, infine, alla *Community Contribution Company* (C3 or CCC), essa rappresenta il nuovo modello ibrido pensato e realizzato dal *British Columbia Provincial Government* nel marzo 2012. Questo modello è stato creato imitando quello della *Community Interest Company* inglese, e come questa è un modello destinato ad un'organizzazione che ha una sua propria economicità, e che quindi è finalizzata alla realizzazione di profitti e che quindi non rientra nella categoria del *no profit*. Come per la CIC, anche per la C3, è previsto un limite per la distribuzione degli utili agli investitori in modo da permettere al capitale sociale di essere destinato a fini "caritatevoli" (e cioè, in sostanza, di beneficio comune).

Momento importante della disciplina è rappresentato dalla rendicontazione annuale obbligatoria che garantisce la trasparenza nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Questi tre modelli brevemente analizzati sono stati introdotti per colmare il *gap* tra profit e no profit in modo da facilitare gli investimenti in organizzazioni che svolgono attività di beneficio sociale (o comune che dir si voglia)¹²², ed in questo senso può, sin da ora, rilevarsi una perfetta analogia con le benefit corporation e con le società benefit, dalle quali, tuttavia, mi pare che si distinguano per il già richiamato *non distribution constraint*, e cioè il vincolo e il limite della distribuzione degli utili (che, come si vedrà, non ricorre nella disciplina delle tipologie societarie oggetto di questa tesi).

6. Il paragrafo precedente è servito a passare in rassegna quelle forme societarie, o più in generale organizzative, disciplinate in diversi ordinamenti per tentare di coniugare (ivi incoraggiare) il perseguimento di interessi collettivi, comuni o sociali, che dir si vogliano, insieme allo svolgimento di attività d'impresa e quindi attività economiche produttive di nuova ricchezza.

Tuttavia, anche con riferimento alle "ordinarie", "normali" società di capitali si è da sempre posto il tradizionale tema della determinazione

¹²² Cfr. <http://www.fin.gov.bc.ca/prs/ccc/>;
<http://www.centreforsocialenterprise.com/community-contribution-companies/>.

dell'interesse che esse dovessero perseguire: il c.d. interesse della società o *interesse sociale* (in questo caso evidentemente da intendersi come riferito all'impresa organizzata in forma societaria, e non alla collettività dei consociati), nel senso cioè che da subito emerse il rilievo che le stesse potevano avere per la collettività e quindi la rilevanza della loro funzione sociale.

In particolare è a seguito della seconda rivoluzione industriale che si assiste all'emersione delle grandi *corporations*: il diffondersi del modello della grande impresa, che in quanto tale ha un forte potere economico di mercato, porta all'idea che tale soggetto possa supplire alle carenze dello Stato nell'erogazione di beni e servizi al pubblico. Ed è appunto in questo panorama che va inserita la predetta *querelle* sulla determinazione dell'interesse sociale, e, quindi, su quali debbano essere gli interessi che la società deve selezionare, prima, e perseguire, poi, nel suo esercizio.

È noto che al proposito si possono individuare due scuole di pensiero: la teoria istituzionalista e la teoria contrattualista; entrambe volte a chiarire il significato di interesse sociale¹²³.

La teoria istituzionalista vede l'impresa come una istituzione al servizio dell'intera società e, quindi, promotrice di interessi altri rispetto a quelli dei singoli azionisti. Fondatore di tale teoria è tradizionalmente considerato Walter Rathenau¹²⁴, il quale riteneva che «l'impresa di grandi dimensioni, staccandosi dai soci-proprietari e dai loro interessi privati, viene ad assumere rilevanza propria, come elemento dell'economia collettiva. Essa deve essere lasciata libera di perseguire i propri fini, che sono quelli di costruire ricchezza per la comunità»¹²⁵.

¹²³ Per una più approfondita e ormai classica ricostruzione del dibattito e delle varie posizioni v. P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 13 ss.

¹²⁴ Il quale, agli azionisti che si lamentavano per non aver conseguito utili a seguito del loro investimento, rispose che «la società non esisteva per distribuire dividendi a lorsignori, ma per far andare i battelli sul Reno», cfr. A. ASQUINI, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959.

¹²⁵ Così P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 18.

Le principali opere di W. RATHENAU in argomento, tradotte in italiano, sono: *L'economia nuova*, Bari, 1922, e *La realtà delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 618.

La teoria contrattualista, invece, valorizza il carattere privatistico del rapporto sociale, e cioè del rapporto originato dal “contratto di società” (dove il nome contrattualista), e quindi intende l’interesse sociale come l’interesse comune dei soci. In tale concezione, l’oggetto sociale risulta essere strumentale al perseguimento della finalità della distribuzione dei profitti conseguiti tra gli azionisti che è ritenuto il fine ultimo.

Emblematiche delle due concezioni sinteticamente richiamate sono le posizioni di Berle¹²⁶ e Dodd¹²⁷ che emergono in un noto dibattito, svoltosi intorno agli anni ‘30¹²⁸.

Berle sosteneva che i *managers*, e quindi anzitutto i *directors* (amministratori), dovessero operare nel solo interesse degli *shareholders*¹²⁹, secondo la impostazione che precedentemente abbiamo detto essere propria della teoria contrattualista.

Dodd¹³⁰, invece, affermava che rientrava tra i doveri degli amministratori tener conto degli interessi della categoria, più ampia, degli *stakeholders*, in quanto la società andava appunto vista come una *istituzione* economica che deve esplicitare un servizio sociale, oltre ad adempiere alla funzione di produrre utili da distribuire tra i soci (e quindi a remunerare il loro investimento)¹³¹.

¹²⁶ Adolf Augustus Berle (1895-1971).

¹²⁷ Edwin Merrick Dodd (1888-1951).

¹²⁸ La sensibilità per la tematica dell’interesse sociale si è molto acuita a seguito della grande crisi del 1929, che ha evidenziato come la grande impresa (la *corporation*) non solo come un’organizzazione volta al profitto, ma come un’organizzazione inscindibilmente legata al suo contesto socioeconomico che influenza e da cui viene, a sua volta, influenzata. Nasce una corrente di pensiero per la quale il successo commerciale e il raggiungimento di benefici nel lungo periodo sono strettamente collegati ad un atteggiamento “responsabile” non solo nei confronti del mercato e dei dipendenti, ma anche nei confronti dell’ambiente e dei consumatori.

¹²⁹ A.A. BERLE JR, *Corporate Powers as Powers in Trust*, in 44 (1931) *Harvard Law Review*, p. 1049: «*All powers granted to a corporation or to the management [...] are necessarily and at all times exercisable only for the ratable benefit of all the shareholders as their interest appears*».

¹³⁰ E. MERRICK DODD JR, *For Whom Are Corporate Managers Trustees?*, in 45 *Harvard Law Review*, 1932 p. 1148: «*A view of the business corporation as an economic institution which has a social service as well as a profit-making function*».

¹³¹ P.G. JAEGER, *L’interesse sociale*, cit., p. 64.

A Dodd replicò Berle sostenendo che, non essendoci indicazioni specifiche riguardo al perseguimento di una finalità generale in capo alle società, non era possibile conferire agli amministratori di una così ampia discrezionalità¹³². Negli anni a seguire Berle rivide la sua posizione argomentando a favore di una gamma più ampia di obblighi per la società¹³³.

Tale dibattito si svolge, ovviamente, anche in Italia¹³⁴ dove, almeno dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, le concezioni più o meno marcatamente istituzionaliste tendono a non trovare accoglienza tra i giuristi in ragione della «rigidità del contrattualismo societario italiano»¹³⁵, che si era sviluppato in una ottica di neutralità politica e che era orientato ad escludere che nella disciplina delle società per azioni, e quindi dei più grandi complessi produttivi del Paese, potessero trovare posto interessi ulteriori e diversi da quelli dei loro soci. Come infatti afferma autorevolmente Jaeger, «la dottrina italiana posteriore al 1942... è pressoché unanime nel prendere posizione contro le tendenze istituzionaliste»¹³⁶. Va però ricordato che Giuseppe Auletta «metteva in guardia contro le versioni formalistiche del contrattualismo che portavano a legittimare, come espressione della libertà contrattuale, qualsiasi volontà espressa dai gruppi di comando interno... *“non vi è dubbio che la vita delle imprese sociali, in particolare quella delle grandissime imprese, investa un interesse generale essenziale, quello del massimo possibile di effettivo*

¹³² A.A. BERLE JR, *For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note*, in 45 *Harvard Law Review*, 1932, p. 1367 s.: «I submit that you cannot abandon emphasis on “the view that business corporations exist for the sole purpose of making profits for their stock-holders” until such time as you are prepared to offer a clear and reasonably enforceable scheme of responsibilities to someone else. [...] Otherwise the economic power now mobilized and massed under the corporate form, in the hands of a few thousand directors, and the few hundred individuals holding “control” is simply handed over, weakly, to the present administrators with a pious wish that something nice will come out of it all».

¹³³ Cfr., anche per i necessari riferimenti, A. PAGE – R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 1358.

¹³⁴ Inoltre va tenuto presente che nel codice civile del 1942 era richiamato più volte l'interesse sociale in riferimento alle disposizioni che regolano le società per azioni, v. l'art. 2373 (che tratta l'interesse in conflitto con quello proprio della società) e l'art. 2441 (che al comma 5 fa riferimento all'interesse della società).

¹³⁵ M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. Orizzonti del diritto commerciale*, 2013, p. 13.

¹³⁶ P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 80.

impiego delle risorse potenziali per il massimo possibile di produzione e, quindi, di tenore di vita”»¹³⁷.

In ogni caso, anche nel secondo dopoguerra, il paradigma dell’interesse sociale continua a godere di una immensa fortuna nel dibattito dottrinario. Si assiste alla utilizzazione di tale schema concettuale per dare soluzione a tante specifiche questioni interpretative del diritto societario. Per esempio per stabilire in quale misura fosse legittimo comprimere il diritto al dividendo dell’azionista in nome dell’interesse dell’impresa (societaria) all’autofinanziamento¹³⁸.

Ora è pur sempre nel dibattito sull’interesse sociale che in qualche modo deve inserirsi la emersione della teoria della c.d. *Corporate Social Responsibility* (CSR). Essa chiaramente si sviluppa all’interno della *Corporate Law* statunitense, intesa come disciplina delle grandi imprese, sul filone di quella che è solita esser definita *Progressive Corporate Law*¹³⁹, e cioè una utilizzazione dei modelli di diritto societario al fine di realizzare la sostenibilità delle imprese.

In particolare, il concetto di *Corporate Social Responsibility* emerse negli anni Settanta del secolo scorso. Con la crisi del modello fordista di produzione industriale, dovuto ad un aumento sempre maggiore della concorrenza di mercato e in conseguenza del diffondersi di beni di massa a prezzi sempre più contenuti (anche in ragione della mondializzazione dell’economia), iniziò a diffondersi e crescere una attenzione e ricerca da parte delle stesse imprese nel fornire risposta a interessi diversi rispetto alla semplice riduzione del prezzo dei prodotti. D’altronde, lo stesso mercato, e quindi i consumatori, iniziarono a orientare le loro scelte non solo in funzione del prezzo,

¹³⁷ M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa*, cit., p. 13; G. AULETTA, *L’ordinamento delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1961, p. 1 ss.

¹³⁸ Per una trattazione approfondita del dibattito sull’interesse sociale nel nostro ordinamento v.: T. ASCARELLI, *Interesse sociale e interesse comune nel voto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1951, p. 1145 ss.; A. ASQUINI, *I battelli del Reno*, cit.; B. LIBONATI, *Riflessioni su «L’interesse sociale» di Pier Giusto Jaeger*, in *L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Milano, 2010 (atti del convegno, Milano 9 ottobre 2009), p.76).

¹³⁹ La dizione *Progressive Corporate Law* è utilizzata come titolo del volume che può essere considerato il manifesto di tale scuola di pensiero giuridico: vedi L.E. MITCHELL, *Progressive Corporate Law*, Boulder, 1995.

ma anche in ragione della valutazione delle modalità di produzione e di altri profili legati a condotte socialmente responsabili dell'impresa produttrice.

L'espressione *Corporate Social Responsibility*, di cui ancora ad oggi non è possibile rintracciare una nozione chiara e universalmente accettata, ha origine in un saggio di Howard B. Bowen, del 1953, in cui egli scrive che «*la responsabilità sociale degli uomini d'affari consiste nell'obbligo di perseguire quelle politiche e di adottare quelle linee di azione che sono desiderabili rispetto agli obiettivi e ai valori della nostra società*»¹⁴⁰.

Si può quindi far riferimento alla CSR come a quella teoria della che prevede di porre in capo all'impresa, ancor prima del perseguimento della massimizzazione del profitto degli investitori, il dovere di monitorare il proprio operato al fine di evitare ogni impatto negativo sulla società e sull'ambiente contribuendo al benessere di ogni gruppo di *stakeholders*. Si diffonde l'idea che il *business*, e cioè tecnicamente l'attività d'impresa, e la collettività sono interdipendenti e che, dunque, l'impresa è tenuta a creare valore e opportunità per entrambe le parti.

Robert W. Ackerman della Harvard Business School ha usato i termini *corporate responsibility* e *corporate social responsibility* richiedendo una più efficace reazione dell'universo imprenditoriale ad un ambiente sociale dinamico¹⁴¹. Per Ackerman si trattava di un problema manageriale, piuttosto che etico o ideologico, visto che le questioni sociali erano inestricabilmente legate alle funzioni operative del business e ai processi decisionali del management.

In materia si sviluppò un dibattito, o meglio potremmo dire si protrasse la *querelle* di cui sopra tra teorie istituzionaliste e teorie contrattualiste.

Da un lato Milton Friedman sosteneva che la responsabilità sociale

¹⁴⁰ H.B. BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, 1953, p. 6: «the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society». Per vero la tematica era affrontata già da tempo, come dimostra l'articolo di W.B. DONHAM, *The Social Significance of Business*, in *5 Harvard Business Review*, 1927, p. 406 ss.

¹⁴¹ In merito cfr. R.W. ACKERMAN, *How Companies Respond to Social Demands*, in *51 Harvard Business Review*, 1973, p. 88–98.

dell'impresa fosse solo quella utilizzare le proprie risorse e impegnarsi in attività volte ad aumentarne i profitti rispettando le “regole del gioco”, cioè senza inganni in una concorrenza leale¹⁴²; di opinione opposta era Frederick il quale sosteneva che la responsabilità sociale implica che le risorse della società debbano essere utilizzate al fine di soddisfare le aspettative del pubblico, esse dovrebbero migliorare il benessere socio-economico¹⁴³. Principio che viene ribadito qualche anno dopo anche da Keith Davis¹⁴⁴ che sostiene che la responsabilità sociale dell'impresa si attua nel momento in cui questa travalica l'impegno che deve perseguire *ex lege*.

Oggi giorno ogni società che vuole avere il primato nella CSR deve focalizzare la sua attenzione nell'elaborare strategie che abbiano responsabilità economiche, legali, etiche e filantropiche (si tratta della c.d. *Carroll's pyramid of responsibilities*¹⁴⁵) e questa attenzione si è andata sempre più diffondendo in quanto si è sviluppata l'idea che sia un «dovere dell'impresa valutare, nell'ambito del processo di decision-making, gli effetti delle proprie scelte sul sistema sociale esterno in modo da ottenere, insieme ai tradizionali profitti a cui l'impresa ambisce, anche benefici sociali»¹⁴⁶.

In Italia tale dibattito si sviluppa negli anni Novanta¹⁴⁷ quando questo

¹⁴² M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility Is to Increase Its Profits* (September 13, 1970), in *The New York Magazine*. L'autore sostiene che «*there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud*».

¹⁴³ W.C. FREDERICK, *The Growing Concern over Business Responsibility*, in *California Management Review* 2/4, 1960, p. 54 ss.

¹⁴⁴ K. DAVIS, *Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities*, in *California Management Review*, 1960, p. 70 ss.

¹⁴⁵ Archie B. Carroll elaborò una definizione quadripartita della responsabilità sociale nel 1979. Successivamente, nel 1991, precisò che i quattro tipi di responsabilità d'impresa da lui individuati vanno ordinati in maniera gerarchica secondo una “piramide delle responsabilità”.

¹⁴⁶ K. DAVIS, *The Case For and Against Business Assumption of Social Responsibilities*, in *Academy of Management Journal*, June 1973, vol. 16, n. 2., p. 312 ss.

¹⁴⁷ Un modello di impresa socialmente responsabile sul territorio nazionale può farsi risalire a metà del 900 quando Adriano Olivetti subentrò al padre nella gestione della Olivetti. La sua visione del ruolo dell'impresa lo portò ad occuparsi anche di problematiche sociali, per lui l'impresa rappresentava il motore principale dello sviluppo locale, a dimostrazione di questo si può far riferimento alle particolari politiche del lavoro (vennero previsti regimi speciali per le donne madri), all'attenzione per le soluzioni architettoniche,

tema riscuote interesse in ambito istituzionale, manageriale e accademico grazie ad autori quali Sacconi e Zamagni¹⁴⁸.

La ragione alla base dell'emersione di tale fenomeno è da ritrovarsi nella fioritura, nel corso dell'ultimo mezzo secolo, degli enti non profit. Infatti le pratiche proprie della responsabilità sociale d'impresa sono le stesse che sottostanno all'emersione del terzo settore (che negli ultimi anni stanno penetrando anche nella logica delle aziende for profit) e, anche, nel concetto di responsabilità sociale del consumatore.

La differenza tra *benefit corporation* e *Corporate Social Responsibility* risiede, quindi, nel fatto che mentre la prima viene sottoposta a dei controlli, la seconda è una scelta autonoma e volontaria dell'impresa e non è sottoposta a controlli¹⁴⁹, infatti la CSR, che è «implementata – generalmente – su base volontaria, attribuisce alle società il “dovere morale” di considerare anche la tutela dell'ambiente e gli interessi degli *stakeholder*, tuttavia, tale dovere resta incidentale rispetto allo scopo di lucro»¹⁵⁰. Appurato ciò va detto che la diffusione della *benefit corporation* è sicuramente “figlia” di un movimento più ampio quale la responsabilità sociale di impresa.

all'impatto urbanistico e al decoro dell'edilizia dei suoi stabilimenti. Per una prima informazione sul tema cfr. www.storiaolivetti.it. L'Olivetti rimase attiva fino 1971, rappresentò un modello di impresa d'avanguardia in quegli anni in cui le imprese perseguivano la massimizzazione del profitto sulla scia del fordismo.

¹⁴⁸ Di questi autori molte sono le opere in materia. Tra cui: S. ZAMAGNI, *La responsabilità sociale dell'impresa: presupposti etici e ragioni economiche*, in *Il Ponte*, Anno LIX nn. 10-11; ID., *L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione*, in *Notizie di Politeia*, Anno XIX, n. 72, pp. 28-42; ID., *L'ancoraggio etico della responsabilità sociale d'impresa e la critica alla rsi*, *Working Paper*, AICCON, n. 1, 2004; e di L. SACCONI, vedi per tutte, *Responsabilità sociale come governance allargata d'impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, in *Diritto ed Economia*, 2004.

¹⁴⁹ A tal proposito la Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel Documento del 15 maggio 2016 definiscono la *Benefit corporation* come una società che fa *Corporate Social Responsibility con commitment*. A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit.

¹⁵⁰ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 4-5 2016, p. 1135.

7. Chiarito il significato di responsabilità sociale d'impresa in termini di maggiore attenzione nella limitazione delle esternalità negative nei processi produttivi e di riflesso una più ampia considerazione degli interessi degli *stakeholder* da parte degli amministratori, mi pare comunque necessario approfondire la tematica, evidentemente strettamente connessa, relativa alla possibilità per una società a causa lucrativa (o anche mutualistica) di porre in essere atti a titolo gratuito e di vincolare il perseguimento del proprio oggetto sociale al rispetto di elementi ideali previsti dall'atto costitutivo-statuto.

Si tratta di questioni che si pongono tradizionalmente in termini generali nel diritto delle società. La prima attiene evidentemente ad una considerazione dei poteri degli amministratori e coinvolge il problema della determinazione dell'ambito della capacità delle società di porre in essere atti a titolo gratuito (e quindi liberali o caritatevoli). Mentre il secondo si risolve nell'interrogarsi sulla possibilità di limitare attraverso apposite limitazioni statutarie il potere degli amministratori di perseguire il fine di lucro (oggettivo) "ad ogni costo", e quindi anche con sacrificio di quei valori e interesse ideali che potrebbero rappresentare il "beneficio comune".

Si tratta quindi di vedere se effettivamente «*un impegno della società [tradizionale], e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non [sia] stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento*» e se pertanto lo scopo di beneficio comune sia effettivamente «*allo stato attuale incompatibile*», a prescindere dall'introduzione o dal ricorso alla disciplina della società benefit¹⁵¹.

In realtà il dubbio che, come ricordato anche nella premessa di questo capitolo, del legislatore storico non pare affatto presente nella considerazione della giurisprudenza teorica e pratica. Si ritiene infatti che la previsione di elementi ideali nell'atto costitutivo o nello statuto di una società sia possibile ove ciò avvenga come specificazione delle modalità e dei limiti con i quali perseguire l'oggetto sociale rappresentato da una vera e propria attività

¹⁵¹ Cfr. A.S. n. 1882, cit., e A.C. n. 3321 riprodotto in *Appendice, sub n. 5*.

economica¹⁵². Sicché, mentre non si dubita che l'oggetto di una società commerciale non possa avere un significato esclusivamente "ideale" (e quindi non possa consistere unicamente nello svolgimento di un'attività sociale, caritatevole, ecc.), anche prima dell'introduzione nel nostro ordinamento della società benefit si sarebbero potuti prevedere i predetti elementi "ideali" atti a contemperare il perseguimento di un'attività economica con il rispetto di fini non esclusivamente egoistici. Ed infatti esistono nella pratica esempi di previsioni statutarie di questo tipo. Si ritiene opportuno, in questa sede, limitarsi a menzionare lo statuto della Axel- Springer AG in cui, accanto all'oggetto sociale consistente in un'attività editoriale di libri, riviste e giornali e ulteriori attività nel campo dell'informazione, della comunicazione e nella organizzazione di viaggi (§2), si preve, al § 3 rubricato «Principi della conduzione dell'impresa», che «l'impresa si informa ai seguenti principi: a) la incondizionata difesa della pacifica ricostruzione della unità tedesca nella libertà; b) la ricerca della riconciliazione tra ebrei e tedeschi, ivi compreso l'appoggio al diritto all'esistenza del popolo di Israele; c) il rifiuto di ogni forma di totalitarismo politico; d) la difesa di un *welfare state*. Gli organi della società sono vincolati alla stretta osservanza ed alla esecuzione di questi principi»;

Ne deriva che lo scopo lucrativo, fine ultimo dell'istituto societario non può venire meno¹⁵³, ma nel rispetto generale di questo, sembrerebbe ammissibile che i soci possano scegliere di perseguire altresì finalità di natura sociale, ideale

¹⁵² Cfr. per esempio M. STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. I, Torino, 2004, p. 242 s.: «Non è... da escludersi che l'atto costitutivo di una società per azioni preveda *congiuntamente* ad un certo oggetto sociale, consistente in una determinata *attività economica*, taluni *elementi "ideali"*». L'autore specifica, inoltre, che la questione si estende al di là dei confini della società per azioni, essendo pertinente all'istituto societario tutto.

¹⁵³ Non volendosi qui aderire all'orientamento più estremo della dottrina che fa capo a G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, p. 151 ss., secondo cui l'indicazione dello scopo lucrativo nell'art. 2247 cod. civ. non osta alla configurazione di una neutralità funzionale dell'istituto societario; nell'opinione di questo autore, anzi, «il diritto del socio o, se si vuole, l'obbligo degli amministratori a che la società persegua un utile in tanto sussistono in quanto lo statuto preveda tale perseguimento» (*Ivi*, a p. 163).

e altruistica, senza che perciò si arrivi a confliggere con i limiti intrinseci dell'istituto societario.

Resta fermo che, nonostante tale attività venga posta in essere dagli amministratori, una destinazione degli utili di impresa, e cioè dei risultati dell'esercizio sociale, con finalità altruistica deve essere il frutto di una decisione dei soci¹⁵⁴ o comunque essere stata da loro prevista in una apposita clausola dell'atto costitutivo (come appunto accade nello Statuto di BancaIntesa)¹⁵⁵.

Per quanto poi attiene all'altra questione, per certi versi ancora più generale, non risulta esserci nessun limite da parte del diritto positivo al compimento di atti a titolo gratuito da parte di un'organizzazione societaria.

Ammesso dunque che le società possono disporre donazioni o atti a titolo gratuito a fini caritatevoli, risulta fondamentale sottolineare che questi atti frequentemente vengono posti in essere nell'ottica del ritorno economico che ne deriva. Infatti, tali atti non sono visti come alternativi allo scopo di lucro, ma talvolta come funzionali al perseguimento dello stesso in considerazione, ad esempio, dei vantaggi reputazionali che ne deriverebbero¹⁵⁶.

In questo contesto appare necessario fare riferimento alle società a partecipazione pubblica che, specie a seguito del processo di privatizzazione avviato negli anni '90 del secolo scorso che ha portato alla riorganizzazione di un gran numero di imprese pubbliche, non si limitano (purché disciplinate secondo la disciplina societaria¹⁵⁷) a perseguire solo ed esclusivamente lo scopo

¹⁵⁴ Vedi R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006, p. 102 ss.

¹⁵⁵ Cfr. M. STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, cit., p. 245 s.

¹⁵⁶ Cfr. sul punto R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, cit., a p. 98 ss.

¹⁵⁷ Il principio della generale soggezione al diritto comune delle società pubbliche è stato affermato, più di recente, da C. IBBA, *La società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline*, in *Le società "pubbliche"*, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti e A. Mazzoni, Torino, 2011, a p. 5 ss. Fra l'altro, l'autore in questione suggerisce di operare una distinzione tra società a partecipazione pubblica di diritto comune e un'altra tipologia di società pubbliche, definite "singolari" poiché nascenti da leggi-provvedimento. A prescindere dai profili definitivi, di questa ultima tipologia di società non ci si occuperà nella presente analisi, poiché il carattere dichiaratamente pubblicistico del loro scopo e oggetto sociale è il risultato non delle decisioni dei soci, bensì di una speciale previsione legislativa. Per analoghe ragioni, nella presente analisi non ci si occuperà neppure della disciplina di diritto

lucrativo¹⁵⁸. Queste, di frequente, perseguono anche finalità sociali e *lato sensu* pubblicistiche, sollevando delicati problemi in tema di compatibilità e coordinamento di queste ultime con il fine tipico del fenomeno societario¹⁵⁹.

In definitiva, si pensa che sia plausibile concludere in generale che, se si condivide una visione non monolitica dell'interesse sociale, ci sia comunque ampio spazio per riconoscere ai soci da un lato (attraverso le previsioni statutarie e le delibere assembleari) e agli amministratori dall'altro (nell'ambito della loro residua discrezionalità) il potere di determinare, volta per volta, possibili interessi concreti da perseguire e tra questi anche valori di natura ideale. Il tutto purché non si arrivi a ignorare gli scopi economici e vanificare la finalità lucrativa.

8. Una delle ragioni alla base della scelta di una società di porre in essere donazioni o comunque di destinare parte del capitale al perseguimento di beneficio comune si spiega in ragione della tendenza, ormai diffusa, degli investimenti socialmente responsabili. Oggi i consumatori sono attenti ad investire in maniera responsabile, sostenibile, socialmente consapevole, un investimento che può definirsi etico: si tratta del c.d. *Sustainable and Responsible Investment (Sri)*¹⁶⁰.

Possiamo far risalire l'origine di tale sensibilità addirittura alla metà del Settecento, quando il reverendo quacchero John Wesley iniziò a Philadelphia una battaglia contro le imprese che con la loro produzione arrecavano un danno al territorio circostante e inoltre sfruttavano i lavoratori. Il reverendo Wesley

speciale delle società in mano pubblica. Anche in questo caso, infatti, si può escludere che il particolare regime di queste società abbia influenze sulla disciplina societaria ordinaria.

¹⁵⁸ Vedi in particolare: l. 29 gennaio 1992, n. 35; l. 8 agosto 1992, n. 359; l. 31 maggio 1994, n. 474.

¹⁵⁹ In proposito è d'uopo il rimando all'esaustivo studio di M.T. CIRENELI, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 8, Torino, 1992, in particolare alle p. 99 ss.

¹⁶⁰ Per un quadro più approfondito cfr. <http://www.ussif.org/sribasics> e D. JAKOB – P. PICT, *Responsible Investments By Foundations from a Legal Perspective*, in 15 *International Journal of Not-for-Profit Law*, 2013, p. 53 ss.

portò avanti una campagna vera e propria in materia proibendo ai suoi “seguaci” di investire in tali attività in quanto non poteva ritenersi moralmente corretto trarre profitto da attività quali la guerra e la vendita degli schiavi. Si sviluppa una corrente di pensiero secondo la quale anche solo la mera consapevolezza delle modalità in cui viene posto in essere l’operato dell’organizzazione equivale ad una responsabilità, seppur indiretta, per le conseguenze che tale attività provoca. Così all’inizio del XIX secolo alcune istituzioni religiose iniziarono ad evitare di investire nei “*sin stocks*” (organizzazioni che compiono attività illecite o immorali) legati ai settori dell’alcol, del tabacco e del gioco d’azzardo considerando tali attività come “titoli del peccato”.

L’apice della sensibilizzazione del mercato e dell’attenzione del consumatore alla trasparenza delle *corporation* si ebbe a seguito del noto scandalo statunitense *Watergate*, del mese di luglio del 1973, che avendo visto coinvolte numerose grandi imprese che avevano attuato degli artifici creando fondi neri ha provocato, una volta reso noto, l’indignazione dell’opinione pubblica e ad una maggiore attenzione per la politica dell’impresa delle società in cui il singolo investiva.

Il movimento dell’investimento socialmente responsabile è nato, quindi, in negativo laddove si voleva evitare di investire in attività imprenditoriali che non erano in linea con il proprio credo o che si rivelavano essere addirittura illegali; oggi invece questo tipo di investimento si è evoluto verso uno *screening* positivo, e quindi non solo si evita di investire in determinate imprese ma si sceglie di investire in quelle attività d’impresa che apportano dei benefici alla società e che prestano una particolare attenzione al processo di produzione, oltre che al prodotto finale.

Il consumatore di oggi è un consumatore critico che cerca di avere un ruolo attivo all’interno della società non basandosi più, solamente, sul ben noto binomio qualità-prezzo del prodotto finito, ma anche sul come questo prodotto viene realizzato e sulla sostenibilità e la responsabilità che le imprese dimostrano. A prova di ciò basterebbe osservare il calo che hanno avuto le grandi società quotate negli anni Novanta a seguito degli scandali che hanno mostrato

come esse si avvalessero della manodopera minorile e sottopagata in paesi del terzo mondo¹⁶¹. Negli ultimi anni il capitale investito in fondi d'investimento sostenibili ha avuto una crescita e il mercato è sempre più condizionato dalle decisioni in tal senso dei consumatori.

Ad oggi manca una definizione univoca e precisa ma si può ricollegare a tale denominazione qualsiasi strategia di investimento che cerca di prendere in considerazione sia il ritorno economico sia un bene sociale; «si tratta di un fenomeno guidato dal lato della domanda (*consumer – driven*)» «il cui fine ultimo è combinare gli obiettivi finanziari di un investitore con l'attenzione alle questioni ambientali, sociali e di governo societario»¹⁶².

Le imprese, al fine di ottenere questo tipo di investimento, hanno da tempo cominciato a prestare più attenzione verso la comunità modificando la loro politica e il loro impatto¹⁶³; si tratta di questioni rientranti nell'acronimo EGS: *environment* (ambiente), *social justice* (giustizia sociale) e *corporate governance*.

Si comprende così l'attenzione delle società, soprattutto se di dimensioni rilevanti, a condotte di beneficio comune; e d'altronde recenti indagini di mercato «hanno evidenziato come l'80% dei consumatori europei si dichiarino propenso a favorire lo sviluppo di imprese impegnate, in qualche modo e in qualche misura, nel sociale. E il 72% dei consumatori italiani intervistati ha dichiarato che sarebbe propenso a pagare un prezzo più elevato per i beni che acquista se avesse certezza (e garanzie) che le imprese in gioco si sottopongono a una qualche certificazione sociale oppure si impegnano in iniziative socialmente rilevanti»¹⁶⁴.

¹⁶¹ Così come dimostrano vari crolli in borsa: Nike agosto 1997 – gennaio 1998 (scandalo lavoro minorile in India); Reebok; Nestlé; Starbucks. Recenti indagini di mercato hanno dimostrato che l'80% dei consumatori oggi preferisce investire in aziende impegnate in qualche modo nel sociale.

¹⁶² S. ZAMAGNI, *Impresa responsabile e mercato civile*, Bologna, 2013, p. 34.

¹⁶³ Assumendo politiche di Corporate Social Responsibility.

¹⁶⁴ S. ZAMAGNI, *Impresa responsabile e mercato civile*, cit., p. 30.

9. Da questa preferenza dei consumatori muove l'esigenza, oggi ormai diffusamente sentita, da parte delle imprese di rendersi protagoniste nello sviluppo del Quarto Settore¹⁶⁵.

Tale movimento porta ad una *cross-fertilization* tra profit e non profit e da origine a un modello ibrido che si costituisce sì come lucrativo, ma che si impegna a prestare una maggiore attenzione all'aspetto sociale del suo operato¹⁶⁶, ponendo infatti l'accento su problematiche sociali e ambientali. Nasce in tal modo una nuova terminologia, quella di "for benefit", volta ad indicare il perseguimento di interessi economici e, al contempo, altruistici.

Questo movimento, ormai globale, travalica i confini nazionali portando alla creazione di modelli e soluzioni internazionali che possano essere applicati in tutti i paesi. È evidente che tale "internazionalità" dei modelli comporti delle difficoltà a livello normativo, in quanto il tessuto normativo in cui questi vanno ad introdursi cambia da paese a paese.

Con questo lavoro si cercheranno di sottolineare tali problematiche in relazione ad un modello for benefit: la società benefit.

¹⁶⁵ V. *supra*, sub cap. I, par. 9.

¹⁶⁶ L. CORAZZA, *Cross-fertilization tra mondo profit e imprese sociali*, in *Impr. soc.*, n. 3, aprile 2014.

CAPITOLO III

LE BENEFIT CORPORATION NEGLI STATI UNITI

SOMMARIO: 1. *Business corporation*. – 2. Dagli shareholder agli *stakeholder*. – 3. La necessità di un nuovo modello: la *benefit corporation*. – 4. *BCorp Model*. – 5. *Model Benefit Corporation Legislation*. – 6. La *Public Benefit Corporation*.

1. Dopo aver delineato il panorama normativo in cui si diffonde e si moltiplica il Quarto Settore risulta ora necessario affrontare nel dettaglio la *benefit corporation*, oggetto di questa tesi.

Il punto da cui muovere è l'appartenenza della *benefit corporation* al genere delle *business corporation*¹⁶⁷; ed è dunque opportuno iniziare dall'analisi di questo istituto, per poi cercare di stabilire che cosa abbia apportato il nuovo modello legislativo e, quindi, in cosa si sostanzia l'innovazione.

Con il termine *business corporation* negli Stati Uniti si fa riferimento ad una forma organizzativa che ha personalità giuridica propria (*legal entity*) e quindi risulta un centro di imputazione autonomo di situazioni giuridiche soggettive dotato di autonomia patrimoniale perfetta¹⁶⁸. Rispetto ad altre *legal entities*, la *business corporation* si caratterizza per la finalità sua propria, che è

¹⁶⁷ Come si evince dal Model Benefit Corporation Legislation (MBCL) § 101 (b): «*Application of business corporation law generally. – The existence of a provision of this [chapter] shall not of itself create an implication that a contrary or different rule of law is applicable to a business corporation that is not a benefit corporation. This [chapter] shall not affect a statute or rule of law that is applicable to a business corporation that is not a benefit corporation*».

¹⁶⁸ Cfr. S.M. BAINBRIDGE, *The New Corporate Governance in Theory and Practice*, New York, 2008, p. 26-28.

quella di perseguire un “*business*” e quindi, secondo la nostra concettuologia, un’attività d’impresa o, comunque, un’attività economica produttiva. Entro questi limiti la *business corporation* resta un modello giuridico molto ampio e di conseguenza versatile.

Prima di riprendere e approfondire questi profili teleologici, è necessario ricordare che le *corporation* negli Stati Uniti sono una materia di giurisdizione statale¹⁶⁹ e che, quindi, manca una normativa federale e unitaria in materia, il che rende difficile fornire, almeno in chiave sintetica, un quadro generale. Una così ampia eterogeneità in campo di leggi (*statutes*) inerenti le *corporation* ha infatti comportato molte incertezze nelle controversie e quindi negli esiti giurisprudenziali. Ed è, tra l’altro, proprio per questa ragione che sin dal 1950 la commissione di diritto commerciale dell’*American Bar Association* (ABA) ha redatto un *Model Business Corporation Act* (MBCA). Questo documento, che non ha natura di atto normativo (cioè atto con forza di legge) ma che è una “legge modello”¹⁷⁰, ha subito numerose revisioni ed è costantemente rivisto e aggiornato alla luce delle sempre nuove esigenze. Per questa ragione esso ha rappresentato, e rappresenta, la base su cui sono stati costruiti numerosi *statutes* in materia e cioè un cospicuo numero di legislazioni societarie di livello statale. Bisogna tuttavia aggiungere che non tutti gli Stati hanno basato la loro normativa sul *Model Business Corporation Act*: in particolare gli Stati di New York, del Delaware¹⁷¹ e della California hanno adottato leggi con caratteri autonomi e peculiari.

Tutto ciò premesso, è comunque generalmente accettato che ogni sistema legislativo statale, nonostante le suddette diversità, tracci delle linee generali per

¹⁶⁹ A.R. PALMITER, *Corporations*, New York, 2006 (V ed.), p. 10: «*There is no federal corporation statute*».

¹⁷⁰ Sulla fortuna di un consimile strumento di armonizzazione e uniformazione del diritto societario v. anche in Europa l’esperimento rappresentato dal The European Company Act (EMCA), rimasto tuttavia a livello di bozza cfr. *draft 2015* consultabile al sito <http://law.au.dk/en/research/projects/european-model-company-act-emca/>.

¹⁷¹ Sin da ora occorre rilevare che la normativa dello Stato del Delaware in materia è di particolare importanza per via della posizione di preminenza che questo paese ha assunto nel diritto societario.

definire la *corporation* descrivendone elementi di base fondamentali, che si possono riassumere nei seguenti punti¹⁷²:

- (i) la formazione della *corporation*;
- (ii) i diritti finanziari degli azionisti (*shareholder*);
- (iii) i ruoli di *governance* di azionisti, amministratori (*director*) e dirigenti (*officer*);
- (iv) la trasferibilità dei diritti degli azionisti;
- (v) la responsabilità degli azionisti;
- (vi) le modifiche strutturali come quelle dello statuto, le fusioni o lo scioglimento della società.

Analizzando gli elementi fondamentali di una *business corporation* risulta evidente come il tutto ruoti intorno agli azionisti, e di conseguenza la società risulti un mero strumento finalizzato alla massimizzazione dei loro profitti. Il principio della *shareholder wealth maximization* fu sostenuto da una nota sentenza che lo cristallizzò. Infatti la Corte Suprema del Michigan, nel caso *Dodge v. Motor Co.*, affermò: «*A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the choice of means to attain that end, and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of profits, or to the nondistribution of profits among stockholders in order to devote them to other purposes*»¹⁷³. Questa decisione fissò un orientamento che, benché – come è facile intuire – non mancò soprattutto nel dibattito dottrinario di suscitare critiche e posizioni anche largamente contrarie¹⁷⁴, restò fondamentale del diritto commerciale statunitense¹⁷⁵.

¹⁷² A.R. PALMITER, *Corporations*, cit., p. 8.

¹⁷³ *Dodge v. Ford Motor Co.*, 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919). La traduzione della parte della sentenza riportata è «una *business corporation* è organizzata e utilizzata in primo luogo per il profitto dei suoi azionisti e la discrezionalità dei poteri degli amministratori è da intendersi strumentale al raggiungimento di tale esclusiva finalità, e non alla modifica degli scopi o alla riduzione della possibilità di produrre un ritorno economico per gli azionisti».

¹⁷⁴ V. il quadro tracciato sull'interesse sociale *sub cap. II*, par. 6.

¹⁷⁵ Peraltro, risulta anche discusso in dottrina il fatto che la decisione *Dodge v. Motor*

Importante è precisare che nonostante il principio della *shareholder wealth maximization* e della *shareholder primacy* siano spesso usati come sinonimi, questi esprimono concetti distinti. Infatti, la locuzione *shareholder primacy* descrive un ambito più ampio di quello evocato dal principio della massimizzazione degli interessi degli azionisti, dal momento che con “primato degli azionisti” si intende riferirsi tanto alla regola della massimizzazione della ricchezza degli azionisti (in cui si sostanzia, appunto, la prima definizione), quanto al potere degli stessi azionisti di incidere sulle scelte amministrative della società e di indirizzare la gestione della stessa¹⁷⁶. La teoria della *shareholder primacy*, in definitiva, non solo sostiene che gli azionisti siano i titolari dell’interesse riguardo l’organizzazione della governo societario, ma anche che gli stessi siano coloro che hanno il c.d. *ultimate control of the corporate enterprise* (controllo finale dell’impresa sociale).

Infatti la *Corporate Law* statunitense protegge gli investimenti degli *shareholder* concedendo loro una triplice tipologia di diritti fondamentali all’interno della *governance* della società che sono:

- (i) il diritto di voto (*voice*);
- (ii) il diritto di vendere le azioni e quindi liquidare il proprio investimento (*exit*);
- (iii) il diritto di agire in giudizio nei confronti degli amministratori della società¹⁷⁷.

Ciò che comunque merita di essere sottolineato, tanto ai fini della rapida ricostruzione del sistema quanto in ordine al successivo sviluppo del nostro discorso, è il fatto che, in qualsiasi modo si voglia ricostruire la posizione ed il ruolo degli azionisti nella *corporation*, gli *shareholder* non fanno parte della

Co. abbia effettivamente posto il principio della prevalenza degli interessi degli azionisti cfr. E. ELHAUGE, *Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest*, in 80 *New York University Law Review*, 2005, p. 772 ss.

¹⁷⁶ Per una più approfondita analisi delle differenze che intercorrono tra le due definizioni v. S.M. BAINBRIDGE, *The New Corporate Governance in Theory and Practice*, cit., p. 53.

¹⁷⁷ Per approfondire la tematica dei diritti degli *shareholder* v. per tutti J. VELASCO, *The Fundamental Rights of The Shareholder*, in 40 *University of California Davis Law Review*, 2006, spec. p. 413 ss.

organizzazione dell'impresa sociale (*corporate enterprise*); come dimostra il fatto che essi non possono essere coinvolti e non sono chiamati a prendere le "decisioni di tutti i giorni" di cui è chiamato l'amministrazione della società.

In chiave più schiettamente giuridica il predetto principio, che risponde a evidenti esigenze di carattere aziendalistico, si traduce nella regola della competenza esclusiva degli amministratori in merito alla gestione dell'impresa sociale¹⁷⁸. Tale regola ha comportato che le *corporation* nord-americane si caratterizzino per un'ampia discrezionalità del potere degli amministratori.

Sicché in questo senso può dirsi che la *shareholder primacy* è garantita dalla *directors primacy*; ciò perlomeno nella misura in cui questa seconda sia intesa come discrezionalità (anche ampia) in capo agli amministratori, ma, come affermato nella sentenza sopracitata, sempre e solo funzionale alla massimizzazione del profitto degli azionisti.

Ovviamente, la relazione che lega gli azionisti, quali titolari dell'interesse finale, agli amministratori, quali titolari di un ufficio (e quindi di una funzione da svolgersi nell'interesse dei primi), è molto complessa. Tanto complessa che, sotto certi aspetti, potrebbe dirsi che tutto il diritto societario o quasi si risolve in essa, come dimostra il largo sviluppo che proprio negli Stati Uniti ha avuto la teoria dei c.dd. *fiduciary duties*¹⁷⁹.

Ancora più in generale deve ricordarsi come nel rapporto tra soci amministratori si sostanzia uno dei tradizionali problemi della *corporate governance* e cioè il principale *agency problem* (o problema di agenzia) degli amministratori¹⁸⁰. Per *agency problem* si intende comunemente – è appena il caso di ricordarlo – ogni situazione nella quale il benessere di una parte (*principal*) dipende dall'attività svolta fiduciarmente da un'altra parte (*agent*)

¹⁷⁸ Ciò che, per esempio, per il diritto italiano trova espressa enunciazione nell'art. 2380-*bis*, comma 1, cod. civ., a mente del quale «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

¹⁷⁹ In materia v. A.R. PALMITER, *Corporations*, cit., p. 187 ss. e W.A. GREGORY – T.R. HUST, *Uncorporated Business Associations including Agency, Partnership and Limited Liability Companies, Cases and Materials*, Minnesota, 1994 (II ed.), p. 305 ss.

¹⁸⁰ H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, *Problemi di «agency» e strategie normative*, in *Diritto societario comparato*, a cura di L. ENRIQUES, Bologna, 2006, p. 29 ss.

nell'interesse della prima. Nel nostro caso l'amministratore, quale *agent*, produce un costo di agenzia (*agency cost*) che è considerato dall'analisi economica in certa misura inevitabile e connaturato all'esistenza di un rapporto di agenzia. Si tratta però di sviluppare e applicare tutti i possibili incentivi affinché il comportamento degli amministratori, pure in presenza di atteggiamenti opportunistici, si allinei al perseguimento degli interessi dei soci (*principal*)¹⁸¹ ovvero sviluppare e applicare ogni disincentivo affinché l'amministratore, nello svolgimento della sua attività, ponga in essere comportamenti opportunistici (e quindi in sostanza abusivi) come tali idonei a danneggiare la posizione degli *shareholder*. Si tratta evidentemente di tematiche e problematiche di tale vastità alle quali non può che qui riservarsi il generico cenno appena fatto, ma che si è ritenuto comunque di evocare perché, come si vedrà in appresso¹⁸², il modello della *benefit corporation*, ampliando i compiti degli amministratori, e quindi inevitabilmente anche l'ambito della loro discrezionalità, finisce per aggravare il problema di agenzia e, in particolare, per aumentarne i costi.

Fatte queste premesse di ordine generale torniamo a trattare del profilo teleologico della *business corporation*.

Nel modello tradizionale di *business corporation* vi è una netta distinzione tra l'investimento funzionale ad un fine di lucro e la filantropia, dal momento che una società a scopo lucrativo, come normalmente è la *business corporation*, è "appetibile" per gli investitori in quanto è organizzata intorno al fine ultimo di massimizzare i loro investimenti.

Negli ultimi anni però – come si è avuto modo di dire nel primo capitolo – si è diffusa una tendenza per un *business* c.d. sostenibile. Il mercato degli investitori, così come quello dei consumatori, mostra una crescente preferenza verso le società che si impegnano a svolgere un'attività socialmente utile ed

¹⁸¹ Una delle principali modalità con cui si allineano gli interessi degli amministratori con quelle dei soci è rappresentata dalla previsione di sistemi di remunerazione e incentivazione basati sul riconoscimento di una componente della remunerazione variabile commisurata ai risultati della società.

¹⁸² V. meglio *infra*, sub par.3, in questo cap.

economicamente responsabile più che il perseguimento dell'utile ad ogni costo¹⁸³. Ciò ha comportato un cambiamento all'interno del panorama delle *business corporation* e un arricchimento delle loro tipologie. Le società infatti, a volte anche solo al mero fine economico di ottenere la preferenza del mercato, hanno iniziato ad interessarsi alla tematica della CSR, alle insufficienze del settore pubblico e alle attività di *charity*.

A questa dinamica si ricollega la diffusione, sempre maggiore, di interesse per modelli "ibridi" basati sulla commistione di elementi *profit* e *non profit*; modelli che non trovando riscontro nel sistema legislativo, ponevano difficoltà a livello pratico di attuazione. Ad una *business corporation*, per esempio, è consentito investire in un'attività caritatevole solo in misura limitata e solo nel caso in cui tale attività sia legata agli obiettivi di massimizzazione del profitto della società¹⁸⁴. D'altra parte, donazioni, atti di liberalità e destinazione di somme di danaro a fini caritatevoli costituiscono com'è chiaro le attività caratteristiche degli enti *not for profit*, i quali sono previsti ideati col solo fine di fornire un beneficio alla società¹⁸⁵.

Dalla necessità delle società di essere appetibili sul mercato dal punto di vista di una buona immagine si sviluppa il fenomeno conosciuto come

¹⁸³ In merito v. T.J. WHITE III, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *41 Journal of Legislation*, 2015, p. 329 ss. in cui si evince che a parità di prezzo l'ottantasette per cento dei consumatori predilige il prodotto di un'impresa che associa ad una buona causa. Già nel capitolo precedente, trattando di *Corporate Social Responsibility*, si era accennato a questa nuova tendenza da parte dei consumatori. L'articolo in questione sottolinea come i consumatori non siano l'unica categoria di *stakeholder* ad esprimere questa preferenza, che infatti viene fatta anche dai dipendenti che preferiscono lavorare per una società che persegua un *business* etico e dagli investitori che non sono propensi ad investire in attività che sono contrarie ai loro valori (v. i c.d. titoli del peccato affrontati nel capitolo II).

¹⁸⁴ Cfr. T.J. WHITE III, *Benefit Corporations*, cit., p. 333.

¹⁸⁵ «*Profit-making by charitable entities was strictly prohibited*» è una nota frase volta ad indicare la non remunerazione del lavoro che viene svolto per tali enti. Infatti a questi enti è concesso svolgere attività d'impresa solo al fine di devolvere il ricavato in beneficenza o comunque destinarlo ad un fine socialmente utile.

In realtà, il rapporto tra enti a causa non lucrativa e svolgimento di attività di impresa è alquanto più sfumato come abbiamo cercato di illustrare nel capitolo II.

*greenwashing*¹⁸⁶ che si sostanzia in una sorta di pubblicità ingannevole prodotta dall'impresa per apparire migliore sul mercato, onde poter così concorrere con società effettivamente "buone". Tale fenomeno decettivo rende difficile alla categoria dei consumatori differenziare sul mercato le società che operano prestando una effettiva attenzione alle varie possibili finalità sociali (e quindi tenendo in concreta considerazione uno o più interessi generali e di beneficio comune) dalle società si limitano a realizzare un buon *marketing* della loro immagine di impresa socialmente responsabile. In particolare, la suddetta difficoltà di esatto discernimento tra realtà effettivamente virtuose e realtà solo (o prevalentemente) apparentemente tali scaturisce dalla mancanza di *standard* univoci e generalmente accettati ai quali fare riferimento¹⁸⁷. In definitiva questo fenomeno del c.d. *greenwashing* è deludente per il consumatore che viene "ingannato" e danneggia gli imprenditori che conducono un'attività d'impresa in maniera sostenibile, "green" o socialmente responsabile e non riescono a distinguersi da coloro che invece si limitano a millantare una simile attività.

L'attuale quadro normativo, d'altra parte, è strutturato per garantire la massimizzazione del profitto e non la responsabilità sociale¹⁸⁸.

2. L'attività di una società non ricade solo sui suoi *shareholder*, i quali ne traggono i profitti, bensì anche su altre categorie di soggetti (dirigenti, dipendenti, creditori, consumatori, comunità locale e, nelle ipotesi di società di più grandi dimensioni, comunità nazionale). L'insieme di queste categorie è indicata con il termine *stakeholder*.

¹⁸⁶ V.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in 38 *William Mitchell Law Review*, 2012, p. 821 e T.J. WHITE III, *Benefit Corporations*, cit., p. 330.

¹⁸⁷ V.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 821.

¹⁸⁸ V.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 824: «Furthermore, the current legal framework is structured to ensure profit maximization, not social responsibility».

Occorre, poi, precisare che sono varie categorie di *stakeholder* come si evince dalla celebre definizione che diede R. Edward Freeman quando scrisse che «*gli stakeholder primari, ovvero gli stakeholder in senso stretto, sono tutti quegli individui e gruppi ben identificabili da cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative chiave. In senso più ampio, tuttavia, stakeholder è ogni individuo ben identificabile che può influenzare o essere influenzato dall'attività dell'organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato, gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa, sono tutti da considerare stakeholder*»¹⁸⁹.

Come risulterà chiaro da quanto detto in termini generali nel capitolo II e specificatamente con riguardo alla *business corporation* nel paragrafo precedente, stabilire la rilevanza dell'attività sociale su componenti ulteriori rispetto agli azionisti non significa ancora avere chiarito quali interessi debbano tenere in conto (e in caso di pluralità privilegiare) gli amministratori nella gestione della società.

L'emergere del terzo settore, prima, e del Quarto Settore, poi, ha portato alla nascita dell'idea che l'organo amministrativo di una società debba prendere le decisioni considerando non solo il profitto degli azionisti, ma anche gli interessi degli *stakeholder*. Si è andata sviluppando una dottrina che sostiene la teoria degli *stakeholder* che ritiene che la massimizzazione dei profitti degli azionisti oramai sia superata e che il diritto societario moderno tenga conto di tutti coloro che in qualche modo sono interessati all'attività d'impresa.

In particolare, anche l'*American Law Institute* (ALI) ha una visione moderata in quanto alla sezione 2.01 del *Principles of Corporate Governance* stabilisce che la società deve avere come finalità quella di produrre un guadagno per gli azionisti ma tale finalità deve essere perseguita rispettando i limiti della legge, attuando una gestione responsabile dell'attività e destinando una parte

¹⁸⁹ Cfr. R.E. FREEMAN, *A Stakeholder Approach*, New York, 1984 (2010), p. 46 ss.

delle risorse al perseguimento di un interesse pubblico (l'esame di questioni etiche e le risorse destinate agli scopi non commerciali devono però essere limitate entro limiti di ragionevolezza e adeguatezza con lo scopo dell'attività d'impresa)¹⁹⁰. Soprattutto in giurisprudenza cominciano a svilupparsi delle controversie che portano all'affermazione della teoria degli *stakeholder*¹⁹¹, anche se ancora si evince che la visione di fondo sia incentrata sull'obiettivo del profitto aziendale e del guadagno aziendale.

Altro esempio che si avvicina alla considerazione degli interessi degli *stakeholder* e che merita di essere citato è quello dei c.dd. *Constituency Statutes*, tramite questi molti Stati consentono esplicitamente agli amministratori di prendere in considerazione gli interessi di soggetti diversi dagli azionisti¹⁹². Questi modelli variano da Stato a Stato¹⁹³, ma generalmente tutti consentono al consiglio di amministrazione di valutare anche gli interessi di soggetti terzi, ma, mancando dei precedenti in giurisprudenza e non essendo precisato nel modello legislativo in che misura e come tali interessi debbano essere considerati, tali modelli nella pratica non trovano attuazione¹⁹⁴. Questa tipologia di leggi, d'altra parte, prevede la possibilità e non il dovere di considerare anche gli interessi degli *stakeholder* e questa possibilità è difficilmente tenuta in considerazione dagli amministratori che sono comunque "legati" dai, sopracitati, *fiduciary duties*¹⁹⁵. Si può concludere affermando che l'unica modifica effettiva che

¹⁹⁰ A.L.I., 1 *Principles of Corporate Governance*, 1994, § 2.01.

¹⁹¹ Tra le tante meritano di essere citati in materia i casi *Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.*, 506 A. 2d 173, 182 (Del. 1986), e *eBay Domestic Holdings Inc. v. Newmark*, 16A.3d 1 (Del. Ch. 2010) [quest'ultima consultabile al sito: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/3472>].

¹⁹² V.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 828 ss.

¹⁹³ Lo Stato del Delaware è uno degli Stati in cui tale modello non trova accoglienza.

¹⁹⁴ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., p. 1142: «Proprio a causa della poca incisività e della mancanza di standard sostanziali e procedurali a cui Corti e amministratori possono fare riferimento, il valore dei *constituency statute* viene spesso ridimensionato, tanto da affermare la valenza solo nel caso in cui la tutela degli interessi degli *stakeholder* non si ponga in conflitto con gli interessi degli azionisti, in ossequio alla *shareholder primacy*».

¹⁹⁵ V.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 831-832: «*Without clear authority explicitly permitting directors to pursue both profit and a company's mission, even directors of*

comportano questi modelli legislativi riguarda la possibilità da parte degli amministratori di difendersi, facendo appunto riferimento alla normativa del *constituency statutes*, qualora vengano citati in giudizio dagli azionisti. Mancava la possibilità, quindi, per le società socialmente responsabili di accettare investimenti da parte in terzi in quanto altrimenti sarebbero stata obbligate, come previsto dai canoni della *corporate law*, a massimizzare tali investimenti non potendo più destinare la maggior parte dell'attività d'impresa al perseguimento della *mission* originaria.

3. Nel panorama normativo statunitense risultava quindi evidente la mancanza di un modello societario che prevedesse l'obbligo per gli amministratori di considerare gli interessi degli *stakeholder* in modo¹⁹⁶, quindi, da elevare tali interessi a momento caratterizzante la *governance* di una certa categoria di società. E correlativamente la mancanza di un modello che prevedesse la possibilità anche per gli *stakeholder*, e non solo per gli *shareholder*, di agire qualora i loro interessi non fossero stati perseguiti.

La *benefit corporation* nasce, quindi, con la precisa finalità di colmare questa lacuna e si può affermare che le «*B Corporations worry about stakeholders, not just shareholders*»¹⁹⁷. Ne deriva che tale modello si pone come risposta dialettica al principio della *shareholder wealth maximization*¹⁹⁸.

mission-driven companies in constituency statute jurisdictions may be hesitant to "consider" their missions for fear of a fiduciary duty breach».

¹⁹⁶ Naturalmente quando si afferma che mancavano tipologie di società nelle quali gli amministratori avessero l'obbligo di tenere in considerazione anche gli interessi degli *stakeholder* non si fa riferimento all'obbligo di rispettare tutta quella vasta e varia congerie di norme imperative, di diversa natura (penale, civile, amministrativa) e di diverso genere (diritto del lavoro, diritto previdenziale, diritto della salute ecc.) che si dà per presupposto (e su questa distinzione cfr. meglio quanto detto al capitolo II).

¹⁹⁷ H.C. STEIMAN, *A New Kind of Company: A "B" Corporation*, in *INC*, 2007 consultabile al sito: <http://www.inc.com/magazine/20070701/priority-a-new-kind-of-company.html> (anche se la citazione fa espresso riferimento alla BCorporation, si ritiene valida anche per la *benefit corporation*). In materia cfr. anche A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Responsibility the New Corporate Social Responsibility*, cit., p.1369. Sul tema cfr. anche B. CUMMING, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest*, in *112 Columbia Law Review*, 2012, p. 590 ss.

¹⁹⁸ Sul tema cfr. M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporation: a Challenge in Corporate Governance*, in *68 The Business Lawyer*, 2013, spec. p. 1008 ss.

Può dunque premettersi che le caratteristiche peculiari della disciplina delle *benefit corporation* che garantiscono agli *stakeholder* di veder realizzati i loro interessi sono:

- (i) la previsione nell'ambito dell'oggetto della società di un obbligo di perseguire, insieme ad un'attività economica con scopo di lucro, altresì un'attività di beneficio comune ossia sociale (nel senso di *social*)¹⁹⁹;
- (ii) la previsione di una regola relativa alla condotta degli amministratori chiamati a rispettare un determinato *standard*, che non prevede come principio base quello della *shareholder wealth maximization*²⁰⁰, ma che si sostanzia nel “bilanciare” gli interessi degli *shareholder* con gli interessi degli *stakeholder*. Ne discende – come si è avuto modo di accennare nel paragrafo precedente e come si dovrà tornare a dire con maggior dettaglio in seguito – che gli amministratori acquistano sicuramente una maggiore discrezionalità.
- (iii) l'affermazione di un principio di trasparenza che si persegue tramite un report che la società è tenuta a redigere e rendere pubblico: in questo modo i consumatori (e altre categorie di soggetti quali, ad esempio, gli investitori) sono posti nella condizione di fare una scelta consapevole²⁰¹.

Ne consegue, come già c'è stato modo di accennare, una maggiore discrezionalità in capo agli amministratori, i quali, in particolare, hanno l'obbligo di considerare gli effetti della loro azione su tutta un'amplissima serie di *constituencies* che vanno, per stare alla elencazione per esempio contenuta nel §301 (a) del MBCL, dagli azionisti ai dipendenti e di tutti coloro che lavorano nella società, nelle sue controllate e per i suoi fornitori; dai consumatori alla comunità di ogni località in cui si trovano gli uffici o le strutture della società, delle sue controllate e dei suoi fornitori; dall'ambiente locale a quello globale, ecc.²⁰². Oltre agli interessi elencati ai sensi del MBCL §301 (a) «gli

¹⁹⁹ Tale previsione specifica si pone come principale metodo per controllare la fedeltà dell'azione degli amministratori.

²⁰⁰ T.J. WHITE III, *Benefit Corporations*, cit. p.339.

²⁰¹ In materia cfr. V.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 838.

²⁰² MBCL§ 301 (*Standard of conduct for directors*) (a): «*In discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation,*

amministratori *possono* considerare altri interessi ritenuti meritevoli e appropriati, o gli interessi di altri gruppi specificatamente indicati nell'atto costitutivo (come nel caso dei *constituency statutes*)».

È evidente che di fronte ad una elencazione di interessi da prendersi in considerazione di tale ampiezza il potere discrezionale degli amministratori non possa che risulterne ingigantito. Il che pone uno dei principali problemi di disciplina di questo tipo di società di cui ci dovremmo occupare nell'ambito del capitolo V.

Qui invece, per procedere con ordine, si deve approfondire il quadro normativo delle *benefit corporation* e delle altre figure a queste affini.

4. Per proseguire con un'analisi più dettagliata ed esaustiva della *benefit corporation* risulta necessario iniziare dall'analisi degli enti e delle figure giuridiche che hanno costituito il presupposto perché si arrivasse alla disciplina normativa delle *benefit corporation* per come oggi dettata in vari Stati della confederazione americana.

Il protagonista di questo processo legislativo deve essere senz'altro considerato BLab. Esso è un ente *no profit*, fondato nel 2006 con sede in Pennsylvania, il quale ha come propria finalità quella di sostenere e promuovere l'idea di utilizzare il *business* come “forza positiva” (*as a force for good*)²⁰³. In

the board of directors, committees of the board, and individual directors of a benefit corporation shall consider the effects of any action or inaction upon: (i) the shareholders of the benefit corporation; (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers; (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or specific public benefit purposes of the benefit corporation; (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment; (vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and (vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose».

²⁰³ Come si legge sul sito (<http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-corps>) la missione di BLab è: «*to use the power of business to solve social and environmental problems*».

particolare, a tale fine, BLab ha elaborato un sistema di certificazione per le società che svolgono la loro attività nel rispetto di valori sociali, ambientali e di interesse comune e ne ha promosso l'adozione. Tale sistema consente alle società che rispettino gli *standard* che ne sono posti alla base di ottenere la c.d. *certificazione BCorp*.

Nella manualistica redatta dallo stesso BLab²⁰⁴ tale sistema di certificazione è sorretto da una motivazione che almeno nelle intenzioni dei fondatori di tale realtà è fortemente connotata dal punto di vista ideologico. L'ideale che è alla base è quello di un auspicabile futuro cambiamento del mercato in cui la concorrenza non sarà più basata sull'essere la migliore società (intendendosi tale quella che produce un profitto maggiore), bensì “la migliore società *per* il mondo”. Alla base di questo movimento vi è una nuova idea di fare *business*²⁰⁵, la sola denominazione “BLab”, che potrebbe tradursi come il Laboratorio del beneficio, mostra una concezione innovativa che mira ad andare oltre al classico modello di impresa e a costruire una comunità di aziende che preferiscono concorrere in un mondo migliore piuttosto che essere le migliori. Alla base di tale idea c'è ovviamente ancora una volta la teoria degli *stakeholder* intesa in modo molto deciso e portata alle sue estreme conseguenze. C'è anche, altrettanto ovviamente, l'abbracciare la teoria della *Corporate Social Responsibility* nella sua portata più comprensiva.

Per realizzare questo programma BLab si propone tre obiettivi:

- (i) favorire la nascita di una comunità internazionale che comprenda tutte le imprese, che hanno ottenuto la certificazione BCorp;
- (ii) favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere la forma giuridica dell'impresa *for benefit*, e quindi la promozione e lo sviluppo di quell'istituto che costituisce il nucleo centrale di questa tesi, e cioè proprio la *benefit corporation*²⁰⁶;

²⁰⁴ R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook, How to use Business as a Force for Good*, 2014, *passim*.

²⁰⁵ R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook*, cit., spec. p. 46 ss.

²⁰⁶ Su cui cfr. specificamente il paragrafo 5 di questo capitolo.

(iii) utilizzare uno strumento per la valutazione aziendale che possa essere utile agli investitori per misurare e valutare l'impatto delle società lucrative in cui investono²⁰⁷.

Soffermandoci sul primo punto, la certificazione BCorp può essere ottenuta solo da società e non da enti pubblici e enti *non profit*; in particolare, per rimanere al sistema dei tipi societari degli Stati Uniti, possono diventare BCorp certificate le *business corporation*, le società cooperative, le *limited liability company* (LLC), le *Low-profit Limited Liability company* (L3C)²⁰⁸, le *partnership*, i fondi pensioni (*Employee stock ownership*) e tutte le altre forme societarie ivi comprese ovviamente la *benefit corporation*²⁰⁹. Tutte queste organizzazioni possono diventare BCorp a condizione che perseguano obiettivi sociali o ambientali e si impegnino a creare valore condiviso allargando la propria azione nei confronti dei principali *stakeholder*.

Inoltre, una società, per ottenere il suddetto riconoscimento e diventare una certificata BCorp, deve impegnarsi a mantenere degli standard di riferimento, indicati da BLab, per quanto concerne i profili di impatto sociale e ambientale e di responsabilità e trasparenza e questo accade con il raggiungimento di un determinato punteggio ad un percorso di valutazione noto come *Benefit Impact Assessment*. In particolare si tratta di un *test* che ha un punteggio massimo di 200 e per risultare idonei alla certificazione è necessario raggiungere il minimo di 80 (che l'impresa può reperire in qualsiasi momento e in maniera gratuita *online* sul sito di BLab). Tale *test* è finalizzato a misurare l'impatto che la società ha sui suoi *stakeholder*.

Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè quello di favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere la forma giuridica dell'impresa *for benefit*, BLab ha svolto un fondamentale ruolo di promozione e di *lobbying*

²⁰⁷ Cfr. <https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab>

²⁰⁸ V. *supra*, sub cap. II, par.5.

²⁰⁹ R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook*, cit., p. 175.

per l'approvazione della legge modello (MBCL) e delle singole legislazioni nazionali sulle *benefit corporation*²¹⁰.

Infine, per quanto riguarda il terzo punto, lo strumento di valutazione aziendale utilizzato da BLab è il sistema c.d. GIIRS (*Global Impact Investing Rating System*)²¹¹, che ovviamente non deve essere confuso con il *Benefit Impact Assessment*, di cui è appena detto, in quanto anche se entrambi rappresentano sistemi dell'impatto sociale ed ambientale delle imprese.

5. Occorre ora precisare che, nonostante, spesso si tenda a confondere la BCorp (anche detta BCorporation) con la *benefit corporation*, si tratta di due fenomeni giuridici distinti.

Infatti, mentre la prima locuzione allude ad una attribuzione che può essere conferita a tanti tipi di società e si sostanzia, più in particolare, in una certificazione accessoria che una società può ottenere da parte di un ente privato²¹², la seconda, e cioè la *benefit corporation*, evoca una vera e propria tipologia societaria prevista da ordinamenti giuridici statali che viene offerta come alternativa ai modelli societari tradizionali.

A questa principale differenza di natura giuridica si accompagnano altre distinzioni, che sono le seguenti²¹³.

²¹⁰ Ciò naturalmente non deve far confondere i due modelli, cioè BCorp e Benefit Corporation, sulle cui differenze ci si soffermerà nel paragrafo seguente.

²¹¹ Come si evince dal fatto che lo stesso sito di BLab vi fa riferimento <http://b-analytics.net/giirs-ratings>. Il GIIRS è un sistema di misurazione dell'impatto sociale che è stato predisposto nel 2011 dal *Global Impact Investing Network* (ente finalizzato ad incrementare gli investimenti in società e organizzazioni in grado di generare un impatto positivo e limitare gli impatti negativi sia a livello sociale che ambientale. Come si legge sul sito <http://impactinvesting.marsdd.com/simt/global-impact-investing-rating-system-giirs/>: «GIIRS provides both company and fund impact ratings derived from the B Impact Assessment. The report provides a rating of the social and environmental impact (not financial performance) of an individual company or fund analagous to Morningstar investment rankings or S&P credit risk ratings. GIIRS provides more detailed information than provided in a B Corp score. GIIRS is not designed to rate charities or non profits; it is used by investors to evaluate the impact of their investments in for-profit companies. Foundations have used GIIRS as a way to evaluate their program related investments».

²¹² V. *supra*, sub par. 4 di questo stesso cap.

²¹³ R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook*, cit., p. 173.

(i) In ordine alla durata, dal momento che il riconoscimento di BCorp, come attribuzione di una qualificazione, ha una durata biennale (e ciò comporta che la società già certificata BCorp, ove lo voglia, è tenuta alla scadenza del biennio a compilare nuovamente il *Benefit Impact Assessment*, e a raggiungere nuovamente il punteggio necessario, pena la perdita del diritto a continuare a qualificarsi come BCorp), dopo la quale in assenza di rinnovo la società torna ad essere una classica *business corporation*²¹⁴; mentre invece la benefit corporation mantiene tale sua qualificazione tipologica, prevista nello statuto, stabilmente, salva successiva modificazione delle relative clausole statutarie.

(ii) In ordine alla fonte della qualificazione, che nel caso della BCorp discende dalla certificazione rilasciata dall'ente terzo, mentre, nel caso della *benefit corporation* è diretta conseguenza di una scelta dei soci fondatori o successivamente degli organi sociali e quindi, in sostanza, da una scelta propria della società stessa.

(iii) In ordine alla portata dell'attribuzione, nel senso che mentre la qualificazione di BCorp, prescindendo da un dato di diritto positivo (essendo, come si è detto, rilasciata da un ente privato) ha portata che travalica i confini nazionali ed è quindi riconosciuta, se così può dirsi, a livello mondiale²¹⁵, la possibilità di costituirsi in forma di benefit corporation sussiste solo per le società la cui *lex societatis* è quella degli Stati che hanno adottato la relativa legislazione.

Con il che si può, finalmente, passare ad analizzare più da vicino l'istituto della *benefit corporation* statunitense.

Il primo Stato ad adottare la legislazione che dispone il modello della *benefit corporation* è stato il Maryland (il 1 ottobre del 2010) e, ad oggi, le

²¹⁴ O comunque il tipo di società che era; e per le varie tipologie di società suscettibili di essere certificate BCorp cfr. *supra*, *sub* par. 4 di questo cap.

²¹⁵ Come dimostra l'elenco dei paesi in cui tale fenomeno si è sviluppato consultabile al sito <http://benefitcorp.net>.

benefit corporation sono disciplinate da 31 Stati²¹⁶ e in altri 7 Stati il progetto di legge è oggetto di discussione²¹⁷.

Al fine di individuare i tratti caratteristici della *benefit corporation*, a fronte di una così ampia varietà di legislazioni statali in materia, si ritiene opportuno fare essenzialmente riferimento alla *Model Benefit Corporation Legislation*²¹⁸ (in sigla, d'ora in avanti, MBCL), in quanto tale legge modello, predisposta da BLab, è stata largamente utilizzata dalla maggior parte dei 31 Stati che hanno legiferato in materia come base dei singoli *statutes*²¹⁹.

Il MBCL disciplina la *benefit corporation* stabilendo quanto segue.

(i) Per quanto non diversamente disposto dallo stesso MBCL alla *benefit corporation* si applica lo statuto generale della *business corporation*²²⁰. La previsione, contenuta nella disposizione di apertura (§ 101 (b)), rende immediatamente chiaro il carattere di fondo della *benefit corporation* e cioè quello di strumento idoneo ad organizzare in forma societaria attività, nelle quali è dunque possibile investire, con uno scopo più ampio di quello di massimizzare il valore dell'investimento (*shareholder value*).

(ii) La qualificazione di *benefit corporation* deriva dalla relativa previsione statutaria (§ 103); il che naturalmente può avvenire tanto *ab origine*, in occasione della costituzione della società, quanto in un momento successivo, e allora

²¹⁶ E cioè in particolare i seguenti (tra parentesi l'anno di adozione della relativa legge): Arizona (2014); Arkansas (2013); California (2012); Colorado (2014); Connecticut (2014); Delaware (2013); Florida (2014); Hawaii (2011); Idaho (2015); Illinois (2013); Indiana (2015); Louisiana (2012); Maryland (2010); Massachusetts (2012); Minnesota (2015); Montana (2015); Nebraska (2014); Nevada (2014); New Hampshire (2015); New Jersey (2011); New York (2015); Oregon (2014); Pennsylvania (2013); Rhode Island (2014); South Carolina (2012 Tennessee (2016)); Utah (2014); Vermont (2011); Virginia (2011); Washington, DC (2013); West Virginia (2014).

²¹⁷ Si tratta dei seguenti: Alaska, Iowa, Kansas, Kentucky, Oklahoma, Michigan e in Mississippi; cfr. <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>.

²¹⁸ Consultabile al sito <http://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation> e in *Appendice*, sub n. 3.

²¹⁹ Si segnala sin d'ora che presenta contenuti realmente differenti rispetto al MBCL solo la normativa che regola la Public Benefit Corporation del Delaware.

²²⁰ MBCL §101. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 349: «*The state's general business corporation law applies to benefit corporations; however, the benefit corporation statute controls over the state's general business corporation law in the event of a conflict*».

attraverso un'acconcia modifica statutaria (§ 104). Conseguentemente, e anzi specularmente, a quanto appena detto, la perdita dello “*status*” di benefit corporation discende da una modificazione dei suoi “*articles of incorporations*” (§ 105 (a)) o da una operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione; § 105 (b)).

Nell'atto costitutivo o nello statuto della società deve, quindi, chiaramente essere indicato che si tratta di una *benefit corporation*, ma non è obbligatorio che tale qualifica sia inclusa anche nella denominazione sociale.

(iii) In particolare, la previsione statutaria decisiva, ai fini della attribuzione dello *status* (ossia la qualificazione in termini) di *benefit corporation*, è quella relativa ai *corporate purposes*. Il § 201 (a) prevede, infatti, che, accanto al fine proprio della *business corporation* (e quindi in sostanza lucrativo)²²¹, sia altresì indicato come scopo un *general public benefit*. Lo statuto della società potrà, poi, altresì indicare opzionalmente uno o più *specific public benefit*²²². Ne discende che questo modello societario si caratterizza al fondo soprattutto per il suo scopo sociale plurimo²²³.

(iv) La *benefit corporation* deve fare uso di uno *standard*²²⁴, elaborato da una parte terza di cui sia garantita l'indipendenza²²⁵, al fine di valutare l'impatto della sua attività sia a livello sociale che ambientale; e questo all'evidente scopo di cercare di evitare l'abuso dello *status* di *benefit corporation*²²⁶. D'altra parte non è sufficiente il bilancio, come per le *business corporation*, per misurare la

²²¹ This purpose is in addition to its purpose under [cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations] v. §201 (a).

²²² MBCL §§ 102 - 201 (a) (b).

²²³ Così anche L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., p. 1144.

²²⁴ MBCL § 102.

²²⁵ A. PAGE – R.A. KATZ, *Is Social Responsibility the New Corporate Social Responsibility?*, cit.: «*The third-party standard must be “developed by a person or entity that is independent from the benefit corporation” and must publicly identify the factors considered, weight given each factor, and state that developed or changed the standard*».

²²⁶ A riguardo si è parlato di «*an important protection against the abuse of benefit corporations status*». Cfr. anche J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in 4 *Harvard Business Law Review*, p. 349: «*mandatory use of a comprehensive, independent, credible transparent third-party standard to measure social and environmental performance*».

prestazioni della *benefit corporation* nella creazione di un beneficio sociale, generale o specifico che sia²²⁷.

(v) La compresenza di plurimi scopi sociali e la esigenza di garantirne al contempo il rispetto di questi non si traduce soltanto nella appena menzionata previsione relativa all'adozione obbligatoria di uno standard, ma anche e soprattutto nella disciplina delle funzioni, dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori, ai quali, com'è chiaro, è (esclusivamente) demandato il compito di perseguire l'oggetto sociale. In questo senso un valore centrale²²⁸ riveste la previsione del § 301 dedicata agli *standard of conduct for directors*²²⁹. Vengono, quindi, stabiliti nuovi *standard* di condotta per gli amministratori che sono tenuti a ampliare il novero degli interessi da considerare. A mente di tale disposizione, nello svolgimento dei propri compiti, gli amministratori devono tenere in considerazione gli svariatisimi interessi di sette categorie di *stakeholder*, che sono state minutamente elencate quando si è trattato delle ragioni che hanno portato alla introduzione della *benefit corporation*²³⁰. Perseguire questi interessi tanto diversificati “non costituisce violazione” delle norme sui doveri degli amministratori delle *business corporation* come espressamente prevede il § 301 (b). È qui evidente la preoccupazione dei redattori della legge modello di conferire agli amministratori una posizione di sicurezza rispetto ad un ruolo in qualche modo intrinsecamente contraddittorio: perché perseguire gli interessi dei soci alla massimizzazione

²²⁷ Il report annuale della *benefit corporation* è finalizzato, anche, a ridurre il fenomeno di *greenwashing* cui v. par. II di questo capitolo. Sul tema cfr. K.E. KATHIB, *The arms of the Benefit Corporation*, in 65 *American University Law Review*, 2015, spec. p. 154.

²²⁸ Cfr. l'incipit del *comment* di questa *section*: «*This section is at the heart of what it means to be a benefit corporation. By requiring the consideration of interests of constituencies other than the shareholders, the section rejects the holdings in Dodge v. Ford, 170 N.W. 668 (Mich. 1919), and eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, 16 A.3d 1 (Del. Ch. 2010), that directors must maximize the financial value of a corporation. In a state that has adopted a “constituency statute,” directors are authorized to consider the interests of corporate constituencies other than the shareholders, but the directors are not required to do so. Subsection (a) makes it mandatory for the directors of a benefit corporation to consider the interests and factors that they would otherwise simply be permitted to consider in their discretion under the typical constituency statute.*».

²²⁹ Il cui testo è stato già riportato *supra*, *sub* nt. 197, alla quale si rinvia.

²³⁰ Cfr. *supra*, *sub* par. 3 di questo capitolo.

dell'investimento e al contempo uno o più diversi interessi di beneficio collettivo, o generale che dir si voglia, non può che portare, in una o altra misura, ad una compromissione di entrambi²³¹. D'altra parte, sempre su questa linea:

- il § 301 (c) dispone che un amministratore di benefit corporation non può essere considerato responsabile per i danni derivanti dallo svolgimento della sua funzione quando tale svolgimento sia avvenuto nel rispetto della legge né può essere ritenuto responsabile per il mancato concreto raggiungimento degli scopi specifici o generali di beneficio comune (*public benefit*)²³²;
- il § 301 (d) prevede che «*A director does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary*».

Sulla base di questa disposizione la dottrina ha stabilito altresì che non vi sono doveri fiduciari nei confronti dei soggetti che sono i beneficiari del *public benefit*, sia che esso sia generale che speciale²³³, e, di conseguenza, questi non sono legittimati ad agire nei confronti degli amministratori per far valere i loro diritti, anche perché altrimenti gli amministratori sarebbero sottoposti ad una responsabilità troppo ampia²³⁴.

²³¹ Con la paradossale conseguenza, in assenza della disposizione in parola, di poter essere “attaccato” tanto dai soci investitori quanto dai vari *stakeholder*.

²³² Così come l'amministratore di una classica società a causa lucrativa non deve garantire l'effettivo raggiungimento dell'utile (e, quindi, non può essere responsabile del mancato risultato sperato in termini di profitto), così l'amministratore di una *benefit corporation* non deve garantire l'effettivo raggiungimento del beneficio sociale né può essere considerato civilmente responsabile del “danno” ricevuto dagli *stakeholders* per tale mancato esito. Tutto ciò naturalmente nella ipotesi che la condotta dell'amministratore sia stata, come per l'appunto la norma prevede conforme alle disposizioni di legge e diligente.

²³³ Cfr. A. PAGE – R.A. KATZ, *Is Social Responsibility the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 1370: «*The entity does not, however, have any formal or enforceable fiduciary duties to its intended beneficiaries or other nonshareholding stakeholder unless expressly provided for*».

²³⁴ V. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: why it is the legal form that best addresses the needs of social entrepreneurs, investors, and, ultimately, the public*, 2012 [Benefit Corporation White Paper], consultabile al sito http://benefitcorp.net/storage/documents/Benefit_Corporation_White_Paper_1_18_2013.pdf, spec. p. 21.

Il § 301 (e) specifica, poi, che anche agli amministratori della *benefit corporation* si applica la fondamentale *business judgment rule*; il che significa che non è data la possibilità di sindacare, da parte del giudice, le scelte operate dagli amministratori quando queste non siano state compiute in conflitto di interessi, quando queste siano state scelte informate e siano state adottate sul convincimento di rappresentare il migliore interesse per la società²³⁵. Si attua così una perfetta equiparazione nell'esonero da responsabilità per le scelte informate degli amministratori sia che riguardino il “*business*”, in forza della tradizionale *business judgment rule*, sia che riguardino l'attività *benefit*, in forza della speciale e aggiuntiva regola di cui al §301 (e); regola che, allora, si potrebbe forse chiamare *benefit judgment rule*.

(vi) Così come il MBCL dimostra particolare attenzione nel limitare azioni e iniziative giudiziarie nei confronti degli amministratori, altrettanto fa disciplinando i giudizi nei confronti della stessa *benefit corporation*. Il § 305 esordisce con delle espresse limitazioni nel senso di escludere che, eccezion fatta per il c.d. *benefit enforcement proceeding*, alcun soggetto possa agire nei confronti della società, dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti lamentando il mancato perseguimento o la mancata realizzazione del *public benefit*, generale o particolare che sia, lamentando la violazione di doveri, obblighi o standard di condotta previsti dallo stesso MBCL. Si esclude inoltre che la *benefit corporation* possa essere ritenuta responsabile per il mancato raggiungimento del beneficio pubblico, generale o particolare: in questo senso il parallelismo con quanto previsto dal §301 (c) e (d) è evidente.

L'unico modo per consentire l'accertamento dell'eventuale mancanza del perseguimento del *public benefit* (generale o specifico) e di eventuali

²³⁵ MBCL § 301 (e): «*a director who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the director:*

- (1) is not interested in the subject of the business judgment;*
- (2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and*
- (3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation».*

violazioni di obblighi, doveri o standard di condotta²³⁶ è dunque la *benefit enforcement proceeding*. Si tratta di un'azione che può essere direttamente proposta dalla *benefit corporation* o, derivativamente, da uno o più soggetti che detengono il 2% delle azioni emesse dalla *benefit*, da un amministratore, da una o più persone che detengono il 5% del capitale della società da cui la *benefit corporation* è controllata, ovvero dai soggetti specificati nello statuto della *benefit*. La previsione del *benefit enforcement proceeding* è dunque essenzialmente volta a restringere entro rigorosi limiti la legittimazione all'azione nei confronti della *benefit corporation*. E merita sin da ora di essere sottolineata, salvo tornarvi nel capitolo V in sede di comparazione, la circostanza che tra i soggetti legittimati ad agire per accertare un eventuale inadempimento nel perseguimento degli scopi sociali o dei doveri degli amministratori non ci sia alcuno degli *stakeholder* e, tanto meno, un ente rappresentativo dei loro interessi.

(vii) Se la *benefit corporation* è una società quotata (cioè le cui azioni sono negoziate sul mercato regolamentato)²³⁷ il consiglio di amministrazione deve includere un *benefit director*. Se la società non è quotata, la figura del *benefit director* può essere prevista. Ma chi è il *benefit director*? Si tratta di un amministratore che, oltre ai poteri, diritti e prerogative proprie di ogni altro amministratore gode di particolari poteri, diritti e prerogative, e quindi di uno speciale statuto, appositamente previsto dal § 302. In sostanza egli:

- deve possedere il requisito dell'indipendenza (oltre alle eventuali ulteriori qualità previste dallo statuto);
- ha la funzione di redigere una speciale relazione annuale, per i soci (da includersi nell'*annual benefit report*²³⁸ previsto e disciplinato dai §§ 401-402), nella quale esprime la propria opinione se la società abbia o meno agito in linea con lo scopo di beneficio sociale e se gli amministratori e i

²³⁶ MBCL §§102 e 305 (c).

²³⁷ Il MBCL parla di *publicly traded corporation* che a mente del §102 è «*a business corporation that has shares listed on a national securities exchange or traded in a market maintained by one or more members of a national securities association*».

²³⁸ M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporation: a Challenge in Corporate Governance*, cit. , p. 1015 ss.

dirigenti della stessa abbiano o meno rispettato le regole previste dal MBCL relativamente alla loro funzione²³⁹.

(viii) La *benefit corporation* può nominare un c.d. *benefit officer*, cui conferire compiti specifici nel curare il perseguimento del beneficio sociale, generale o speciale che sia²⁴⁰;

(ix) Tra gli obblighi della *benefit corporation* alcuni attengono alla dimensione informativa. Ai sensi del § 401, essa deve annualmente redigere e pubblicare un *benefit report*, che, tuttavia, non deve essere necessariamente revisionato o certificato da terzi²⁴¹. Il *report*, che si sostanzia in un bilancio sociale dell'impresa, deve descrivere «le modalità attraverso le quali durante l'anno, la società ha perseguito il beneficio comune, la misura in cui tale beneficio è stato realizzato, le circostanze che ne hanno impedito la realizzazione, le modalità e le ragioni alla base della scelta o della modifica dello standard di valutazione utilizzato, le eventuali connessioni tra l'organizzazione che ha stabilito lo standard di valutazione e la *benefit corporation*, oltre ad una valutazione complessiva delle performance sociali e ambientali rispetto allo standard prescelto»²⁴². I particolari obblighi di trasparenza sono un tratto caratterizzante di questo modello²⁴³.

Nelle sue esposte regole si sostanzia lo statuto della *benefit corporation* secondo la legislazione modello.

²³⁹ MBCL § 302 (c): «*The benefit director shall prepare, and the benefit corporation shall include in the annual benefit report to shareholders required by section 401, the opinion of the benefit director on all of the following:*

(1) Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report.

(2) Whether the directors and officers complied with sections 301(a) and 303(a), respectively.

(3) If, in the opinion of the benefit director, the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply».

²⁴⁰ MBCL §304.

²⁴¹ MBCL §401 (c).

²⁴² L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., p. 1148.

²⁴³ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., p. 1144.

6. Si ritiene, a questo punto, opportuno passare ad approfondire – come peraltro è stato fatto nella gran parte degli studi in materia²⁴⁴ – i contenuti della legislazione del Delaware, dal momento che, come si è avuto modo di accennare in precedenza, il legislatore di questo Stato è quello che più si è distaccato dal MBCL, che è stato previamente preso in esame.

Naturalmente non è un caso che, anche nel settore delle *benefit corporation*, l'ordinamento del Delaware abbia manifestato una particolare attenzione al fenomeno societario, com'è ben noto, infatti, il diritto delle società del Delaware, tanto sul piano legislativo quanto su quello delle applicazioni giurisprudenziali, è sicuramente quello considerato più evoluto tra i 51 Stati della confederazione nordamericana. Ciò quantomeno nella prospettiva dei soggetti che devono decidere dove “incorporare” (e cioè costituire) una società²⁴⁵.

Così come avviene per la *Delaware General Corporation Law*, la legge del Delaware sulla *Public Benefit Corporation* (in sigla PBC)²⁴⁶ si caratterizza per un maggior grado di flessibilità e per un più ampio riconoscimento degli spazi nei quali può dispiegarsi l'autonomia statutaria²⁴⁷ ciò avviene, del resto, coerentemente con l'esigenza di mantenere quel primato che ha portato ad essere lo Stato nel quale oltre il cinquanta per cento delle società quotate americane hanno la loro sede legale²⁴⁸ (e quindi oltre 900.000 imprese). Che si tratti di uno Stato tanto importante per il diritto societario americano è, d'altronde, stato

²⁴⁴ Uno per tutti L.E. STRINE JR., *Making it Easier for Directors to “Do the Right Thing”?*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 2014.

²⁴⁵ È quindi lo stato che ha nettamente finito per prevalere nella vera e propria competizione tra legislazioni societarie per attrarre il maggior numero di corporation. Su tale peculiare aspetto del diritto societario statunitense v. per tutti R. ROMANO, *The Genius of American Corporate Law*, Washington DC, 1993, p. 4 ss. Per una più generale disamina del fenomeno di competizione tra ordinamenti cfr. (a cura di) A. ZOPPINI, *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Roma, 2004, *passim*.

²⁴⁶ Per un approfondimento riguardo l'istituto della PBC v. F.H. ALEXANDER, *The Public Benefit Corporation Guidebook, Understanding and Optimizing Delaware's Benefit Corporation Governance Model*, New York, 2016.

²⁴⁷ Tuttavia non flessibile come le forme di *social enterprise* presenti in California e a Washington, quali rispettivamente la *Flexible Purpose Corporation* (FPC) e la *Social Purpose Corporation* (SPC). Per un approfondimento sulle diversità che intercorrono con questi istituti cfr. J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 350.

²⁴⁸ W.H. CLARK JR. – E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporation*, cit., 2012, p. 830.

chiarito anche dallo stesso BLab che lo ha definito «*the most important state for business that seek access to venture capital, private equity, and public capital markets*»²⁴⁹.

BLab e altre organizzazioni nel Delaware, inclusi il *Council of the Corporation Law Section of the Delaware State Bar Association* e la *Delaware Court of Chancery*, hanno lavorato alla normativa del Delaware in materia di *benefit corporation* per diciotto mesi prima di proporre la *Public Benefit Corporation*, divenuta poi effettiva il 1 Agosto del 2013²⁵⁰. Essa è regolata all'interno del *Delaware General Corporation Law* (DGCL).

Per capire meglio le caratteristiche della *Public Benefit Corporation* del Delaware può essere utile confrontare i suoi tratti principali con quelli già emersi dall'analisi della MBCL.

- (i) La denominazione è quella di *Public Benefit Corporation* (PBC) e non semplicemente *benefit corporation*.
- (ii) La qualifica di PBC deve essere chiaramente indicata nello statuto²⁵¹ e in ciò non si rintracciano differenze rispetto alla legislazione modello.
- (iii) La denominazione sociale può contenere, anche se non lo deve fare necessariamente, le parole «*public benefit corporation*» o alternativamente gli acronimi «PBC» o «P.B.C.»; tuttavia, se nel nome della società non sono date tali indicazioni, essa è tenuta a darne informazione per il caso in cui proceda all'emissione di nuove azioni o alla vendita di azioni proprie²⁵².
- (iv) La PBC deve necessariamente indicare nello statuto uno o più *specific public benefit* promossi dalla società; non è previsto, invece, che la società promuova un *general public benefit*²⁵³. In ciò consiste una ulteriore differenza con la MBCL, secondo la quale, come si ricorderà, mentre non è necessaria la previsione degli *specific public benefit* è obbligatoria la indicazione statutaria di un *general public benefit*.

²⁴⁹ J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 350.

²⁵⁰ *Id.*

²⁵¹ *Delaware Code* tit. 8, § 362 (a) (2).

²⁵² *Delaware Code* tit. 8, § 362 (c).

²⁵³ *Delaware Code* tit. 8, § 362 (a) (1).

(v) Le modificazioni dello statuto, ma anche le operazioni straordinarie, che determinano l'adozione ovvero la cessazione dello status di PBC, devono essere approvate da un quorum di soci che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale²⁵⁴. Per quanto riguarda la MBCL non sono, invece, previsti particolari quorum per la introduzione o soppressione dello status di *benefit corporation*.

(vi) Gli amministratori sono chiamati a bilanciare, e non soltanto a considerare, i vari interessi coinvolti nell'attività della società²⁵⁵.

(v) Non è previsto uno standard di valutazione redatto da un soggetto terzo e indipendente, anche se si prevede che il singolo statuto societario possa introdurre il ricorso a tale obbligo²⁵⁶. E quindi anche in ciò si manifesta la maggiore flessibilità e il maggiore spazio all'autonomia statutaria riconosciuto dalla normativa del Delaware.

(vi) Non si fa menzione né alla figura del *benefit director*²⁵⁷ né a quella di *benefit officer*²⁵⁸ che invece sono disciplinate nella legislazione modello.

(vii) La PBC deve redigere il *benefit report* almeno ogni due anni (e non annualmente come si dovrebbe fare secondo la MBCL) e renderlo disponibile solo per i soci²⁵⁹. Lo statuto può, poi, prevedere che esso sia redatto più frequentemente ovvero che sia reso disponibile al pubblico²⁶⁰.

(viii) Si prevede una specifica azione derivativa per l'*enforcement* dei doveri degli amministratori, come previsti dalla legge e dall'atto costitutivo²⁶¹, in ciò non distaccandosi grandemente dalla MBCL.

²⁵⁴ *Delaware Code* tit. 8, § 363 (a) e (c).

²⁵⁵ *Delaware Code* tit. 8, § 365 (a).

²⁵⁶ *Delaware Code* tit. 8, § 366 (c) (3).

²⁵⁷ MBCL § 302 (a). La figura del *Benefit director*, per esempio, la ritroviamo nella legislazione del Vermont, del New Jersey e del Maryland.

²⁵⁸ MBCL § 304 (a).

²⁵⁹ *Delaware Code* tit. 8, § 366 (b) [cfr. MBCL § 401 (a)].

²⁶⁰ *Delaware Code* tit. 8, § 366 (c) (1) e (2). [cfr. MBCL § 402].

²⁶¹ *Delaware Code* tit. 8, § 367.

Come avviene per la benefit corporation, anche la PBC, per quanto previsto o derogato dalla normativa speciale, rimane soggetta alle previsioni generali di diritto societario²⁶².

Si può concludere affermando che lo statuto della PBC ha inaugurato una nuova forma di società, creata con regole che si differenziano nettamente dal tradizionale modello di *business corporation*²⁶³.

Il riferimento alla normativa del Delaware è fondamentale in quanto «*when Delaware talks, other states listen*»²⁶⁴: il Colorado, infatti, ha seguito l'esempio del Delaware²⁶⁵.

²⁶² *Delaware Code* tit. 8, § 361.

²⁶³ F.H. ALEXANDER et al., *M&A under Delaware's Public Benefit Corporation Statute: a Hypothetical Tour*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 279.

²⁶⁴ J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 369.

²⁶⁵ J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 368.

CAPITOLO IV

LA SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda normativa e i commi 376-382 della legge di stabilità per il 2016. – 3. Individuazione della fattispecie. – 4. Sintesi della disciplina: ragione e denominazione sociale e utilizzazione della locuzione società benefit. – 5. *Segue*: contemperamento delle diverse finalità della società benefit e ruolo degli amministratori. – 6. *Segue*: obblighi di informazione e valutazione dell’impatto sociale. – 7. Diffusione, fortuna e prospettive della società benefit in Italia. – 8. Acquisto della qualificazione di società benefit e diritto di recesso dei soci. – 9. *Segue*: nelle società di persone. – 10. *Segue*: nelle società di capitali.

1. I modelli legislativi dei diritti societari statunitensi, che si sono passati in rassegna nel precedente capitolo, hanno rappresentato l’antecedente prossimo al quale sembra essersi indiscutibilmente ispirato il legislatore italiano nel disciplinare l’istituto della società benefit. Ed invero, come non hanno mancato di rilevare i primi commentatori del nostro istituto²⁶⁶ e come risulterà chiaro

²⁶⁶ In questo senso cfr. anche: S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995 ss. a p. 1001; A. LUPOI, *L’attività delle “Società Benefit”*, in *Riv. not.*, vol. LXX, 2016, p. 811; F. CALAGNA, *La nuova disciplina della “Società Benefit”: profili normativi e incertezze applicative*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 3, p. 709 ss. e D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 894 ss., a p. 89, dove la condivisibile affermazione per cui «la novità normativa importa, in maniera puntuale, il modello della benefit corporation statunitense»; l’avverbio «pedissequamente» utilizzato nel testo è adoperato dalla stessa Lenzi (*op. cit.*, p. 897).

all'esito del raffronto comparatistico, la legge italiana segue «pedissequamente» quelle statunitensi.

Si tenga presente che l'Italia è stato il primo ordinamento, al di fuori degli Stati Uniti d'America, a prevedere espressamente la possibilità di costituire (o trasformare) società benefit. Anche se si segnala che, quasi contemporaneamente all'adozione in Italia della disciplina sulle società benefit, pure il Portorico ha introdotto un omologo modello di società alla stregua dell'esempio della *benefit corporation*²⁶⁷, e che, comunque, un vivace dibattito sull'opportunità di introdurre analoghe forme societarie è largamente in corso in molti altri Paesi e segnatamente in diversi Stati dell'America Latina e in Australia²⁶⁸.

Sulla base di questa premessa, è arrivato il momento di passare ad analizzare da vicino la disciplina italiana.

2. Come si è ricordato al principio di questo lavoro²⁶⁹, l'istituto – ma forse sarebbe più opportuno, almeno allo stato, parlare genericamente di “figura” – della *società benefit* è stato introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità per il 2016²⁷⁰ e in particolare dalle disposizioni normative contenute nei commi da 376 a 384 del suo unico articolo.

Alla promulgazione di tali disposizioni si è giunti, nel corso della XVII legislatura, attraverso un *iter* parlamentare piuttosto articolato²⁷¹.

Il suo principio deve farsi risalire alla presentazione di un disegno di legge, contenuto nell'A.S. n. 1882, comunicato alla Presidenza del Senato il 17

²⁶⁷ Traggio questa informazione da D. LENZI, *Le società benefit*, cit., nt. 12 a p. 896.

²⁶⁸ In questo senso v. di nuovo i cenni contenuti in D. LENZI, *Le società benefit*, loc. *ult. cit.*

²⁶⁹ Cfr. par. 2 della *Prefazione*.

²⁷⁰ L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015.

²⁷¹ Brevi cenni al riguardo anche in: L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1134; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 995 s.; G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, cit., p. 19; e D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, n. 1, p. 42.

aprile 2015, e recante «*Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*»²⁷².

Nell'altro ramo del Parlamento, e cioè alla Camera dei Deputati, un analogo disegno di legge era presentato il 23 settembre 2015; si trattava, in particolare, dell' A.C. n. 3321, recante anch'esso «*Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*»²⁷³.

L'articolato è stato successivamente riproposto dagli stessi firmatari sotto forma di emendamento (il n. 23.6) al disegno di legge A.S. n. 2111, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (e cioè la così detta legge di stabilità per il 2016).

L'emendamento in oggetto è stato poi assorbito dal maxi-emendamento del Governo approvato dal Senato (n. 1.9000) ed è infine confluito all'interno della definitiva legge di stabilità per l'anno 2016 (la l. 28 dicembre 2015, n. 208).

Come si legge nella *Relazione* ai precitati disegni di legge, nell'intenzione del legislatore la introduzione in Italia della società benefit doveva servire a «promuovere la costituzione e favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità, ossia di società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse».

Le finalità di beneficio comune, che debbono essere previste dall'atto costitutivo(-statuto) della società benefit, «sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti».

«In sostanza», sempre nelle intenzioni del legislatore storico, «superando l'approccio "classico" del fare impresa, le società con finalità di beneficio

²⁷² Cfr. A.S. n. 1882 riprodotto in *Appendice*, sub n. 4.

²⁷³ Cfr. A.C. n. 3321 riprodotto in *Appendice*, sub n. 5.

comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale... . L'intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale. Gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'azienda tradizionale ma, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati»²⁷⁴.

In altre parole, è chiaramente espresso dal legislatore storico l'intento di superare i limiti che si sono visti essere propri dell'impresa sociale (e cioè il divieto di distribuire anche indirettamente utili, e quindi l'obbligo di destinare l'intero profitto d'impresa al perseguimento del fine sociale) e al contempo di fugare i dubbi relativi alla utilizzazione delle società lucrative per fini altruistici²⁷⁵. E così dotare l'ordinamento di uno strumento rispondente alla filosofia del "Quarto Settore".

²⁷⁴ La *Relazione* si legge in A.S. n. 1882, cit., p. 2 ss. Le citazioni nel testo sono tratte dalla p. 2.

²⁷⁵ Tali dubbi sono stati enfatizzati a più riprese anche in occasione dei principali convegni che si sono svolti sull'argomento (ci si riferisce, ad esempio, a quello tenutosi all'Università Luiss Guido Carli il 18 marzo 2016). In particolare può richiamarsi la testimonianza di un esponente di Nativa srl SB, che è poi stata la prima società benefit a costituirsi in Italia, il quale ha ricordato come prima dell'introduzione dell'istituto fosse

3. Sin qui la vicenda legislativa che ha portato alla introduzione nel nostro ordinamento della figura delle società benefit e le ragioni di tale introduzione.

Mette ora conto interrogarsi sulla esatta determinazione della fattispecie “società benefit”.

Per il legislatore, che si incarica di definirle, sono benefit quelle società che «*nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*» (art. 1, comma 376, l. n. 208/2015).

In primo luogo si deve chiarire che la società benefit non è un nuovo tipo sociale²⁷⁶ ma che possono divenire benefit tutte le società «*di cui al libro V, titoli*

stato impedito (è da credersi dai notai roganti a tal fine interpellati) di prevedere nell'oggetto sociale di tale società la possibilità di perseguire anche finalità di beneficio comune. Anticipando riflessioni che si dovranno svolgere con maggior agio nelle sedi proprie, è peraltro da dirsi che l'oggetto sociale di Nativa srl SB prevede anche, come finalità di beneficio comune, il perseguimento della «felicità di tutti quanti facciano parte [della società], sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica», che, al di là del tema della concorrenza di finalità egoistiche e finalità altruistiche, appare senz'altro uno scopo alquanto indeterminato oltre che estremamente ambizioso e ottimistico! La clausola dello statuto di Nativa srl SB è riportata nel *1° Report sulle società benefit in Italia*, predisposto da P. Reviglioni e N. Riccardelli, per conto di Societax (in merito al quale cfr. meglio *infra* a nt. 307) ed è altresì citata da D. LENZI, *Società benefit*, cit., p. 907.

²⁷⁶ Cfr. anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit. Circolare n. 19/2016*, pubblicata anche in *Riv. soc.*, 2016, p. 1156 ss. (da cui si continuerà a citare), a p. 1158 («la legge non crea un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal codice civile, ma delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell'oggetto sociale, nella *governance* dell'impresa e nell'*enforcement*... . Non trattandosi di un nuovo tipo societario e non essendo prevista alcuna deroga al regime ordinario questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice (o dalle leggi speciali) per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi») e L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, cit., p. 1157 (secondo la quale «i tipi previsti dal codice non sono più ancorati ad un unico modello funzionale rinvenibile nell'associazionismo speculativo (nello scopo di lucro soggettivo di cui all'art. 2247 c.c.), ma possono essere utilizzati per l'attuazione di un nuovo modello funzionale ibrido, caratterizzato da uno scopo plurimo, di lucro e di beneficio comune»). Nel medesimo senso v. pure G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, cit., p. 19;

Ve VI, del codice civile» (così il comma 377 dell'art. 1 l. cit.)²⁷⁷, e dunque società lucrative (di persone e di capitali) e società cooperative, le quali però hanno uno scopo (essenzialmente) mutualistico e non lucrativo, donde la imprecisione del riferimento indistinto, contenuto nella ricordata definizione del comma 376, allo «scopo di dividerne gli utili».

Ne discende – è appena il caso di aggiungerlo – che possono essere società benefit, nella misura in cui si tratti di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche *società unipersonali*.

Stando così le cose si è correttamente e condivisibilmente scritto che la società benefit, proprio perché non si sostanzia in un nuovo tipo societario, rappresenta piuttosto una «“qualifica” che tutti i tipi societari... possono acquisire»²⁷⁸ (ben si intenda: a determinate condizioni).

Ciò detto, il carattere distintivo che emerge già dalla definizione legislativa è quello di società che finalizzano lo svolgimento dell'attività economica non solo allo *scopo di lucro*²⁷⁹, ma anche ad altre *finalità* di tipo altruistico e che rientrano nella nozione lata del «*beneficio comune*»²⁸⁰. Il comma

F. CALAGNA, *La nuova disciplina della “Società Benefit”*, cit., p. 715 e il cenno di A. BUSANI, *Arriva la società “benefit”: guarderà oltre gli utili*, ne *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2015.

²⁷⁷ Al riguardo cfr. anche S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 1000; D. LENZI, *Società benefit*, cit., p. 897; G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss. e 819 ss., a p. 723.

²⁷⁸ S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 999, la quale, alla nt. 18 di p. 999 s., ricorda altresì che «in termini di “qualifica” di società benefit si esprime anche la circolare MISE 6 maggio 2016, n. 3689/C (recante “Nuove Istruzioni per la compilazione della modulistica del Registro delle imprese e del REA”), nella quale si chiarisce che essa deve essere evidenziata al momento della compilazione del modello di domanda (nel riquadro 20 del Modulo “S2”) in sede di iscrizione presso il registro delle imprese».

²⁷⁹ Ma si noti la incongruenza del riferimento, in cui incorre il legislatore quando si riferisce allo «*scopo di dividerne gli utili*» delle società benefit, posto che, come meglio si vedrà in seguito, società benefit possono essere anche società a causa mutualistica e quindi società senza finalità di lucro soggettivo (cfr. al riguardo anche nel seguito di questo stesso par.). Per la distinzione tra lucro oggettivo e lucro soggettivo v. *supra*, *sub* cap. II, par 3.

²⁸⁰ La legge definisce la finalità di beneficio comune come segue: «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376» (comma 378, lett. a, l. n. 208/2015). A sua volta, il comma 376 individua le seguenti categorie: «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri

377 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 chiarisce, infatti, che tali «finalità altruistiche sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto».

Le società benefit diventano tali, e si assoggettano dunque alla relativa disciplina, indicando nella clausola statutaria dell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune: lo si prevede tanto nel comma 377, primo periodo, quanto nel comma 379, primo periodo, dell'art. 1 cit.

A questo punto bisogna distinguere, almeno a livello teorico, due ipotesi.

(i) Ci sono società (ma in questo caso sarebbe più corretto parlare in generale di imprese comunque organizzate) le quali, nell'ambito della loro libertà di iniziativa economica e della loro autonomia di impresa, scelgono di svolgere la (propria) attività economica bilanciandola con il perseguimento di interessi esterni e cioè con finalità di beneficio comune, nella convinzione che questa scelta gestionale possa portare vantaggi “reputazionali” o di altro genere idonei a tradursi, magari in un orizzonte temporale di più lungo periodo, anche in vantaggi di natura economica per la impresa²⁸¹. È appena il caso di aggiungere che si tratta di una scelta che, al pari di tutte quelle imprenditoriali, può portare o non portare all'atto pratico quegli sperati vantaggi anche di ordine economico, ma che tutto ciò, in ogni caso, non contraddice affatto lo scopo proprio, tipico e tradizionale dell'attività di impresa, e cioè lo svolgimento di una attività economica, così come non contraddice lo scopo di lucro oggettivo di tutte le società. In tutti questi casi il perseguimento di finalità di beneficio comune lungi dal contraddire la finalità lucrativa (in senso oggettivo) della società può essere il risultato di una scelta strategica alla stessa funzionale.

portatori di interesse». Infine, la lett. b) del comma 378 definisce gli «altri portatori di interesse» come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile». Come si vede le finalità di beneficio comune coprono un ambito amplissimo.

²⁸¹ F. CALAGNA, *La nuova disciplina della “Società Benefit”*, cit., p. 723 ss.

(ii) Ci sono poi società che, a prescindere da valutazioni di convenienza economica, devono perseguire (anche) finalità di beneficio comune in forza di una specifica previsione del loro atto costitutivo o statuto.

Si tratta allora di stabilire se nella nozione legislativa, e quindi nella fattispecie, di società benefit rientrino soltanto le seconde o anche le prime.

Ai fini della esatta identificazione della fattispecie della società benefit ulteriori difficoltà potrebbero in realtà nascere da quanto non troppo perspicuamente indicato dallo stesso legislatore della legge di stabilità del 2016, dove, al secondo periodo del comma 379, aggiunge che *«le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società»*.

Infatti, da questa norma discendono le seguenti due conseguenze:

- (a) per un verso, che società che perseguono anche finalità di beneficio comune possono essere (anche) società *non* benefit (*«le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune...»*); e
- (b) per altro verso, che società, ancorché non benefit, che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune sarebbero in ogni caso tenute a prevederlo nello statuto (*«le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto...»*).

Si tratta allora di capire in cosa si distinguono le società benefit che perseguono anche finalità di beneficio comune da società non benefit che, del pari, perseguiranno anche finalità di beneficio comune una volta che tanto le prime quanto le seconde prevedranno statutariamente il perseguimento di finalità di beneficio comune.

Come è stato rilevato, la risposta dovrebbe senz'altro consistere in ciò, che *«mentre le società benefit devono perseguire anche le finalità di beneficio comune, le società non benefit possono perseguire anche finalità di beneficio*

comune (sempre che ciò previsto statutariamente). In buona sostanza, quindi, la differenza riposa nella lettera dello statuto ed anzi origina dal tenore della relativa clausola: nel primo caso, si farà ricorso al verbo servile “dovere”; nel secondo, al modale “potere”»²⁸².

Una ricostruzione di questo tipo potrebbe, tra l’altro spiegare «perché la legge preveda per i soli amministratori di società benefit, e non anche per quelli delle società non benefit, lo specifico obbligo (e, in caso di inadempimento, una correlativa ulteriore responsabilità) di «bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi” degli *stakeholder* (comma 380)»²⁸³.

Stabilito dunque che le società benefit sono solo quelle nelle quali gli organi sociali *devono* (e non già *possono*) perseguire un duplice ordine di interessi, sorge tutta una serie di problemi che al fondo riguardano la circostanza che si tratta di interessi tra loro non omogenei²⁸⁴ e potenzialmente confliggenti tra loro²⁸⁵. In particolare, fintanto che il perseguimento del beneficio sociale, e dunque delle finalità altruistiche, contribuisce all’atto pratico a determinare risultati economici positivi, gli interessi dei soci non entrano in conflitto con quelli dei terzi²⁸⁶ (o come li abbiamo sin qui chiamati gli interessi degli *stakeholder*), ma non è detto che ciò accada necessariamente e dunque si tratta di stabilire se gli amministratori della società possano o addirittura debbano perseguire gli interessi dei terzi a scapito di quello dei soci. A mio parere la

²⁸² M. STELLA RICHTER, *L’impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, a cura di F. Macario e M.N. Miletti Roma, 2017, p. 81 s.

²⁸³ M. STELLA RICHTER, *L’impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, cit., p. 82.

²⁸⁴ Intendendosi per interessi non omogenei le macro categorie della massimizzazione del profitto volta alla divisione degli utili, da un lato, e del perseguimento del beneficio comune, dall’altro, ma si tratta di un’indicazione molto generale volta a differenziare i due scopi caratterizzanti della società benefit: quello lucrativo e quello altruistico. Tale specificazione si ritiene doverosa a fronte del fatto che gli interessi di una pluralità di soggetti raramente possano dirsi omogenei, anche tra i soli azionisti, in quanto la pluralità di soggetti comporta di fatto una pluralità di interessi.

²⁸⁵ Sul tema cfr. F. CALAGNA, *La nuova disciplina della “Società Benefit”*, cit., p. 726 s.

²⁸⁶ Per l’utilizzo di questa terminologia v. D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 915.

risposta da dare è sicuramente positiva, si tratta però di stabilire il limite entro il quale il dovere di contemperamento opera; ma di questo problema, che è all'evidenza di disciplina (e in particolare di disciplina della funzione amministrativa), si tratterà nel paragrafo seguente.

4. E' quindi giunto il momento per esporre il contenuto di tale disciplina²⁸⁷.

In primo luogo, l'essere società benefit consente ma non impone «introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit” o l'abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (comma 379, terzo periodo, l. cit.)²⁸⁸.

La formula utilizzata dal legislatore non è particolarmente rigorosa perché prima si parla di «parole» da introdurre, «accanto» (e non nella) denominazione sociale e poi, invece, di denominazione risultante anche da tali parole.

Ne deriva che la società può utilizzare la locuzione benefit (o l'abbreviazione SB) sia inserendola che non inserendola nella sua ragione o denominazione²⁸⁹, anche se si ritiene che vi sarà una preferenza per la prima

²⁸⁷ Un semplice riassunto della stessa si ritrova in G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, cit., p. 19 ss. e D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 43-46.

²⁸⁸ V. anche G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, cit., p. 19 («Le società... una volta deciso di diventare (o nascere) *for-benefit* avranno la possibilità d'introdurre nella propria ragione sociale le parole “Società Benefit”»); D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 897.

²⁸⁹ Correlativamente, le società che benefit non sono non dovrebbero potere introdurre quelle locuzioni nella loro denominazione sociale né altrimenti spenderle nelle comunicazioni e nei traffici giuridici. Anche se non vi è un vero e proprio divieto in questo senso, né sono state introdotte norme sanzionatorie sull'abuso di denominazione “benefit” e anche se il comma 384 si limita a prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve sanzionare le società benefit che non perseguano le finalità di beneficio comune con le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette, non avrei dubbio alcuno che i principi della concorrenza leale e dell'esercizio corretto delle attività commerciali (art. 39 d.lgs. n. 206/2006) oltre che la stessa disciplina

opzione in quanto il “vanto” di essere benefit «potrebbe avere un ritorno in termine di immagine e quindi di vantaggio concorrenziale sul mercato»²⁹⁰.

Si ricorda infatti che al vantaggio reputazionale che potrebbe conseguire dall'adozione della qualifica di società benefit non si accompagnano altre forme di incentivo o di sgravio fiscale.

5. In secondo luogo, in quanto benefit, la società è tenuta – e si è già sottolineato il carattere doveroso e non meramente eventuale di tale condotta – a «bilanciare l'interesse dei soci» con «il perseguimento delle finalità di beneficio comune e [quindi con] gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto» (così il comma 380, l. cit., in termini tutto sommato tautologici rispetto alla definizione della fattispecie). Questo del bilanciamento è appunto il problema a cui si è fatto cenno in conclusione del paragrafo 3 e rappresenta, congiuntamente con quello evidentemente collegato del ruolo e delle responsabilità degli amministratori, il punto più delicato dell'intera disciplina.

Bisogna innanzi tutto dire che esso è stato lasciato pressoché irrisolto dal legislatore, il quale si è limitato, per un verso, a richiamare la disciplina generale dei singoli tipi sociali che di volta in volta vengono in rilievo²⁹¹, e, per altro verso, a sancire che l'inosservanza dell'obbligo di «bilanciare l'interesse dei

sulla pubblicità ingannevole (seppur non richiamata dal comma 384, comunque applicabile) debbano portare al risultato appena enunciato.

²⁹⁰ G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., p. 822.

²⁹¹ Segnala la problematicità di tale rinvio anche S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1000 s., secondo la quale «l'integrazione delle discipline potrebbe peraltro rivelarsi talvolta problematica, in quanto... alla neutralità dei tipi sul piano funzionale non corrisponde la neutralità della disciplina che, ai diversi tipi, si collega. Una parte almeno della disciplina è infatti dettata “in vista dell'utilizzazione del tipo per la sua funzione normale” (i.e. lucrativa, per i tipi del Titolo V e mutualistica, per quelli del Titolo VI), così che, quando il tipo viene impiegato per uno scopo parzialmente diverso, la disciplina legale potrebbe “rivelarsi inadatta all'intento perseguito” e richiedere, ove possibile, un intervento dell'interprete o dell'autonomia statutaria al fine di adeguarla alla diversa (e/o più ampia) funzione perseguita». Per un cenno ai problemi che questa tecnica normativa che si avvale larghissimamente del rinvio cfr. anche D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 908.

soci» con «il perseguimento delle finalità di beneficio comune» costituisce un inadempimento degli obblighi degli amministratori e comporta l'applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli stessi²⁹².

Rispetto a queste indicazioni non è però chiaro quanto ampia sia la discrezionalità degli amministratori nello stabilire come contemperare le diverse finalità (e quindi i diversi interessi) statutariamente previste. Non è dubbio che, proprio perché si tratta di una società benefit con la già evidenziata caratteristica di *dovere* perseguire anche una finalità di beneficio comune, gli amministratori non solo possono ma in certa misura debbono sacrificare l'interesse alla redditività dei soci a beneficio di quelli degli *stakeholder*; ciò che però non pare ammissibile è che il perseguimento delle finalità altruistiche (e cioè quelle degli *stakeholder*) possa andare a detrimento dell'interesse dei soci quando sia spinto oltre il limite della stessa stabilità della società, per tale intendendosi il limite del pareggio di bilancio. Questo limite estremo alla pure ampia discrezionalità degli amministratori si fonda, prima ancora che sulla necessità di una adeguata tutela dell'interesse dei soci, sulla imprescindibile esigenza di non compromettere l'*interesse* altrettanto generale *dei creditori* della società²⁹³.

Entro questo limite, che appunto discende da una generale considerazione del sistema, vi sono tantissime sfumature rispetto alle quali la posizione degli amministratori sembrerebbe essere quella di chi gode di ampia discrezionalità. È però altrettanto chiaro che questa discrezionalità possa essere utilmente ristretta entro confini più accettabili proprio attraverso apposite clausole o altre indicazioni statutarie. È anzi a dirsi che i più attenti commentatori auspicano che ciò avvenga, dubitando della stessa legittimità di indicazioni di beneficio comune troppo ampie e sostanzialmente indefinite. Può così per

²⁹² Così prevede il comma 381 dell'art. 1 l.cit. Cfr. sul tema ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 1174 s.; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, cit., p. 1158.

²⁹³ I quali peraltro sono anch'essi annoverabili nella ampia e sostanzialmente indefinita categoria degli *stakeholder*; anche se ovviamente non è affatto detto che essi rappresentino gli specifici *stakeholder* individuati nel singolo statuto-atto costitutivo della singola società benefit come i destinatari della finalità di beneficio comune.

esempio leggersi che «è...necessario che l'autonomia privata... sia capace di individuare parametri relativamente stringenti che non vanifichino la previsione normativa che eleva il perseguimento del beneficio comune, e il perseguimento di interessi eterogenei, a parametro di valutazione dell'operato degli amministratori»²⁹⁴.

Si tratta, in effetti, di una preoccupazione fondata e si condivide il tentativo di ricerca di una qualche forma di contingentamento della espansione dei poteri discrezionali degli amministratori: non già perché se ne voglia limitare la funzione, ma perché si avverte come preoccupante la mancanza di individuazione di qualche indirizzo, non fosse altro, che altrimenti i problemi di agenzia e i relativi costi (già, come si è visto, presenti in tutte le società lucrative) lieviterebbero ben oltre qualsiasi limite di tollerabilità.

Ad ogni modo, al di là della opportunità di meglio definire statutariamente il contenuto delle finalità di beneficio comune e anche le modalità di contemperamento del perseguimento di queste con il perseguimento delle finalità tradizionali ed egoistiche dei soci non è dubitabile che comunque le scelte degli amministratori siano, nell'uno e nell'altro campo, comunque coperte dal principio della *business judgement rule*. Questo significa – come si è avuto modo di anticipare trattando della *benefit corporation*²⁹⁵ – che anche alle scelte gestorie relative al perseguimento del beneficio comune si applichi quel criterio di insindacabilità (sempre che le stesse scelte siano state adottate nel rispetto del *duty of care* e del *duty of loyalty*). Si è detto, e qui si deve ripetere, che nella società benefit vale quindi il combinato disposto della *business* e della “*benefit*” *judgement rule*²⁹⁶.

Ne discende una impressione di sostanziale irresponsabilità degli amministratori per quanto riguarda le loro valutazioni in punto di contemperamento dei vari interessi di *shareholder* e *stakeholder*, al di là di

²⁹⁴ D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 907.

²⁹⁵ Cfr. *supra*, sub cap. III, par. 5.

²⁹⁶ D'altronde, a conferma di quanto detto nel testo, si deve ricordare che neanche nella informativa rappresentata dalla relazione è richiesto di indicare le modalità con cui si è operato il bilanciamento dei diversi interessi che gli amministratori devono perseguire.

quanto genericamente previsto dalla previsione del comma 381, secondo cui l'inosservanza del dovere di bilanciamento e dell'obbligo di perseguire le diverse finalità sociali comporta «quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori».

Ciò all'atto pratico significa che sia i soci sia gli *stakeholders* individuati come terzi interessati all'attività di beneficio comune dal singolo statuto sociale appaiono in pratica sguarniti di una effettiva tutela. Anzi, tutto considerato, la posizione dei “terzi” è ancora più debole. Per questa ragione, al di là della ipotesi di un'azione sulla base dell'art. 2395 cod. civ. che tuttavia pone una serie di problemi di ordine pratico²⁹⁷, si è ipotizzata la possibilità di prevedere statutariamente strumenti di rafforzamento della posizione dei “terzi”. In particolare, si potrebbe pensare a disposizioni volte ad una procedimentalizzazione del bilanciamento, consistenti ad esempio, nella previsione di obblighi di consultazione o di acquisizione di «pareri obbligatori da parte di associazioni rappresentative di quegli interessi “terzi”, nonché a procedimenti fondati su criteri trasparenti e caratterizzati da un'adeguata istruttoria e motivazione»²⁹⁸.

Si tratta, a ben vedere, di sviluppi sul piano statutario di quell'ulteriore elemento di disciplina previsto dal comma 380, che impone, comunque, di nominare uno o più soggetti «*responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento*» delle finalità di beneficio comune. In questa disposizione si rintraccia una chiara indicazione di sistema nel senso, appunto, della esigenza di disciplinare le modalità di perseguimento degli interessi altruistici e di bilanciamento di questi con quelli egoistici, attraverso soluzioni di *tipo organizzativo*.

²⁹⁷ La norma prevede il risarcimento del danno «spettante al socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati». All'interno della disciplina della società benefit un richiamo a tale norma non risulta chiaro in quanto non è detto che la mancanza del perseguimento del beneficio comune danneggi questi soggetti, e comunque sarebbe difficilmente configurabile; anzi spesso il mancato perseguimento delle finalità altruistiche comporterà un vantaggio patrimoniale, e quindi un vantaggio per il socio in sede di divisione degli utili. Cfr. D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 913 ss.

²⁹⁸ D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 915.

Sotto questo riguardo pare anzi necessario fare un passo avanti e considerare che il fondamentale principio del diritto delle società per azioni, secondo cui l'organo amministrativo deve assicurare che l'assetto organizzativo della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art. 2380 cod. civ.), si declini necessariamente con il riferimento alla società benefit anche nel dovere degli amministratori di assicurare e curare tale adeguatezza organizzativa nella prospettiva dell'equilibrato perseguimento dei diversi interessi, ivi inclusi quelli di beneficio comune: e questo proprio perché ciò dipende dalla particolare *natura* della *impresa benefit*.

La ricerca di un assetto organizzativo adeguato nella nostra prospettiva può naturalmente passare attraverso specifiche previsioni statutarie. In questa prospettiva, già tra i primi commentatori, non è mancato chi si è chiesto se figure di rappresentanza (e quindi di tutela) degli interessi degli *stakeholders* potessero essere previste anche nella specifica variante di singoli consiglieri di amministrazione nominati dagli stessi²⁹⁹. La risposta affermativa fornita a tale interrogativo è stata fondata sulla possibilità di prevedere strumenti finanziari di tipo partecipativo (da assegnarsi allora ai terzi o ad associazioni rappresentative dei loro interessi) dotati di un diritto di nominare un consigliere di amministrazione (possibilità prevista, com'è noto, dall'art. 2351, comma 5, cod. civ.); tuttavia sulla base di questo presupposto – e lo stesso sarebbe se i terzi divenissero portatori di una categoria speciale di azioni – il loro coinvolgimento nella nomina degli amministratori non avverrebbe più in quanto “terzi” interessati al beneficio comune, ma in quanto portatori di uno *strumento finanziario* e quindi quali partecipanti di un'operazione d'investimento.

6. La società benefit è poi soggetta ad una specifica disciplina relativa agli obblighi di informazione e alla valutazione di quanto fatto in adempimento dell'obbligo di perseguire il fine (generale e speciale) di beneficio comune.

²⁹⁹ D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 913.

In particolare, la società benefit deve redigere «*annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario*»³⁰⁰.

Il comma 382, l. cit., ha poi cura di indicare che tale relazione deve includere:

- a) *la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*
- b) *la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*
- c) *una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo*»³⁰¹.

Tale relazione «è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente» (comma 383, l. cit.). Sul punto si ritiene di sottolineare che la mancata previsione legislativa di un'alternativa alla pubblicazione sul sito internet per le società che non dispongano di tale piattaforma crea una problematica a livello interpretativo. Premesso che la pubblicazione della relazione assume un'importanza fondamentale in quanto permette ai soggetti terzi di prendere conoscenza della gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune e quindi del perseguimento dei loro stessi interessi (come d'altra parte risulta chiaro dal sopracitato comma 382, lett. (a) e (b)), la disposizione manca di prevedere una possibile alternativa di luogo di pubblicazione della relazione. Ne consegue che potrebbe sorgere il dubbio se le società che non abbiano un sito internet siano esonerate dal rendere pubblica la loro relazione (intendendosi per

³⁰⁰ Così il comma 382. In argomento cfr. anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 1173 s. e G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, cit., p. 22 s.

³⁰¹ Sulla valutazione dell'impatto sul beneficio comune v. anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 1176; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, cit., p. 1158 s.

pubblicazione una forma di diffusione della stessa diversa dalla allegazione al bilancio) o viceversa se siano comunque tenute alla pubblicazione della stessa con altre modalità. Anche se questa alternativa sulla base del tenore testuale della disposizione normativa non pare che possa che risolversi nel primo dei due sensi accennati.

Nel redigere la suddetta relazione gli amministratori sono tenuti a far riferimento ad uno «*standard* di valutazione esterno», come si legge al comma 378 lett. (c). E quindi uno standard «esauriente ed articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune» che venga sviluppato da un ente terzo (e quindi non controllato dalla società stessa né ad essa collegato) che abbia le competenze necessarie per valutare tale impatto e attui una valutazione basata su di un approccio scientifico. Questo standard deve essere reso noto, e per questo viene definito trasparente, insieme a «i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale dell'attività della società nel suo complesso; le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti nella misurazione³⁰²; l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard e un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse»³⁰³.

La scelta dello specifico standard da utilizzare rimane libera in capo alla società. Si ritiene che il più utilizzato sia quello elaborato da BLab (*B Impact Assessment*), soprattutto a fronte del fatto che il superamento di un determinato punteggio nel BIA consente alle società benefit di ottenere anche la certificazione di BCorp³⁰⁴, ma vi sono altri modelli disponibili e assai diffusi in

³⁰² In merito cfr. G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., p. 820, nt 76 «Non si richiede espressamente la descrizione delle modalità con cui si è operato il "bilanciamento" dei diversi interessi in gioco. Dato che questo costituisce il principale "nuovo" dovere, il cui esercizio diligente libera gli amministratori di responsabilità, la norma avrebbe potuto imporre di motivare il perché di determinate scelte. Forse un onere di motivazione potrebbe ricavarsi dalla disposizione, ma non pare agevole».

³⁰³ V. allegato n. 4 della legge 208/2015.

³⁰⁴ Cfr. *infra*, sub cap. III par. 5; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 29.

ambito internazionale quali il GRI (*Global Reporting Initiative*) e l'ISO 26000 (*International Standardization Organization*)³⁰⁵. In Italia manca un ente che si occupi di predisporre un simile standard e il ricorso ad enti stranieri molteplici ed eterogenei (che comporta differenze sostanziali tra le relazioni delle varie società) farebbe auspicare che venisse previsto uno standard unico a livello nazionale, ma questa è opinione di chi scrive.

La relazione può quindi definirsi una «(auto)valutazione»³⁰⁶ sulla gestione della società, essa deve riguardare, in particolare, determinate «aree di valutazione». Per una esatta definizione e delimitazione di tali aree il comma 378 lett. (d) rimanda all'allegato 5 della legge che le individua in:

«(i) il governo d'impresa, al fine di valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

(ii) i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

(iii) gli altri portatori d'interesse, al fine di valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine,

(iv) l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita».

³⁰⁵ G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit.*, cit. p. 23 e S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1030.

³⁰⁶ Tale definizione è ripresa da G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., p. 821.

Come si è già avuto modo di sottolineare l'ampiezza della definizione di beneficio comune comporta delle difficoltà nell'individuare il mancato perseguimento, il quale comporta, come disciplinato dal comma 384, che la società si soggetta all'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole³⁰⁷ e quelle del codice del consumo³⁰⁸ in tema di pratiche commerciali scorrette³⁰⁹.

Pare che con tale riferimento il legislatore abbia voluto introdurre una sanzione per la società benefit che nell'effettiva attività d'impresa non persegue una finalità di beneficio comune. Tale controllo viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'ente predisposto ad irrogare sanzioni amministrative in presenza di comportamenti illeciti, il cui intervento può essere o d'ufficio o su istanza di un soggetto³¹⁰ (o di un'organizzazione) che abbia tale interesse³¹¹. All'AGCM, però, sembrerebbe competere solo un controllo parziale mancando canoni standardizzati per verificare se si sia effettivamente raggiunto il beneficio comune.

7. Benché la stessa norma di cui al comma 376 dell'art. 1 della legge di stabilità esordisca affermando che le «disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione» delle società benefit, tutti gli *incentivi* che il legislatore riserva alla figura oggetto di questa tesi sono *di tipo*, per così dire, *reputazionale* e si

³⁰⁷ D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2007).

³⁰⁸ D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005).

³⁰⁹ Al riguardo vedi anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 1177, e L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, cit., p. 1159 s.

³¹⁰ La segnalazione del terzo all'AGCM potrebbe, forse, identificarsi come una forma indiretta di azione prevista per lo *stakeholder* (che come si è avuto modo di specificare nel paragrafo precedente ha un potere di agire molto inferiore a quello del socio per il mancato perseguimento dei suoi interessi).

³¹¹ Cfr. art 8, comma 2, d.lgs. n. 145 del 2007.

sostanziano essenzialmente nel consentire alle società benefit (e solo alle società benefit) di – per così dire – “*fregiarsi di quella qualifica*”³¹².

Infatti, l’acquisto della qualificazione di società benefit non dà diritto a godere di particolari incentivi di tipo fiscale o economico, né a regimi di favore per quanto attiene al diritto del lavoro o della previdenza sociale o a benefici di altro tipo³¹³.

E’ ovviamente ancora troppo presto per tentare un bilancio della fortuna e del successo che nella pratica hanno avuto le società benefit e, tuttavia, pare estremamente opportuno esporre i primi dati empirici di cui si dispone al riguardo³¹⁴.

Essi si trovano riassunti nel “*1° Report sulle società benefit in Italia*”³¹⁵. Si tratta di un rapporto relativo alle società benefit iscritte nei registri delle imprese alla data del 31 agosto 2016.

Nei primi otto mesi di vigenza della disciplina sulle società benefit risultano essersi costituite o “trasformate” nella variante *benefit* n. 32 società; un numero, dunque, ancora decisamente esiguo; ma – lo si torna a ripetere – il poco tempo intercorso dalla adozione di una disciplina essenzialmente nuova consiglia di non affrettare valutazioni in punto di successo o insuccesso dell’istituto.

Pare invece già piuttosto significativo analizzare il dato in alcune delle sue componenti.

³¹² Sul punto cfr. quanto più ampiamente argomentato *supra*, nel par. precedente.

³¹³ Nello stesso senso ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 1157: «Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società. Questa scelta del legislatore consente di valutare costi e vantaggi di un’opzione per la società benefit al netto di incentivi esterni, che potrebbero essere previsti in un secondo momento».

³¹⁴ Per un primo censimento cfr. D. LENZI, *Le società benefit*, cit., nt. 56 a p. 96. Essi sono poi stati aggiornati nelle successive rilevazioni di cui si dice nel testo.

³¹⁵ Il *1° Report sulle società benefit in Italia*, è stato predisposto da P. Reviglione e N. Riccardelli, per conto di Societax, ed è stato presentato il 27 settembre 2016 a Roma alla Universitas Mercatorum. Esso non risulta (a tutt’oggi) pubblicato.

In primo luogo, è, a mio avviso, interessante notare che 31 di queste 32 società benefit siano *società a responsabilità limitata*³¹⁶ e che la restante società sia una *società per azioni*; mentre non risultano società benefit dei seguenti tipi: società in accomandita per azioni, società di persone (e cioè: società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita semplice) o società cooperative. Il dato è significativo, in particolare, perché indica (insieme al prossimo che subito di seguito analizzeremo) che le società benefit in concreto esistenti sono società a ristretta compagine sociale.

In secondo luogo, è altrettanto rilevante osservare che, delle 32 società benefit, 17 sono di nuova costituzione e 15 sono società preesistenti alla legge di stabilità per l'anno 2016, che sono diventate benefit a seguito di apposite modificazioni statutarie.

In terzo luogo, dalla analisi emerge che si tratta, in tutti e 32 i casi, di società a ristretta compagine sociale. In particolare abbiamo a che fare:

- in 4 casi con società unipersonali;
- in 25 casi con società con un numero di soci compreso tra 2 e 5;
- in 2 casi con società con un numero di soci compreso tra 6 e 10; e
- in un caso con una società con un numero di soci compreso tra 11 e 20.

La circostanza che si tratti sempre di società a ristrettissima base sociale spiega perché le modificazioni statutarie preordinate a fare diventare le società benefit (nei 15 casi più sopra ricordati) siano sempre state approvate alla unanimità e da parte di tutti i soci³¹⁷.

³¹⁶ In particolare, tra le 31 società a responsabilità limitata se ne ritrovano 2 nella variante della società a responsabilità limitata "semplificata" (d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*") e altre 2 nella variante della società a responsabilità limitata "start up innovativa" (d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la l. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*").

³¹⁷ Ed è questo forse il dato più significativo per dimostrare come in pratica non si sia mai fino ad ora posto il problema della ricorrenza di una ipotesi legale di recesso in caso di passaggio allo *status* di società benefit. La questione resta, tuttavia, dal punto di vista teorico di grande rilievo e di essa ci si dovrà occupare *infra*, nel par. seguente.

In quarto luogo, il precitato Rapporto sulle società benefit evidenzia come in tutti e trentadue i casi si tratti di società che hanno deciso di introdurre la qualifica di “Società Benefit” nella loro denominazione sociale³¹⁸.

In quinto luogo, emerge che il fenomeno delle società benefit, perlomeno in queste prime manifestazioni applicative, risulta assai più diffuso nel Settentrione:

- 20 società hanno sede al Nord;
- 8 società hanno sede al Centro;
- e solo 4 al Sud.

Molto variegato si mostra, invece, il settore di attività nei 32 precitati casi: 9 società operano in quello dei servizi e dell’informatica; 4 in quello alimentare; 3 in quello sanitario; 3 in quello della assistenza e della formazione scolastica; 2 nella agricoltura; 2 nell’immobiliare; 2 nel commercio; 2 nel turismo; 2 nel settore dell’energia; una in quello dell’abbigliamento; una in quello della mediazione assicurativa; e una in quello dei rifiuti.

Dati ancora più aggiornati rispetto a quelli contenuti nel *1° Report sulle società benefit in Italia* sono, poi, stati pubblicati sul registro ufficiale delle società benefit³¹⁹ e da essi risulta che alla data del 16 febbraio 2017 le società benefit costituite in Italia erano diventate 78.

Ad ogni modo, una parte significativa della fortuna dell’istituto oggetto di questo studio è innegabilmente legata al regime della introduzione medio tempore della qualifica di società benefit; infatti, un suo successo pieno dipenderà dalla facilità con la quale le tante società già costituite e operanti (a iniziare da quelle che fanno ricorso al capitale di rischio, e tra queste, anzitutto le società quotate) potranno accedere, con acconce modifiche statutarie, alla qualifica di benefit. Si tratta quindi in sostanza di vedere se tale successiva

³¹⁸ Si ricorderà, infatti, che la società può utilizzare la locuzione “benefit” (o l’abbreviazione “SB”) sia inserendola che non inserendola nella sua ragione o denominazione: sul punto v. meglio *supra*, *sub* par. 4 di questo cap.

³¹⁹ Consultabile al sito: <http://www.societabenefit.net/registro-ufficiale-societa-benefit/>.

modificazione sia o meno soggetta alla disciplina del recesso; della quale cosa tratta i paragrafi che seguono.

8. I dati empirici mostrano dunque che le società benefit si siano sin qui, di fatto, sempre costituite *ex novo*, cioè come tali. E tuttavia è chiaro che anche società già esistenti (come non benefit) potrebbero acquisire successivamente tale qualifica attraverso apposite modificazioni statutarie (o del contratto ovvero atto costitutivo, che dire si voglia). Se infatti – come si è detto – sono benefit quelle società che prevedano anche nel loro scopo sociale l’obbligo di perseguire finalità di beneficio comune (attraverso una qualche forma di temperamento con la finalità lucrativa), ne discende che debbono considerarsi società benefit quelle società che includono il perseguimento del beneficio comune in una clausola del proprio statuto-atto costitutivo; una clausola, dunque, suscettibile di essere introdotta o modificata in un momento successivo alla costituzione della società.

Normalmente, tale clausola è quella relativa all’oggetto sociale. A mente del comma 377 «le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit* e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto» e della prima parte del comma 379 «la società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire».

Si tratta allora di stabilire se la modificazione, *durante societate*, della clausola relativa all’oggetto sociale al fine di introdurre la previsione della finalità di beneficio comune comporti o meno l’insorgere di un diritto di recesso per i soci assenti, dissenzienti o astenuti nella relativa deliberazione modificativa.

La legge di stabilità per il 2016 nulla dice al riguardo, ma del tema si sono occupati alcuni dei suoi più approfonditi commenti³²⁰, seppure in una ottica limitata a quanto avviene se a divenire benefit siano società azionarie (o, al massimo, società a responsabilità limitata).

Ora, poiché possono divenire benefit – come si è più volte detto – tutti i tipi di società conosciuti al nostro ordinamento, il discorso deve procedere in modo analitico.

Il punto di partenza è, però, sempre il seguente: che, poiché la società benefit non è un tipo di società a sé stante, l'acquisto della qualifica di benefit da parte di qualunque tipo di società non può mai considerarsi una *trasformazione* (in senso proprio), dal momento che la nozione tecnica di trasformazione societaria è – come noto – per l'appunto legata alla modificazione del tipo. Ne discende un punto fermo preliminare, e cioè che non è dato mai ipotizzare un caso di recesso per modificazione del tipo o trasformazione.

Fatta questa premessa, che appare sicura, il discorso deve procedere analiticamente a seconda dei diversi tipi sociali che possono (almeno in astratto) venire in rilievo.

9. Nei tipi appartenenti alla classe delle società di persone (e dunque: società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) per le modificazioni delle previsioni dell'atto costitutivo (*id est*: contratto sociale) vale in generale il principio della unanimità dei consensi dei soci, per cui «il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci», sempre che lo stesso contratto sociale non preveda diversamente (così l'art. 2252 cod. civ., in materia di società semplice, ma applicabile anche alla

³²⁰ Ci si riferisce, in particolare, a quelli di ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 15 ss., e S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1013 ss.

società in nome collettivo alla società in accomandita semplice, in virtù dei richiami operati dagli artt. 2293 e 2315 cod. civ.).

Questo significa che normalmente non si darà luogo a decisioni relative all'acquisto della qualità di società benefit senza il consenso di tutti i soci e, correlativamente, che mancherà lo stesso presupposto per interrogarsi circa l'esistenza o meno di un diritto dei dissenzienti di recedere dalla società.

E tuttavia il contratto sociale potrebbe prevedere un regime di modificazione dello stesso a semplice maggioranza: in questi casi diviene necessario stabilire se i soci non consenzienti rispetto alla modificazione del contratto sociale possano recedere o meno. La risposta a questo problema dipende anzitutto dalla disciplina generale che si ritenga debba valere per il recesso dei socio di società di persone e cioè dalla interpretazione che si intenda dare all'art. 2285 cod. civ., il quale prevede, come è noto, che «ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa».

Ora, trascurando la ipotesi della società contratta a tempo indeterminato (o per tutta la vita di uno dei soci), ipotesi che non interessa ai fini del nostro discorso, si tratta di vedere:

- (i) se lo stesso contratto sociale preveda *cause convenzionali di recesso* e, in caso di risposta positiva, cosa disponga al riguardo (potrebbe per esempio prevedere che in caso di alterazione delle basi essenziali della società o nel caso di cambiamento dell'oggetto sociale siano legittimati a recedere i soci non consenzienti);
- (ii) se, a prescindere dalla eventuale previsione di un regime convenzionale di recesso, l'acquisto della qualifica di società benefit possa rientrare tra le *ipotesi di giusta causa*.

Tralasciamo il caso della esistenza di un regime convenzionale (che potrebbe risolvere il caso in questione, ma che dipende evidentemente dal tipo di pattuizione in concreto stabilita) e concentriamo l'attenzione sul regime legale fondato sulla giusta causa.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che ricorra la giusta causa quando sia insorto tra i soci un dissidio insanabile o si sia in presenza di un grave inadempimento rispetto agli obblighi sociali: tutto ciò non rileva, tuttavia, ai fini della soluzione del nostro problema. E' piuttosto necessario stabilire se nella nozione di giusta causa possano farsi rientrare, si direbbe per analogia, anche le ipotesi di recesso legale previste dal codice civile per le società di capitali (artt. 2437, comma 1, e 2473, comma 1, cod. civ.); se così fosse, come si tende a ritenere perlomeno quando ciò determini un'alterazione del rischio economico della società o «delle basi essenziali» della stessa³²¹, allora la questione del recesso dovrebbe essere risolta così come lo si ritenga di fare con riguardo al regime delle società di capitali; regime che dunque si passa a studiare.

10. Si tratta allora di stabilire se, nelle società di capitali, l'inserimento della finalità di beneficio comune tra le attività che compongono l'oggetto sociale, o comunque nell'ambito dell'atto costitutivo-statuto, legittimi al recesso i soci assenti, dissenzienti o astenuti rispetto alla relativa deliberazione assembleare.

Come non si è mancato di rilevare³²² – e si tratta di una avvertenza preliminare certamente condivisibile – il discorso difficilmente può condursi in astratto fino alle estreme conseguenze, posto che comunque non può prescindere dalla concreta considerazione della singola clausola e, dunque, della specifica modificazione. Si tratta in altre parole di valutare, caso da caso, «la significatività del cambiamento»³²³.

³²¹ Così, per tutti, G. FERRI, *Delle società (artt. 2247-2324)*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1968 (II ed.), p. 285 (anche per gli ulteriori riferimenti).

³²² Anzitutto nella Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 della ASSONIME, cit., p. 15 ss., che ha indicato una linea seguita poi – ed anzi rafforzata – da S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1013 ss.

³²³ Così S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1013, secondo la quale occorre “verificare caso per caso in che termini la modifica dell'oggetto sociale incida sulla complessiva attività della società ed è verosimile che l'esito di tale verifica dipenderà da come è stato configurato in concreto l'obiettivo di beneficio comune”.

Resta comunque il fatto che la modifica strumentale al conseguimento della qualificazione di società benefit deve confrontarsi con la circostanza che il cambiamento dell'oggetto sociale risulta tanto nel diritto delle società per azioni (ivi comprese quelle in accomandita per azioni) quanto nel diritto delle società a responsabilità limitata una delle cause legali da cui discende il diritto di recesso. L'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ., in materia di società per azioni, prevede che hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti «la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società» e l'art. 2473, comma 1, cod. civ., in materia di società a responsabilità limitata, parla (solo) di «cambiamento dell'oggetto».

Lasciando in disparte la questione se il mancato riferimento nella disciplina della società a responsabilità limitata alla significatività del cambiamento si traduca effettivamente in una regola diversa (o se, invece, sia da considerarsi anche in materia di s.r.l. rilevante)³²⁴, si tratta di valutare se la introduzione dell'obbligo di perseguire anche il beneficio comune si concretizzi in una *alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento effettuato dai soci* in quella specifica realtà societaria. Ed infatti in ciò si traduce, secondo la dottrina pressoché unanime, la *ratio* sottostante al riconoscimento delle ipotesi legali di recesso e, conseguentemente, il parametro sul quale misurare la significatività della modificazione della clausola dell'oggetto sociale.

Ora, se si volesse tentare una prima e seppure inevitabilmente generica conclusione sul punto, diremmo che la introduzione di una finalità di beneficio comune, se espressa in termini in qualche misura pregnanti, pone

³²⁴ Ritengono che anche nella società a responsabilità limitata il cambiamento dell'oggetto debba essere significativo come nella società per azioni per legittimare il diritto di recesso M. STELLA RICHTER, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 405; F. CHIAPPETTA, *Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi*, in *Riv. soc.*, 2005 p. 492 s.; F. ANNUNZIATA, *sub. art. 2473*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti e altri, Milano, 2008, p. 469. Nel senso invece che il recesso sia consentito in presenza di qualsiasi modifica della clausola dell'oggetto sociale anche non significativa cfr. G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, tomo I, Milano, 2010, nt. 29 a p. 789 s.

tendenzialmente un problema di alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento effettuato dai soci. Ciò avviene quanto meno tutte le volte in cui lo statuto individui dei destinatari del beneficio comune in soggetti i cui interessi da perseguire (lo si ripete: necessariamente e non facoltativamente³²⁵) si pongano in rapporto dialettico con quello dei soci: la circostanza che gli amministratori debbano, in esecuzione della loro funzione, contemperare ed equilibrare il perseguimento dell'interesse altruistico (degli *stakeholder*) con quello egoistico (degli *shareholder*) sembra, infatti, rappresentare una non certo insignificante (lo si ripete: almeno in linea di tendenza e salva la valutazione dei singoli casi) modifica delle condizioni dell'investimento effettuato da questi ultimi e cioè dai soci.

D'altra parte, per concludere sul punto, non pare affatto da escludersi che un problema di riconoscimento del diritto di recesso possa altresì porsi, quantomeno nelle società per azioni, non tanto e solo con riferimento al presupposto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2437 cod. civ., ma anche e soprattutto con riguardo a quanto disposto dalla lett. g) di quella stessa disposizione normativa. Infatti, ivi si prevede che hanno (altresi) diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti «le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione». Ora, è vero che si tratta di una previsione che si caratterizza soprattutto per la sua estrema ambiguità³²⁶ e che, in effetti, ha dato luogo sin dalla sua non troppo risalente introduzione (e cioè dalla riforma organica del diritto delle società del 2003) ad interpretazioni piuttosto varie ed oscillanti³²⁷, ma difficilmente può

³²⁵ Seppure nei limiti specificati *supra*, sub par. 3.

³²⁶ In questo senso, tra i tanti, A. PACIELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1113; V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, vol. 3, Torino, 2006, p. 219 ss. a p. 228; M. VENTORUZZO, *Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 1055 ss.

³²⁷ Per una prima informazione si vedano: A. ABU AWWAD, *I "diritti di voto e di partecipazione" fra recesso e assemblee speciali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, I, p. 312 ss.; C. ANGELICI, *Sull'art. 2437, primo comma, lettera g) del c.c.*, in *Riv. not.*, 2014, I, p. 865 ss.; C. ANGELICI – M. LIBERTINI, *Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, p. 1 ss.; F. ANNUNZIATA, *Sub art. 2437*, in *Commentario alla riforma*

escludersi con ogni sicurezza che l'interpretazione giurisprudenziale non vi faccia rientrare quelle modificazioni, che introducendo nuovi destinatari di benefici sociali, finiscano per incidere sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell'attività della società.

In definitiva, è a dirsi che le prospettive di un ricorso allargato alla forma della benefit da parte di società nate prive di tale qualifica appaiano seriamente ostacolate – almeno in tutta una serie di casi – dalla concreta eventualità che ciò possa avvenire solo riconoscendo il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti e astenuti; il che (purtroppo) rischia di precludere che da parte di società con azioni quotate in mercati regolamentati anche solo il tentativo di intraprendere questo percorso.

delle società, cit., p. 101; ASSONIME, *Il diritto di recesso nella società per azioni*, Circolare n. 68/2005, in *Riv. soc.*, 2005, p. 1390 ss.; O. CAGNASSO, *Il recesso*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. IV*, Padova, 2010, p. 961 s.; V. CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 291 ss.; R. CAPIELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di Salafia, Corapi, Marziale, Rodorf e Bonfante, Milano, 2004, p. 844 s.; L. CAVALAGLIO, *Sub art. 2347*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 1183 ss.; F. CHIAPPETTA, *Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi*, cit., p. 487 ss., spec. p. 495 s.; V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, cit., p. 228 s.; G. MARASÀ, *Commento sub artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter, 2437-quater, 2437-quinquies*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, a cura di F. d'Alessandro, vol. II, Padova, 2011, p. 784 s.; A. PACIELLO, *Sub art. 2437 c.c.*, cit.; P. PISCITELLO, *Sub art. 2437 c.c.*, in *Le società per azioni*, diretto P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016, p. 25912 s.; M. VENTORUZZO, *Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle s.p.a.*, cit.

CAPITOLO V

BENEFIT CORPORATION E SOCIETÀ BENEFIT: UN CONFRONTO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Tipologie. – 3. Costituzione, modificazioni statutarie ed *exit*. – 4. L’oggetto sociale: beneficio comune e attività economiche. – 5. Poteri e responsabilità degli amministratori e altri profili organizzativi. – 6. Informazione, pubblicità e controlli. – 7. Conclusioni.

1. Come si è già avuto modo di rilevare sia le 31 legislazioni statunitensi sulla *benefit corporation* sia la normativa italiana sulle società benefit non solo si inseriscono nella medesima linea di sviluppo del così detto Quarto Settore, ma lo fanno attraverso il ricorso a soluzioni normative assai simili.

Inoltre tanto la legge italiana quanto quella nord-americana rappresentano la risposta alle stesse istanze teoriche: quelle di superare le possibili perplessità, proprie del diritto societario “tradizionale”, ad ammettere forme societarie preordinate al perseguimento di finalità egoistiche dei soci (investitori) e finalità altruistiche (di beneficio comune).

Tanto premesso, nel presente capitolo ci si prefigge di sviluppare un preciso confronto tra il diritto degli Stati Uniti d’America e quello italiano, al fine di misurare per ogni singolo aspetto rilevante le analogie e le differenze.

Per questo non ci si dovrà, tuttavia, limitare a comparare le disposizioni contenute nei diversi strumenti legislativi, ma si dovrà capire a che risultati portano distinti sistemi ordinamentali: le singole disposizioni normative, anche

se analoghe o identiche nella loro formulazione letterale, reagiscono diversamente a seconda del contesto generale in cui si calano, a seconda del *corpus iuris* di cui entrano a fare parte.

Vedremo così che i risultati cui pervengono le normazioni italiane, da un lato, e nord-americane dall'altro, sono alquanto più distanti di quanto la formulazione letterale delle rispettive disposizioni normative lasciasse, a prima vista, intendere.

L'analisi sarà articolata nelle grandi aree tematiche (e problematiche) in cui si possono scomporre gli istituti di *benefit corporation* e società benefit: vicende; organizzazione; gestione e pubblicità.

2. L'indagine svolta ha evidenziato due possibili approcci alla sfida di coniugare *attività d'impresa* (societaria o *corporate* che dire si voglia) e attività di beneficio comune (o *benefit*) e, cioè, di come consentire e disciplinare, anzitutto sul piano normativo, la conseguenza di *finalità egoistiche* degli *shareholder* (in buona sostanza: investitori apportanti capitali di rischio nell'impresa societaria) e finalità altruistiche, volte al soddisfacimento degli *stakeholder* (poi da meglio individuarsi di volta in volta).

Secondo una prima modalità, che è quella suggerita dal *Model Benefit Corporation Law* e seguita da tutte le legislazioni statunitensi³²⁸, si tratta di aggiungere alle "tradizionali" forme di società commerciali note all'ordinamento un nuovo tipo di societario caratterizzato, da una peculiare *causa mista* (: lucrativa e altruistica). Il nuovo tipo – quello della *benefit corporation* – si affianca, dunque, a quelli esistenti da cui può trarre (come in effetti trae nell'esperienza statunitense) larghe parti della disciplina (si pensi, ad esempio, a tutto il regime del funzionamento o dell'organizzazione societaria) anche attraverso le tecniche del rinvio. È anzi a dirsi, da questo punto di vista,

³²⁸ Cfr. *supra*, *sub cap.* III, par 5.

che la nuova forma “*benefit*” di società si atteggia, più precisamente, in termini di sub-variante (o sotto-tipo che dir si voglia) del tipo della *business corporation*.

Secondo, invece, l’altro possibile approccio – quello in effetti seguito dal patrio legislatore e, seppure con una dimensione diversa e tutta privatistica, da BLab³²⁹ – l’adozione di una “vocazione *benefit*” comporta, nel rispetto di determinati presupposti, il raggiungimento di una qualifica (o attribuzione) ulteriore per la società, che quindi non incide sul piano della sua *qualificazione tipologica*: si tratta allora di una sorta di “etichetta” che può aggiungersi alle varie forme di società.

In questa diversa prospettiva possono essere *benefit* società di tanti diversi tipi, ed infatti in Italia – come si è visto³³⁰ – la qualifica *benefit* è (quanto meno in astratto) disponibile sia per le società lucrative che per quelle mutualistiche, sia per i tipi delle società di persone che per quelle di capitali.

Tutto questo per quanto riguarda un confronto basato sui tipi legali.

Per quanto invece concerne l’analisi della tipologia reale delle società, può conclusivamente osservarsi che tanto negli Stati Uniti quanto in Italia *benefit corporation* e società *benefit* possono essere, per un verso sia società pluripersonali che società unipersonali, e, per altro verso, sia società “chiuse” che società “aperte” e quindi anche le società con azioni quotate in mercati regolamentate³³¹.

3. Le considerazioni e, soprattutto, le distinzioni appena svolte in merito al rapporto tra tipi sociali e modello della società *benefit* non sono prive di conseguenze sul diverso atteggiarsi delle discipline che riguardano le vicende di queste società.

Ciò è particolarmente evidente non tanto quando la società sia costituita sin dall’origine come società *benefit* o *benefit corporation*, quanto piuttosto se si

³²⁹ Cfr. *supra*, sub cap. III, par. 4.

³³⁰ Cfr. *supra*, sub cap. IV, par. 3.

³³¹ Questo dal punto di vista potenziale, posto che, almeno in Italia le società *benefit* esistenti sono tutte caratterizzate da una ristretta compagine sociale.

voglia successivamente fare di una società “ordinaria” (*business corporation*) una società benefit o, rispettivamente, *benefit corporation*.

Mentre infatti nel primo caso il presupposto comune ai diritti italiano e statunitense, e cioè che la finalità di beneficio comune sia indicata nell’oggetto sociale, si traduce in una previsione dell’atto costitutivo-statuto (cfr. § 103 MBCL e 376 l. n. 208/2015) che è necessariamente voluta da tutti i soci fondatori, nella seconda ipotesi «le società esistenti che vogliono acquisire tale qualifica dovranno modificare in tal senso l’atto costitutivo»³³², aprendosi così il tema della tutela dei soci che in ipotesi subiscano questa decisione senza avervi concorso.

A ben vedere, tale modificazione può essere tecnicamente qualificata in termini di trasformazione, e cioè di cambiamento del tipo, solo se la società che persegue un beneficio comune viene considerata nell’ordinamento in questione come un tipo sociale diverso dagli altri conosciuti in quel sistema giuridico: il che è appunto quanto sembra avvenire negli Stati Uniti e invece quanto sicuramente non è nel nostro ordinamento.

Ma più in generale il problema della “tutela delle minoranze dissenzienti” rispetto ad una modificazione di questo genere durante la vita della società si confronta anzitutto con quello di stabilire se una tale “trasformazione” possa o meno essere decisa a maggioranza.

Da questo punto di vista si deve rilevare una prima differenza tra il diritto italiano e quelli nord-americani, nel senso che mentre nel primo non è dettata alcuna regola specifica al riguardo (e si rinvia quindi tacitamente al regime di volta in volta proprio del tipo sociale in questione)³³³, nei secondi si prevede normalmente che il passaggio da *business corporation* a *benefit corporation* (ovvero anche quello opposto da *benefit corporation* a *business corporation*) avvenga con una maggioranza uguale o superiore a quella definita in termini di

³³² Cfr. S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano*, cit., p. 1007.

³³³ V. anche G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., p. 824 «Così, con riferimento al momento introduttivo o soppressivo delle finalità di beneficio comune, non si prevedono maggioranze qualificate per deliberare, né viene disciplinata la modifica delle finalità stesse nel caso del passaggio da alcune ad altre».

“*minimum status vote*”³³⁴, cioè una maggioranza qualificata variabile quasi sempre pari almeno ai due terzi dei diritti di voto e raramente pari ai tre quarti (Arizona³³⁵ e New York) o alla mera maggioranza (Oregon³³⁶ e West Virginia). Rispetto a questa regola fanno eccezione le legislazioni della Virginia, che richiede l’unanimità, e il Delaware, che richiede il 90 per cento dei diritti di voti, per divenire *benefit corporation*³³⁷.

Viceversa i regimi italiani e nordamericani appaiono molto simili nel non prevedere una specifica causa di recesso (*dissenters’* o *appraisal right*) per coloro che non hanno contribuito alla decisione relativa al passaggio da società ordinaria a società benefit o viceversa³³⁸. La qual cosa poi apre evidentemente il campo al problema, che si è cercato di affrontare analiticamente almeno con riferimento al nostro ordinamento³³⁹, di stabilire se l’acquisto o la perdita della qualifica di società benefit possa rilevare alla stregua degli altri presupposti di recesso previsti in generale dal diritto delle società.

Rispetto all’appena segnalata comune linea di tendenza rappresentano una significativa eccezione alcune legislazioni americane³⁴⁰, che possono a loro

³³⁴ V. ad esempio il § 104 del MBCL: «***Election of benefit corporation status. (a) Amendment.*** – *An existing business corporation may become a benefit corporation... by amending its articles of incorporation so that they contain... a statement that the corporation is a benefit corporation. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.* (b) ***Fundamental transactions.*** – (1) *This subsection applies if both of the following subparagraphs apply: (i) An entity that is not a benefit corporation is[:(A)] a party to a merger [, consolidation, or conversion]; or [(B) the exchanging entity in a share exchange]. (ii) The surviving [,new, or resulting] entity in the merger, [consolidation, conversion, or share exchange] is to be a benefit corporation. (2) In order to be effective, a plan of merger [, consolidation, conversion, or share exchange]... must be adopted by at least the minimum status vote*», dove il rinvio al “*minimum status vote*” si traduce in sostanza, sempre secondo il MBCL, in un’approvazione con almeno i due terzi dei diritti di voto (v. § 102).

Per il passaggio in senso inverso, e cioè da benefit a business corporation, v. in termini analoghi il § 105 del MBCL.

³³⁵ ARIZ. REV. STAT. ANN. § 10-2404.

³³⁶ OR. REV. STAT. ANN. § 60.756.

³³⁷ V. rispettivamente VA. CODE ANN §13.1.-785 E DEL. CODE. ANN. TIT. 8 § 363.

³³⁸ Si rileva qui incidentalmente, e una volta per tutte, che tale passaggio può avvenire anche in connessione e all’esito di operazioni di fusioni, incorporazione o scissione: il che però non cambia evidentemente i termini della questione.

³³⁹ Cfr. *supra*, sub cap IV, par. 8, 9 e 10.

³⁴⁰ V. anche la sintesi di G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., nt. 104 a p. 824: «La previsione del c.d. *super-majority vote* è ricorrente negli Statutes della maggior parte

volta distinguersi in due sottoinsiemi: da un lato quelle che espressamente prevedono come causa di recesso sia il passaggio da *business* a *benefit* sia il passaggio da *benefit* a *business* (California, Minnesota, Florida e Washinton State); e dall'altro i gli stati che riconoscono il diritto di recesso solo quando una *business corporation* divenga *benefit* e non viceversa (Colorado, Connecticut, Delaware³⁴¹, Massachusetts, Nevada, Sud Carolina)³⁴².

A fronte di una così numerosa previsione da parte delle varie legislazioni statali di un diritto di *exit* per i soci che non partecipano alla scelta di diventare *benefit* (o di smettere di qualificarsi come tali) risulta strano come tale opzione non sia prevista dal Model Benefit Corporation Law. I diritti statali, infatti, sono generalmente rispondenti al MBCL predisposto da BLab. Si potrebbe affermare che una problematica, quale quella del diritto di recesso, non si era posta *ex ante* nel disciplinare il modello in quanto nell'attirare tale transizione non viene intaccato (sul momento) il capitale sociale, e quindi non si configura come un evento di liquidazione derivandone che la società non ha la disponibilità di liquidità per pagare i soci dissenzienti. Ma è palese che qualora non sia previsto il diritto di recesso nei confronti della società (diventata) *benefit* i soci (gli azionisti) agirebbero in quanto la natura del loro investimento ha subito una modifica radicale, per questo la dottrina prevalente sostiene che i singoli statuti debbano prevedere espressamente il diritto di recesso per tutelare i soci (gli

degli Stati nord-americani (ad es., Cal. Corp. Code, Sec. 14603 e 14604; Del. Gen. Corp. Law, § 363, lett. a); Minn. Stat., Chapter 304A (Minn. Publ. Benefit Corp. Act), § 304A.102, subd. 1. Senza contare che in alcune legislazioni si richiede una specifica indicazione nell'avviso di convocazione, a cui va allegato “*a statement from the board of directors of the reasons why the board is proposing the amendment and the anticipated effect on the shareholders of becoming a benefit corporation*” (Verm. Stat. Ann., tit. 11A, § 21.05(1))».

³⁴¹ Delaware § 363.

³⁴² Qualche cenno a riguardo si trova anche nella letteratura italiana. Si veda ad esempio S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., nt. 69 a p. 1013, secondo cui: «Negli Stati Uniti soltanto il *Benefit corporation statute* della California ha previsto espressamente “*dissenter's rights when a corporation transition to and from benefit corporation status*”» e G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., nt 105 a p. 824p.824 «Nelle legislazioni degli Stati nord-americani si prevede il diritto per il socio dissenziente di vedersi acquistate dalla società stessa le azioni ad un *market fair value* (così, ad es. Cal. Corp. Code, Sec. 14603 e 14604; Minn. Stat., Chapter 304A, § 304A.102, subd. 3; Del. Gen. Corp. Law, § 363(b), laddove però si prevede una disciplina di dettaglio e alcune eccezioni alla regola generale)».

azionisti)³⁴³. La modifica sostanziale dell'investimento si capisce a fronte del bilanciamento degli interessi (lucrativo e di beneficio comune) che saranno tenuti ad effettuare gli amministratori, ma questo sarà trattato nei paragrafi seguenti.

4. Si è detto quindi che la società benefit, come la *benefit corporation*, si reputa tale nel momento in cui viene esplicitamente dichiarato tramite l'inserimento di una clausola in tal senso nello statuto che la stessa è chiamata a perseguire un beneficio comune, là dove con beneficio comune (*public benefit*) risulta chiaro che ci si riferisca all'intera sfera degli interessi dei terzi, una sfera che ne ricomprende di molteplici e disomogenei³⁴⁴.

È compito degli amministratori bilanciare tali interessi di beneficio comune con quelli tipici delle società commerciali, ma di questo ci si occuperà nel paragrafo che segue. Qui è preliminarmente necessario soffermarsi sul concetto di beneficio comune.

In primo luogo, risulta opportuno sottolineare che le legislazioni relative agli istituti oggetto di questo studio (*benefit corporation* e la società benefit) prevedono due differenti benefici comuni: uno generale e l'altro specifico.

Si muova dunque dall'approfondimento di tale differenza.

Il MBCL opera questa distinzione al § 201 là dove prevede che tutte le *benefit corporation* sono tenute a perseguire il *general public benefit*, e consente, inoltre, che, qualora lo si voglia, la società possa aggiungere nel suo statuto uno o più *specific public benefit*³⁴⁵.

³⁴³ Cfr. per tutti J.H. MURRAY, *Choose your own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, in *2:1 American University Business Law Review*, 2012, p. 36 s: «Each benefit corporation statute should expressly provide for dissenters' rights to protect shareholders from a fundamental change to the company in which they invested. To prevent abuse, the dissenters' rights should only be available to shareholders who notify the corporation in a timely fashion regarding their objection and agree to accept the amount the court determines to be "fair value" for the shares».

³⁴⁴ J.W. CALLISON, *Benefit corporations, Innovation and Statutory Design*, in *Regent University Law Review*, p. 143 ss. a p. 148.

³⁴⁵ MBCL § 201 «**Corporate purposes.** (a) **General public benefit purpose.** – A benefit corporation shall have a purpose of creating general public benefit. This purpose is in

Al § 102 il MBCL fornisce la definizione di “*general public benefit*”³⁴⁶ e di “*specific public benefit*”³⁴⁷: col primo termine intendendo un significativo impatto positivo sulla società e l’ambiente, nel suo complesso, valutato attraverso uno standard predefinito; e, col secondo termine alludendo al beneficio di svariate categorie³⁴⁸. In termini analoghi la legge di stabilità distingue tra beneficio comune generale e beneficio comune specifico.

Ciò premesso si deve vedere se la previsione di queste due diverse nozioni di beneficio comune debba necessariamente in concreto ricorrere in tutti gli statuti(-atti costitutivi).

*addition to its purpose under [cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations]. (b) **Optional specific public benefit purpose.** – The articles of incorporation of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that it is the purpose of the benefit corporation to create in addition to its purposes under [cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations] and subsection (a). The identification of a specific public benefit under this subsection does not limit the purpose of a benefit corporation to create general public benefit under subsection (a)».*

³⁴⁶ MBCL § 102 «“**General public benefit.**” *A material positive impact on society and the environment, taken as a whole, assessed against a third-party standard, from the business and operations of a benefit corporation*».

³⁴⁷ MBCL § 102 «“**Specific public benefit.**” *Includes: (1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment*».

³⁴⁸ J.W. CALLISON, *Putting new Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change*, in *2:1 American University Business Law Review*, p. 86-114, p. 94: «A benefit corporation must have the purpose of “creating [a] general public benefit.” In addition to, but not instead of, a general public benefit, the articles of incorporation may identify specific public benefits “that it is the purpose of the benefit corporation to create.” “Identification of a specific public benefit . . . does not limit the obligation of a benefit corporation [to create a general public benefit].” Thus, general public purpose is superior, and specificity is a subcategory of the general and is thereby rendered somewhat superfluous. “General public benefit,” to be pursued by all benefit corporations, is defined very broadly as “a material positive impact on society and the environment, taken as a whole, assessed against a third-party standard, from the business and operations of a benefit corporation.” There is no clarification about the hierarchy of benefit purposes served by the corporation. The Model’s comments state, “[b]y requiring that the impact of a business on society and the environment be looked at ‘as a whole,’ the concept of general public benefit requires consideration of all the effects of the business on society and the environment».

Secondo il MBCL e secondo la legge italiana³⁴⁹ ciò non è necessario, a condizione che lo statuto preveda che si persegua quello generale. Nonostante il MBCL preveda entrambe le opzioni, generale e specifico, deve rilevarsi come nella prassi si sia sviluppata una preferenza per inserire nello statuto il solo perseguimento del *general public benefit*; va però specificato che alcuni statuti all'interno della definizione di *general public benefit* arrivano a fornire tali dettagli che si potrebbe dire che prevedono anche uno *specific public benefit*³⁵⁰.

Viceversa, alcuni Stati americani, quali il Colorado e il Delaware – dove la forma giuridica è chiamata *Public benefit Corporation*³⁵¹ –, la California e lo Stato di Washington – dove si parla di *Social Purpose Corporation* – e il Minnesota – in cui il modello prende il nome di *Sustainable Business Corporation* – hanno, invece, previsto che lo statuto contenga necessariamente l'indicazione del perseguimento di uno o più *specific public benefit*³⁵². A questo ultimo proposito risulta necessario specificare che alcuni di questi modelli legislativi, proprio in virtù del fatto che non corrispondono al MBCL, non prevedono affatto la menzione del *general public benefit*, ma solo quella dello *specific public benefit*: ciò avviene in particolare in California, il Minnesota e lo Stato di Washington.

Tanto chiarito in merito alla possibilità-doverosità dell'espressa previsione delle due forme di beneficio comune, può aggiungersi che il perseguimento del beneficio comune generale deve intendersi nell'interesse della *benefit corporation* o della società benefit, ed è finalizzato a fare in modo che il perseguimento degli interessi “egoistici”, legati al fine di lucro della società, non possa finire per avere la precedenza sugli scopi di pubblica utilità³⁵³.

³⁴⁹ Cfr. anche L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, cit., p. 1044 s.

³⁵⁰ HAW. REV. STAT. § 420D-5; 15 PA. STAT. ANN. § 3302 E W. VA. CODE. ANN. § 31 F-1-102 (e).

³⁵¹ V. *supra*, sub cap. III, par. 6.

³⁵² COLO. REV. STAT. ANN. § 7-101-506; DEL. CODE. ANN. TIT.8 § 365; MINN. STAT. ANN. §304A.021; WASH. REV. CODE §23B.25.020.

³⁵³ Cfr. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation*, cit., p. 16: «*This differs from general corporations, which are allowed to form for any lawful purpose but have no explicit purpose requirement... The Model Legislation explicitly states that “[t]he creation of a general public benefit and specific public benefit ... is in the best*

L'ampiezza, che quasi sfocia in genericità o vaghezza, della definizione di beneficio comune se da un lato rispecchia le intenzioni dei promotori dei diversi provvedimenti legislativi (a iniziare proprio da Blab³⁵⁴) permettendo una grande una grande elasticità nell'utilizzazione dell'istituto e permettendo di ricomprendere in tale nozione il perseguimento degli interessi più vari – come si è già detto – dall'altro ha suscitato problematiche interpretative e critiche in dottrina³⁵⁵.

interests of the benefit corporation.” *This serves to protect against the presumption that the financial interests of the corporation take precedence over the public benefit purposes, which maximizes the benefit corporation’s flexibility in corporate decision-making*»; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, cit., p. 1044 s: «L’inclusione degli scopi di public benefit (generale e speciale) all’interno dell’atto costitutivo permette di superare la problematica relativa alla «fedeltà alla missione» nei casi di modifica del controllo. Infatti, blindando lo scopo di public benefit all’interno dell’oggetto sociale, gli amministratori avranno l’obbligo giuridico di continuare a perseguire le finalità sociali cui l’impresa è orientata e gli eventuali nuovi azionisti di maggioranza dovranno modificare l’atto costitutivo con maggioranze rafforzate, a tutela degli azionisti di minoranza, se vorranno ricondurre la società al solo scopo di lucro».

³⁵⁴ J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 353: «*B Lab prefers a holistic approach to corporate purpose and claims that a narrow, specific public purpose, such as the public purposes allowed by the FPC and SPC statutes, “would not meet the primary objective of [the Model] to create a new corporate form whose corporate purpose requires it to create benefit for society generally”*».

³⁵⁵ F. DENOZZA – A. STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale d’impresa, con una applicazione della società benefit*, paper presentato all’VIII Convegno annuale dell’associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”, Roma 17-18 febbraio 2017, p. 13 s. del dattil.: «In attesa di migliori riflessioni, possiamo notare che a parte capire l’effettiva portata vincolante del beneficio generico (cosa esattamente si richiede alle società benefit che non si richiede alle altre? le società non benefit non sono tenute ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente?) i margini di libertà riservati ai soci sembrano molto apprezzabili. I soci possono anzitutto liberamente determinare l’ampiezza delle finalità di beneficio comune specifico che intendono la società persegua (“una o più finalità di beneficio comune”). In secondo luogo, le finalità in se stesse sono declinate dalla legge in modo da coprire virtualmente tutti gli ambiti tradizionalmente considerati rilevanti nell’ambito della responsabilità sociale dell’impresa e tutti gli *stakeholders* che vi corrispondono. In terzo luogo, totale libertà sembra anche essere riservata ai soci – ovviamente, nei limiti imposti in generale dalla legge – nel combinare ed eventualmente bilanciare tra loro diverse finalità di beneficio comune, fermo restando il riferimento al bilanciamento tra interesse dei soci e interessi di “coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto” (comma 377). Resta il punto relativo al possibile grado di vaghezza nella definizione delle finalità perseguite, punto particolarmente delicato, ovvio essendo che al grado di vaghezza è strettamente connesso il grado di vincolatività della clausola statutaria. La legge parla di “indicare specificamente” le finalità perseguite. Sembra tuttavia che in assenza di efficaci controlli e sanzioni, la norma non sia in grado di prevenire formulazioni tanto vaghe da risultare alla fine totalmente incoercibili».

Infatti risulta secondo alcuni impossibile attribuirvi un significato oggettivo³⁵⁶, mentre secondo altri non riuscirebbe in ogni caso a fornire agli amministratori, chiamati a perseguire anche le finalità di beneficio comune, delle “linee guida” ossia un indirizzo sufficientemente determinato³⁵⁷, ma delle conseguenze di ciò si dirà meglio nel paragrafo successivo. Anche nel nostro ordinamento l’ampiezza derivante dalla nozione di cui al comma 376 della legge 208/2015 non ha mancato di suscitare, nei primi commentatori, perplessità e critiche. In particolare, da parte di taluni si è dubitato che una simile disposizione potesse essere compatibile con il diritto societario italiano³⁵⁸, soprattutto in mancanza di un’espressa specificazione³⁵⁹ di quali siano le finalità di beneficio comune indicate nello statuto, sempre che non si ritenga che in realtà ciò debba avvenire come sembrerebbe affermato da altri³⁶⁰.

Leggendo gli statuti delle società benefit formatesi in Italia risulta evidente come molti statuti si sono limitati a prevedere il perseguimento del “beneficio comune”³⁶¹.

In realtà, come è stato correttamente rivelato il problema si pone più a monte nel senso che «l’uso promiscuo da parte del legislatore, del termine

³⁵⁶ Sul tema cfr. J.W. CALLISON, *Putting new Sheets on a Procrustean Bed*, cit., 98 ss; J.W. CALLISON, *Benefit corporations*, cit., p. 153.

³⁵⁷ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., nt. 58 a p. 1145.

³⁵⁸ G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., nt. 33 a p.725.

³⁵⁹ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 18 soprattutto la nt. 34: «Al riguardo occorre osservare come la legislazione del Maryland individui espressamente, a titolo esemplificativo, le specifiche finalità di beneficio comune che possono essere perseguite. Queste riguardano 7 aree e consistono nel: 1) soddisfare gli individui e le comunità con prodotti e servizi utili; 2) promuovere opportunità economiche per individui e comunità che vadano oltre la creazione di lavoro nel normale corso dell’attività; 3) preservare l’ambiente; 4) migliorare la salute umana; 5) promuovere il progresso, le scienze o il progresso delle conoscenze; 6) incrementare i flussi di capitale verso enti che perseguono beneficio comune; 7) la realizzazione di qualsiasi altro particolare beneficio per la società o per l’ambiente. V. MD. CODE ANN., CORPS & ASS’NS §§ 5-6 C.01».

³⁶⁰ S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano*, cit., p.1009 e F. DENOZZA – A. STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale d’impresa*, cit. p. 13: «Al netto di una certa dose di circolarità, almeno nella forma espositiva – un comma che richiama l’altro che a sua volta richiama il primo – il quadro sembra ragionevolmente chiaro: le società benefit devono perseguire un beneficio comune specifico, indicato nello statuto, e un beneficio comune (chiamiamolo) generico, definito dalla legge».

³⁶¹ In merito v. gli statuti di Nativa Srl Società Benefit, Croquer Srl SB, Patisceria Filippi Srl SB, Dermophysiologique Srl SB, NWG Energia Srl SB, D-Orbit Srl SB e altri (consultabili al sito <http://www.societabenefit.net/registro-ufficiale-societa-benefit/>).

“finalità” per alludere, talvolta, a un *generico scopo* aggiuntivo rispetto a quello lucrativo della società e altre volte, invece ad una specifica attività da realizzare nell’ambito dell’oggetto soggetto non chiarisce affatto ed anzi lascia indeterminati i termini del rapporto fra tale “finalità/attività” (generica/specifica) e lo scopo di lucro proprio del tipo societario, cui non si è inteso derogare e che pertanto concorre alla definizione dell’interesse sociale. A ben vedere, l’inserimento delle finalità di beneficio comune all’interno dell’oggetto sociale parrebbe, a prima vista, legittimare un’interpretazione del loro perseguimento entro la cornice dello scopo lucrativo e quindi in una prospettiva meramente strumentale rispetto all’obiettivo del profitto per i soci»³⁶².

Con riferimento alla definizione di beneficio comune occorre richiamare per concludere il comma 379 della legge 208/2015 che prevede che «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo e lo statuto». A fronte delle critiche mosse, sia nella letteratura statunitense sia in quella italiana, alla genericità di tale definizione risuona ancor più stridente tale previsione legislativa per i problemi che comporta dal punto di vista sistematico come si vedrà nel capitolo conclusivo.

5. Come si è avuto modo di precisare, la previsione legislativa della finalità di *public benefit* (generale o speciale) ha modificato la concezione dell’attività di impresa rendendo obbligatorio il perseguimento degli interessi degli *stakeholder* e, quindi, il definitivo superamento del principio della massimizzazione degli interessi degli *shareholder*³⁶³: includendo lo scopo di *public benefit* all’interno dell’oggetto sociale si impone agli amministratori (*directors*) di considerare nell’esercizio dell’attività d’impresa un enorme

³⁶² S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano*, cit., p.1009.

³⁶³ Come si legge nel cap. III, par.2 e 3 e come si legge espressamente nel commento al § 301 del MBCL: «the section rejects the holdings in *Dodge v. Ford*, 170 N.W. 668 (Mich. 1919), and *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, 16 A.3d 1 (Del. Ch. 2010), that directors must maximize the financial value of a corporation».

numero di fattori e interessi (in quanto la categoria degli *stakeholder* è molto ampia³⁶⁴).

Il problema di una così ampia e vaga definizione di beneficio comune comporta che alcuni di questi interessi talvolta non sono nemmeno stati presi in considerazione dai soci che hanno scelto lo statuto di *benefit corporation* (o società benefit).

Ma ancora più preoccupante, come si è già avuto modo di dire nelle trattazioni relative ai singoli ordinamenti, resta il problema che gli amministratori sfruttino un così ulteriormente allargato ambito di discrezionalità per il loro tornaconto personale attraverso comportamenti opportunistici³⁶⁵. D'altra parte si trovano a bilanciare due interessi antitetici che spesso vedono la prevalenza dell'uno a discapito dell'altro, «consentendo di giustificare il mancato perseguimento di una delle due finalità con il tentativo di raggiungere l'altra»³⁶⁶.

Lasciando al capitolo successivo la tematica dei controlli sul perseguimento del beneficio comune e prima ancora quella relativa alle forme di pubblicità e trasparenza, si vuole in questo paragrafo affrontare la tematica inerente la responsabilità degli amministratori, che rappresenta, com'è facile intuire una delle tematiche centrali e problematiche nello studio della disciplina della società benefit.

Ad essa, come si è avuto modo di vedere, si riferiscono anzitutto le disposizioni del § 301 del MBCL³⁶⁷ e dei commi 380 e 381 della legge 208/2015

³⁶⁴ V. il comment del §301 del MBCL e A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 1369,

³⁶⁵ J.W. CALLISON, *Benefit corporations*, cit., p. 153: «*Many of the interests are unspecified (and probably not thought of) by the shareholders who elect benefit corporation status. "General Public Benefit" is a mish-mash that lacks any specification of fiduciary duty limits and contains few restrictions to hamper the freedom of self-interested directors to act in ways that harm shareholder interests. The door is opened for directors who act in self-interested fashion to point to some nebulous public benefit justification*».

³⁶⁶ G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., p.726.

³⁶⁷ MBCL § 301 (b): «**Coordination with other provisions of law.** –*The consideration of interests and factors in the manner required by subsection (a)[:(1)] does not constitute a violation of [cite provision of the business corporation law on the duties of directors generally] [; and (2) is in addition to the ability of directors to consider interests and factors as provided in [cite constituencies provision of the business corporation law]*» e (c):

che del pari tendono a rinviare alla normativa societaria “generale” (d’altra parte, come emerge dal dibattito che da qualche anno coinvolge la dottrina nord-americana, la previsione normativa di specifici stringenti doveri in capo agli amministratori avrebbe potuto limitare la diffusione di tale modello societario³⁶⁸).

In questo senso la richiamata previsione di beneficio generale non risulta apportare nessun cambiamento riguardo ai doveri degli amministratori, come si è già avuto modo di approfondire, che rimangono quelli classici (il *duty of care* ed il *duty of loyalty*).

Il *duty of loyalty* lo si trova disciplinato nel § 301 (e)³⁶⁹ dove si legge che oltre ad agire secondo buona fede l’amministratore è tenuto ad agire per quello che reputa il migliore interesse per la società. Il *duty of care*, invece, come si è detto si modifica ampliando la categoria di interessi da considerare nel prendere le decisioni. Essendo questa la grande innovazione che avrebbe potuto comportare delle difficoltà e avrebbe potuto rendere gli amministratori oggetto di azioni di responsabilità da parte degli *shareholder*, che non vedevano massimizzato il loro profitto, il legislatore statunitense inserisce una clausola con la quale prevede che la considerazione di una così ampia gamma di interessi non costituisce una violazione dei *fiduciary duties*³⁷⁰ e ribadisce l’applicazione di quello che si è voluto definire la *benefit judgment rule*³⁷¹. Una simile

«**Exoneration from personal liability.** – *Except as provided in the [articles of incorporation] [bylaws], a director is not personally liable for monetary damages for: (1) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under subsection (a) if the director performed the duties of office in compliance with [cite provision of the business corporation law on the duties of directors generally] and this section; or (2) failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or specific public benefit.* ».

³⁶⁸ G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., p. 726

³⁶⁹ MBCL § 301 (e): «**Business judgments.** – *A director who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the director: (1) is not interested in the subject of the business judgment; (2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and (3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation.*».

³⁷⁰ MBCL § 301 (b) (1): «*The consideration of interests and factors in the manner required by subsection... does not constitute a violation.*».

³⁷¹ V. *supra*, sub cap. III, par. 5.

disposizione non si rinviene nella disciplina italiana la quale non aggiunge nulla (o quasi) a quello che il codice civile prevede per gli amministratori di una qualsiasi società, nella quale però, come si è già avuto modo di approfondire³⁷²; ma ciò non di meno si ritiene di dover necessariamente raggiungere, a livello interpretativo, lo stesso risultato e cioè l'applicabilità di una sorta di *benefit judgment rule*.

Si può concludere che manchi un criterio guida certo per gli amministratori, anche se risulta necessario rilevare che negli Stati Uniti ci sono legislazioni che, staccandosi dalla genericità tipica del MBCL, prevedono standard di condotta degli amministratori assai dettagliati quali ad esempio quello della California e del Minnesota³⁷³.

³⁷² V. *supra*, sub cap. IV, par 5.

³⁷³ G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., nt. 47 p.728: «Come potrebbe essere, anche se in un ambito parzialmente diverso, l'indicazione contenuta nella Sec. 172, Companies Act 2006 inglese secondo cui le scelte degli amministratori, anche se rivolte a tutelare l'ambiente, o la collettività locale in cui opera la società e simili, sono sempre operate nel "miglior interesse della società". E come invece vale, nella legislazione di molti stati nord-americani proprio in tema di società benefit: ad es., Minn. Stat., Chap. 304A, par. 304A.104, subd. 3: "*the pursuit of general public benefit or a specific public benefit purpose (...) is in the best interests of a public benefit corporation*"; similmente *Cal. Corp. Code, Sec. 14610(c)*; lo *statute* del Delaware contiene invece previsioni simili a quelle introdotte in Italia, seppur più precise: "*a public benefit corporation shall be managed in a manner that balance the stockholders' pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation*" (Del. Gen. Corp. Law, Title 8, Subch. XV, § 362(a)). Altra cosa è che gli amministratori devono perseguire l'oggetto sociale agendo in maniera diligente e disinteressata (ex artt. 2380-bis, 2391 e 2392 c.c.)».

V., anche, nello specifico MINN. STAT. CHAPTER 304A, § 304A.201: «*In discharging the duties of the position of director of a general benefit corporation, a director: (1) shall consider the effects of any proposed, contemplated, or actual conduct on: (i) the general benefit corporation's ability to pursue general public benefit; (ii) if the articles also state a specific public benefit purpose, the general benefit corporation's ability to pursue its specific public benefit; and (iii) the interests of the constituencies stated in section 302A.251, subdivision 5, including the pecuniary interests of its shareholders; and (2) may not give regular, presumptive, or permanent priority to: (i) the pecuniary interests of the shareholders; or (ii) any other interest or consideration unless the articles identify the interest or consideration as having priority*».

La previsione che suscita problemi a livello interpretativo è quella prevista al § 301 (d)³⁷⁴ dove viene escluso che i destinatari del sopracitato *general public benefit* possano agire contro gli amministratori³⁷⁵.

Ci si deve allora chiedere se al di fuori dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte dei terzi o di associazioni rappresentative dei loro interessi sia riservata una qualche diversa forma di tutela³⁷⁶.

La risposta che si tende a dare è, per quanto evidentemente limitata, quella per cui dovrebbero essere gli stessi soci ad agire per ottenere il perseguimento dell'interesse di beneficio comune. In particolare preclusa la via del risarcimento danni per equivalente (che si esclude laddove il comportamento degli amministratori abbia soddisfatto i soprarichiamati *duty of care* e il *duty of loyalty*) «gli azionisti potranno avviare in nome e per conto della società azioni contro gli amministratori (*derivative action*) volte esclusivamente ad ottenere provvedimenti ingiuntivi che obblighino il *board* a riconsiderare le decisioni prese. Proprio in tema di rimedi è opportuno segnalare come, ai sensi del Model Act, l'unico rimedio esperibile per la violazione delle norme che regolano le *benefit corporation*, ed in particolare per il mancato perseguimento degli scopi di *public benefit* (generale o speciale), è il c.d. *benefit enforcement proceeding*³⁷⁷»³⁷⁸. In Italia, come si è visto³⁷⁹, stante la mancanza di una espressa esclusione del terzo dalla possibilità di agire in responsabilità nei confronti degli amministratori, c'è chi ha ipotizzato il ricorso all'azione individuale di cui all'art. 2395 c.c. e tuttavia i gravi problemi pratici, che si porrebbero anzitutto in

³⁷⁴ MBCL § 301 (d) «**Limitation on standing.** – *A director does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary.*».

³⁷⁵ Sul tema cfr. G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., nt. 55 p.729; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., nt. 65 a p.1147 «La ratio della norma è quella di schermare la società e gli amministratori da una responsabilità potenzialmente troppo ampia ed indefinita, che avrebbe disincentivato l'utilizzo del nuovo strumento societario» e anche CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation*, cit. p. 20.

³⁷⁶ G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., p. 728.

³⁷⁷ V. *supra*, sub cap. III, par. 5.

³⁷⁸ L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1147.

³⁷⁹ V. *supra*, sub cap. V, par. 5.

punto di dimostrazione della legittimazione e degli interessi ad agire, fanno sì che all'atto pratico gli spazi di una tutela diretta degli interessi degli *stakeholders* risultino tanto esigui quanto abbiamo visto essere negli Stati Uniti.

In conclusione l'impressione che ne discende è che ad una più ampia discrezionalità degli amministratori non possa che conseguire una più labile possibilità di controllo giurisdizionale dell'operato degli stessi e che ciò sia stato in definitiva voluto dagli ideatori del modello, i quali hanno invece "puntato" su una diversa forma di controllo che è quella rappresentata dal mercato, e che quindi presuppone una "trasparente" informativa allo stesso sulle attività benefit.

6. Il principio della trasparenza, assai centrale nella disciplina benefit³⁸⁰, si rinviene ai paragrafi §§ 401 e 402 del MBCL e al comma 376 della legge 208/2015, e al punto 4 del suo allegato n. 4.

Tale principio è finalizzato a rendere conoscibile ai terzi, intendendosi per tali sia gli investitori che i consumatori, l'attività d'impresa, la sua gestione e l'effettivo perseguimento dei vari interessi³⁸¹ in special modo quelli di beneficio comune.

La *benefit corporation* e la società benefit sono caratterizzate proprio dalla redazione della relazione³⁸² sulla base di rigorosi e indipendenti *standard*, che tuttavia tengono luogo della imposizione di regole imperative che, secondo alcuni studiosi³⁸³, si è preferito non dettare per non gravare le società di eccessivi

³⁸⁰ WHITE III, *Benefit Corporations*, cit., p. 340: «*In an attempt to rectify the divergence of standards between benefit corporations and traditional corporations, benefit corporation legislation invokes three primary mechanisms: purpose, accountability, and transparency*», e A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 16: «*This form can also promote transparency by requiring reports on the social mission*».

³⁸¹ Al fine di garantire che gli amministratori effettivamente perseguano il beneficio comune, e quindi gli interessi di tutte le categorie di *stakeholder*, fulcro di questa disciplina sono gli obblighi di trasparenza che permettono ai soggetti terzi di essere informati sull'andamento e sulla gestione della società. Sono proprio questi obblighi di trasparenza che distinguono la *benefit corporation*.

³⁸² Relazione, che come si è visto nei capitoli precedenti può essere annuale o biennale.

³⁸³ V. per tutti G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., nt. 93 a p. 822.

costi che avrebbero, altrimenti, reso il modello benefit poco appetibile e soprattutto poco concorrenziale.

Anche in questo non si rinvengono differenze tra la disciplina statunitense e quella italiana in quanto gli standard, come si è visto nell'arco di questo lavoro, sono internazionali, e quindi gli stessi (e comunque manca in Italia un ente che abbia redatto uno standard *ad hoc* per la disciplina della società benefit³⁸⁴).

Il principio della trasparenza è finalizzato a rendere tutti i soggetti coinvolti edotti dell'effettivo perseguimento dei vari interessi e, in particolare, delle concrete scelte operate per dare concreta attuazione a quelli di beneficio comune³⁸⁵.

Tuttavia, almeno per quanto riguarda l'Italia, la disciplina relativa alla trasparenza per come concretamente dettata evidenzia quantomeno un limite e cioè che le indicazioni risultano generiche e le modalità di pubblicizzazione della relazione non sembrano chiare e determinate infatti «accanto alla previsione del sito internet della società, quale veicolo pubblicitario, si sarebbe dovuto obbligare... la società a rendere disponibile copia della relazione presso la sede della società per chiunque (quindi anche non soci) fosse interessato³⁸⁶». Come, d'altra parte avviene in determinati statuti normativi statunitensi³⁸⁷, lo statuto della California, ad esempio, prevede al §14630 (c) e (d) (1) si specifica che la relazione debba essere pubblicata sul sito internet della società e, in assenza del sito, debba essere messa a disposizione una copia gratuita – presso la sede della società – per ogni soggetto che lo richieda³⁸⁸.

³⁸⁴ G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., nt. 88 a p. 821: «Negli Stati Uniti il principale *third-party* è B Lab. In Italia non risulta esserci ancora un ente con queste caratteristiche e funzioni».

³⁸⁵ J.H. MURRAY, *Choose your own Master*, cit., p. 30: «*Transparency as to the priorities makes things clearer to all involved and makes it less likely that the individual will drift from his or her true priorities. Similarly, directors would benefit from a clear corporate objective that includes specific corporate priorities.*».

³⁸⁶ G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., nt.111 a p. 824.

³⁸⁷ V. per tutti CAL. CORP. CODE, SEC. 14630 (b), (c) e (d),

³⁸⁸ CAL. CORP. CODE, SEC. 14630 (c) «*A benefit corporation shall post all of its benefit reports on the public portion of its Internet Web site, if any, except that the compensation paid to directors and any financial or proprietary information included in the benefit report*

Inoltre, come non si è mancato di rilevare, questi strumenti di informazione e trasparenza sono anzitutto utili per attirare sulla singola realtà benefit tanto gli investitori (per tali intendendosi soprattutto quelli sensibili al *social investing*³⁸⁹) quanto i consumatori³⁹⁰: il tutto nella prospettiva, non si sa quanto realistica ma comunque sempre sottolineata dai fautori del modello, di un risultato “win-win”³⁹¹.

Passando alla disciplina dei controlli, invece, si può rilevare una differenza tra la *benefit corporation* e la società benefit.

La prima è lasciata ad un controllo “dei privati” (*benefit enforcement proceeding* fondato sugli obblighi di trasparenza sopra ricordati³⁹²), in quanto si

may be omitted from the benefit report as posted on the Internet Web site» e (d) (1) «If a benefit corporation does not have an Internet Web site, the benefit corporation shall provide a copy of its most recent benefit report, without charge, to any person that requests a copy».

³⁸⁹ V. *supra*, sub cap. II, par. 8.

³⁹⁰ T.J. WHITE III, *Benefit Corporations*, cit. p. 344: «*The drafters expected that increased transparency would lead to several efficiencies. First, they believed that transparency would facilitate the due diligence process done by investors, and hopefully therefore, lead to increased investment. Second, they believed this would permit consumers to have a better understanding of the companies they support. Without such transparency, consumers were traditionally stuck with trusting their gut feelings as to whether a corporation really did what they said. Although a step in the right direction, the current transparency standards still do not provide an appropriate system by which to hold corporations accountable. While the transparency requirements lead to increased availability of information regarding the corporation, more efficient and better results regarding corporate responsibility will not necessarily follow*».

³⁹¹ Con tale diffusa espressione si intende, com'è noto, la teoria per cui si darebbero modalità di esercizio dell'impresa nelle quali al genuino vantaggio generale (o di beneficio comune) si accompagnerebbe sempre un vantaggio economico per la società e quindi per i suoi soci (investitori).

³⁹² Cfr. sul tema L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p.1149 e G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., nt. 115 a p. 825: «... Si segnala come negli Stati Uniti la legge di molti Stati preveda una speciale azione detta «*benefit enforcement proceeding*» (vedi, ad es. Cal. Corp. Code, Sec. 14623). Si tratta di un «*special right of action (...) to enforce the special duties of benefit corporation directors and officers and the public benefit purposes of the corporation. The statutes limit potential plaintiffs (...) to shareholders entitled to bring derivative actions and, in some cases other groups, if specified in a corporation's charter*» (D. BRAKMAN REISER, op. cit., p. 605). Si segnala una particolare procedura giudiziale (detta “equitable relief”) prevista in via generale nella legge societaria del Minnesota (sec. 302A.751) ed estesa anche alle *benefit corporation* in aggiunta alle azioni ordinarie verso gli amministratori. Attraverso di essa, nel caso in cui gli amministratori o chi ha il controllo della società abbiano violato i doveri previsti dalla legge (in tema di *benefit corporation*), o la società benefit per un periodo irragionevolmente lungo abbia mancato di perseguire gli obiettivi di beneficio comune (generali o specifici), la Corte potrà di- sporre il venir meno dello status di società benefit, rimuovere uno o più amministratori (eventualmente nominando i sostituti) oppure nominare un commissario».

pensa che il mancato o non adeguato perseguimento dell'interesse di beneficio comune comporti un'esclusione o comunque una penalizzazione della stessa sul mercato.

La società benefit, invece, è sottoposta ad un controllo centralizzato e cioè quello effettuato dall'AGCM, per quanto concerne la pubblicità ingannevole. Con tale previsione, tuttavia, la società benefit non viene sottoposta ad un controllo statale generale, in quanto, come si è già avuto modo di approfondire, l'AGCM interviene soprattutto su singole segnalazioni di soggetti interessati³⁹³.

Tale differenza allora può definirsi solo apparente. Il fatto che l'effettivo controllo del perseguimento del beneficio comune, sia negli Stati Uniti che in Italia, spetti ai privati interessati sancisce l'effettiva importanza del principio di trasparenza che permette (o dovrebbe permettere) “a tutti” di verificare l'effettivo perseguimento dell'interesse di beneficio comune.

³⁹³ G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., p. 824 :«Per quanto riguarda i meccanismi di tutela dei soci e dei terzi, poteva avere un senso attribuire poteri di indagine e di azione, più incisivi di quelli previsti, a favore dell'Autorità Garante della concorrenza, nonché prevedere la possibilità per un singolo azionista di promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori per mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune, consentendo di deliberare la revoca degli amministratori anche ad una minoranza qualificata. Per evitare usi distorti, e a tutela dei terzi beneficiari, poteva risultare funzionale una previsione che impedisse ad una SB che ha perso o rinunciato a tale status, di riacquisirlo se non dopo il decorso di un periodo di tempo ragionevole».

CAPITOLO VI

BENEFICIO E SOCIETÀ: *THE WAY AHEAD*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il futuro delle società benefit e il Primo Settore. – 3. Il futuro delle società benefit e il Quarto Settore – 4. La legge sulle società benefit e il Quarto Settore.

1. È giunto il momento di concludere: intendiamo farlo provando a volgere lo sguardo in avanti; e, in particolare, provando a rispondere alle seguenti due domande: cosa riserva il futuro alle società benefit (e, volendo, ai modelli omologhi di sistemi giuridici diversi dal nostro)? Cosa spetterà fare ai giuristi?

2. Cominciamo col vedere cosa è bene che il futuro *non* riservi alle *benefit corporation* e alle società benefit.

Si è detto a più riprese³⁹⁴, che alle società benefit non sono nel diritto vigente riservati benefici, incentivi, ausili o esenzioni di natura fiscale o di altra natura.

Tanto la *benefit corporation* quanto la società benefit non nascono come strumento pubblicistico di incentivo a determinate politiche attente a valorizzare interessi generali o collettivi (di uno o di altro tipo); esse, viceversa, nascono –

³⁹⁴ Cfr. *supra*, *sub* cap. IV, par 4.

almeno nelle dichiarate intenzioni dei promotori e dei proponenti, gli strumenti legislativi – per consentire all'autonomia (statutaria) di disporre di *modelli di esercizio di attività di impresa finalizzati al perseguimento* di scopi egoistici dei soci (*shareholders*) quanto di altre finalità di beneficio comune (a più larghe e differenti categorie di interessati: *stakeholders*). Tali modelli di società dovrebbero essere o di per sé economicamente convenienti o rispondere comunque agli interessi degli stessi soci.

Stando così le cose – come si è cercato di documentare nei precedenti capitoli di questo lavoro – non avrebbe senso trasformare la società benefit nell'ennesimo modello (ad esempio cooperative, start-up innovative, onlus ecc.) di organizzazioni incentivate direttamente o indirettamente dallo *Stato*.

La forza della società benefit non può che risiedere nella attrattività della doppia finalità, e in definitiva, nella scelta dei privati, o (se si vuole) del *mercato* che si caratterizza per l'assenza di intromissioni da parte dello Stato.

Sussidiare, incoraggiare e sostenere il successo del Quarto Settore (di cui la benefit è la massima espressione) con risorse pubbliche significherebbe infatti puramente e semplicemente negare il carattere proprio del Quarto Settore riducendolo in sostanza a semplice sub-variante del Primo.

3. Se, dunque, le *benefit corporation* e le società benefit resteranno, come attualmente sono, tipica espressione del Quarto Settore, la loro fortuna è largamente legata alle scelte dei privati e, in particolare, agli incentivi privati cioè dei soci attuali o potenziali di tali realtà.

Nel capitolo secondo si sono avanzate alcune riserve sulla possibile tenuta, quantomeno sul lungo periodo, del modello della *Corporate Social Responsibility* (ci si riferisce – per intenderci – alle perplessità lucidamente esposte da Robert B. Reich³⁹⁵) è probabile che in termini macro quello stesso limite potrebbe finire, almeno in parte, per incidere su di un reale successo e su

³⁹⁵ V. R.B. REICH, *Supercapitalismo*, cit., *passim*.

di una consistente diffusione delle *benefit corporation* e delle società benefit (e dei modelli benefit che si auspica seguiranno).

In questo senso milita anche un ulteriore indizio: e cioè che nessuna società aperta al mercato del capitale di rischio (e, tantomeno, quotata) ha sin qui voluto acquistare la qualifica di società benefit.

E, d'altra parte, ad un consistente passaggio di società esistenti nella categoria delle benefit si oppongono anche ragioni di natura, per così dire, tecnica; la più evidente delle quali è rappresentata – tanto negli Stati Uniti quanto in Italia – dall'incerta (ma tutto sommato niente affatto improbabile) applicazione del regime del recesso (*dissenters' o appraisal right*).

Milita invece come ragione a favore di un possibile successo dell' istituto in questione la incontestabile circostanza che il mercato non è affatto efficiente, come il modello teorico vorrebbe, e quindi le società potrebbero trarre un maggiore ritorno economico dalla loro attività benefit in termini di immagine e anche di successo commerciale con la clientela, di quanto sia il costo che le stesse dovrebbero supportare per perseguire (magari blandamente) interessi altruistici di beneficio comune.

4. Resta, infine, da rispondere alla seconda domanda che si è posta al principio di questo capitolo: cosa spetta fare agli interpreti?

Rispondere a questa domanda è, evidentemente, un modo per identificare le principali e maggiori questioni lasciate aperte dalla legislazione ancora di recente emanata.

Non è qui il caso di riprendere e passare in rassegna i singoli problemi interpretativi che si pongono con riguardo alla costituzione, al funzionamento e alla estinzione delle società benefit: ciò si è cercato di fare in precedenza in larga parte di questo lavoro e sarebbe un'inutile ripetizione, nella conclusione. Si ritiene opportuno, invece, sottolineare che l'introduzione della società benefit nel nostro ordinamento si sostanzia in un trapianto giuridico, poiché il modello statunitense è stato in larga parte tradotto nel testo legislativo italiano, ma come

si è visto il risultato è differente in quanto il sistema ordinamentale in cui si è inserito è significativamente diverso.

Che una normativa letteralmente molto simile a quella di provenienza trapiantata in un contesto diverso porti a risultati sistematici considerevolmente lontani risulta particolarmente evidente se si considera non solo quanto avvenuto con riferimento alle società benefit, ma anche in relazione alle società che benefit non sono. In particolare ci si riferisce: da un lato, a quelle società che non essendo benefit e non volendo divenirlo intendano continuare a porre in essere atti nell'interesse di *stakeholders* diversi dagli *shareholders*; e, dall'altro lato, a quelle società che prevedevano elementi ideali, già da prima, nell'atto costitutivo nei limiti in cui ciò era considerato in modo sostanzialmente ammissibile in modo sostanzialmente pacifico³⁹⁶.

Rispetto a queste ipotesi, la giurisprudenza pratica e teorica sarà chiamata a definire se è cambiato qualcosa. Il dubbio è legittimo che sorga di fronte ad una disposizione come quella del comma 379 l. n. 208 del 2015 a mente del quale – come si ricorderà – «le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che

³⁹⁶ S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., nt. 97 a p.1021: «Il dibattito sulla possibilità di riconoscere al consiglio di amministrazione di una società per azioni una funzione compositiva, accanto alla normale funzione ponderatoria degli interessi coinvolti nella gestione dell'impresa sociale, è stato particolarmente vivo prima della riforma societaria. Anche nella gestione delle società lucrative "pure" è stata avvertita infatti l'esigenza di operare bilanciamenti tra i diversi interessi coinvolti nelle scelte gestorie, specialmente in presenza di una composizione eterogenea della compagine sociale e di una pluralità di interessi "sociali", destinati a concorrere nella determinazione dell'interesse sociale concreto. In senso favorevole al riconoscimento all'organo amministrativo di una funzione di composizione di diversi interessi v., sotto la previgente disciplina societaria, STELLA RICHER jr, *La collegialità del consiglio di amministrazione tra ponderazione dell'interesse sociale e composizione degli interessi sociali*, in *Amministrazione e amministratori di società per azioni*, a cura di Libonati, Milano, 1995, p. 277 ss. Contrario, invece, SANFILIPPO, *Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni*, Torino, 2000, p. 122 ss. Dopo la riforma v., in posizione favorevole, MONTALENTI, *Interesse sociale, Interesse di gruppo e gestione dell'impresa nei gruppi di società*, cit., p. 172 e cfr., altresì, CORSO, *op. cit.*, p. 239 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici. Nelle società benefit non sembra potersi dubitare che il legislatore assegni all'organo amministrativo una funzione di composizione dei diversi interessi, stante il chiaro riferimento al "bilanciamento" che gli amministratori debbono operare durante la gestione dell'impresa sociale».

regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società».

Ad avviso di chi scrive la interpretazione che deve arrivare a darsi è che tutto sommato, anche in chiave sistematica, nulla debba cambiare con riferimento alla possibilità di porre in essere atti a titolo gratuito o comunque di beneficio comune da parte degli amministratori seppure ciò non sia espressamente previsto dall'atto costitutivo, salvo valutare se ciò non possa in particolari circostanze comportare un diverso regime di responsabilità degli amministratori. Tale interpretazione che pure sembrerebbe presentare il limite di una scarsa aderenza alla lettera del dettato normativo pare tuttavia doversi imporre non solo per evidenti ragioni di carattere pratico, ma anche sulla base di una distinzione (per vero non immediatissima stando alla stessa definizione normativa) della nozione di "finalità di beneficio comune" da quella di atti a titolo gratuito.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Dall'espansione allo sviluppo. Una storia economica d'Europa*, Torino, 2011 (III ed.).
- R.W. ACKERMAN, *How Companies Respond to Social Demands*, in 51 *Harvard Business Review*, 1973, p. 88 ss.
- A. ABU AWWAD, *I "diritti di voto e di partecipazione" fra recesso e assemblee speciali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, I, p. 312 ss.
- J. ALBER, *Dalla carità allo Stato sociale*, Bologna, 1986 (ed. or. *Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa*, Frankfurt, 1982).
- F.H. ALEXANDER et al., *M&A under Delaware's Public Benefit Corporation Statute: a Hypothetical Tour*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 255 ss.
- F.H. ALEXANDER, *The Public Benefit Corporation Guidebook, Understanding and Optimizing Delaware's Benefit Corporation Governance Model*, New York, 2016.
- C. ANGELICI, *Sull'art. 2437, primo comma, lettera g) del c.c.*, in *Riv. not.*, 2014, I, p. 865 ss.
- C. ANGELICI – M. LIBERTINI, *Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, p. 1 ss.
- F. ANNUNZIATA, *Sub. art. 2473*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti e altri, Milano, 2008.
- T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962 (III ed.).
- T. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Milano, 1959.
- T. ASCARELLI, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955.

- T. ASCARELLI, *Interesse sociale e interesse comune nel voto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1951, p. 1145 ss.
- T. ASCARELLI, *Il contratto plurilaterale*, in *Studi in tema di contratti*, Milano, 1952.
- U. ASCOLI – D. BENASSI – E. MINGIONE, *Alle origini del welfare state: il rapporto su Assicurazioni sociali e servizi assistenziali*, Milano, 2010.
- A. ASQUINI, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959, p. 616 ss.
- ASSONIME, *Il diritto di recesso nella società per azioni*, Circolare n. 68/2005, in *Riv. soc.*, 2005, p. 1390 ss.
- ASSONIME, *La disciplina delle società benefit. Circolare n. 19/2016*, in *Riv. soc.*, 2016, p. 1156 ss.
- G. AULETTA, *L'ordinamento delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1961, p. 1 ss.
- S.M. BAINBRIDGE, *The New Corporate Governance in Theory and Practice*, New York, 2008.
- A.M. BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa. Profili comparati*, Torino, 2013.
- L. BERETTA, *Il welfare nella storia*, in *Il welfare aziendale*, quaderno n. 68 dell'Ordine dei commercialisti di Milano, Milano, 2016, p. 9 ss.
- A.A. BERLE JR, *Corporate Powers as Powers in Trust*, in 44 *Harvard Law Review*, 1931, p. 1049 ss.
- A.A. BERLE JR, *For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note*, in 45 *Harvard Law Review*, 1931, p. 1365 ss.
- A.A. BERLE – G.C. MEANS, *Società per azioni e proprietà privata*, Torino, 1966 (ed. or. *The Modern Corporation of Private Property*, New York, 1932).
- G.D. BEST, *The Retreat from Liberalism. Collectivists versus Progressives in the New Deal Years*, Westport – London, 2002.
- G. BONFANTE, *Un nuovo "vestito" per l'impresa sociale?*, in *Impr. soc.*, 2-2013, p. 55 s.

- C. BORZAGA – L. FAZZI, *Introduzione*, in *Governo e organizzazione per l'impresa sociale*, a cura degli stessi C. Borzaga e L. Fazzi, Roma, 2008.
- H.B. BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, 1953.
- A. BUSANI, *Arriva la società “benefit”: guarderà oltre gli utili*, ne *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2015.
- O. CAGNASSO, *Il recesso*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. IV, Padova, 2010.
- F. CALAGNA, *La nuova disciplina della “Società Benefit”: profili normativi e incertezze applicative*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 3, p. 709 ss.
- V. CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 291 ss.
- J.W. CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change*, in *2:1 American University Business Law Review*, 2012, p. 85 ss.
- J.W. CALLISON, *Benefit Corporations, Innovation, and Statutory Design*, in *26 Regent University Law Review*, 2013, p. 143 ss.
- M. CAPECCHI, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla “impresa sociale”*, Padova, 2005.
- R. CAPIELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di Salafia, Corapi, Marziale, Rodorf e Bonfante, Milano, 2004.
- P. CARONI, *Quale continuità nella storia del diritto commerciale?*, in *Initium*, 1996.
- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 maggio 2016.

- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, A. RAMPA, *Le società benefit (parte II). In requiem alle imprese sociali*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 31 luglio 2016.
- L. CAVALAGLIO, *Sub art. 2347*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015.
- C.M. CIPOLLA, *La Rivoluzione industriale*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, vol. V, Torino, 1972.
- M.T. CIRENEI, *Le società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. 8, Torino, 1992, p. 3 ss.
- F. CHIAPPETTA, *Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 487 ss.
- W.H. CLARK JR – E.K. BABSON, *How Benefit Corporation Are Redefining the Purpose of Business Corporation*, in *38 William Mitchell Law Review*, 2012, p. 817 ss.
- W.H. CLARK JR et al., *The Need and Rationale of the Benefit Corporation: Why it is the Legal Form that Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public*, 2012, [Benefit Corporation White Paper].
- J.S. COLEMAN, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in *94 American Journal of Sociology*, 1988, p. 95 ss.
- L. CORAZZA, *Cross-fertilization tra mondo profit e imprese sociali*, in *Impr. soc.*, n. 3, 2014.
- S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995 ss.
- R. COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 1 ss.
- R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006.
- G. COTTINO, *Introduzione al Trattato di diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una riflessione critica*, nel *Trattato di diritto commerciale* dallo stesso diretto, vol. I, Padova, 2001.

- B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari, 1928 (III ed.).
- B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest*, in 112 *Columbia Law Review*, 2012, p. 578 ss.
- R. DAVID, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, 1980 (III ed. it. a cura di R. Sacco).
- K. DAVIS, *Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities*, in *California Management Review*, 1960, p. 70 ss.
- K. DAVIS, *The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities*, in 16 *Academy of Management Journal*, 1973, p. 312 ss.
- C.E. DELVINCOURT, *Istituzioni di diritto commerciale secondo le disposizioni del codice di commercio*, Napoli, 1819, vol. I.
- F. DENOZZA – A. STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale d'impresa, con una applicazione della società benefit*, paper presentato all'VIII Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale", Roma 17-18 febbraio.
- A. DE TOCQUEVILLE, *Democracy in America*, New York, 1945.
- V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. III, Torino, 2006.
- R. DI RAIMO, *Impresa, profitto e categorie dello spirito*, in *Riv. dir. imp.*, 2011, p. 603 ss.
- W.B. DONHAM, *The Social Significance of Business*, in 5 *Harvard Business Review*, 1927, p. 406 ss.
- E. ELHAUGE, *Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest*, in 80 *New York University Law Review*, 2005, p. 733 ss.
- K. EL. KATHIB, *The Harms of the Benefit Corporation*, in 65 *American University Law Review*, 2015, p. 151 ss.

- E.F.M. EMANUELE, *Il terzo pilastro. Il no profit motore del nuovo Welfare*, Napoli, 2008.
- G. FERRARINI, *Origins of Limited Liability Companies and Company Law Modernisation in Italy: a Historical Outline*, in *VOC 1602 – 2002. 400 years of Company Law*, edited by E. Gepken-Jager, G. van Solinge, L. Timmermann, Deventer, 2005, p. 201 ss.
- G. FERRI, *Delle società (artt. 2247-2324)*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1968 (II ed.).
- G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970.
- A. FICI, *La nozione e le formule giuridiche dell'impresa sociale*, in *Governo e organizzazione per l'impresa sociale*, a cura di C. Borzaga e L. Fazzi, Roma, 2008.
- P. FLORA – A.J. HEIDENHEIMER, *The Development of Welfare State in Europe and America*, New Brunswick, 1981; trad.it. *Lo sviluppo del welfare state in Europa e in America*, Bologna, 1983.
- W.C. FREDERICK, *The Growing Concern over Business Responsibility*, in 2 *California Management Review*, 1960, p. 54 ss.
- R.E. FREEMAN, *A Stakeholder Approach*, New York, 1984 (2010).
- M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility Is to Increase Its Profits*, in *The New York Magazine* (September 13, 1970).
- F. GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio maggioritario*, Bologna, 2007.
- F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001.
- S. GIALDRONI, *East India Company, una storia giuridica (1600-1780)*, Bologna, 2011.
- M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1985 (II ed.).
- M.S. GIANNINI, *L'amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol. I, Padova, 1988.

- E.L. GLAESER, *The Governance of Not-for-Profit Organizations*, Chicago, 2003.
- L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913 (trad. it. di V. Pouchain e A. Scialoja; ed. or. *Universalgeschichte des Handelsrecht*, vol. I, Stuttgart, 1891).
- W.A. GREGORY – T.R. HUST, *Uncorporated Business Associations including Agency, Partnership and Limited Liability Companies, Cases and Materials*, Minnesota, 1994 (II ed.).
- P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma – Bari, 2008 (XI ed.).
- H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, *Problemi di «agency» e strategie normative*, in *Diritto societario comparato*, a cura di L. Enriques, Bologna, 2006, p. 29 ss.
- R. HARRIS, *The English East India Company and the History of Company Law*, in *VOC 1602 – 2002. 400 years of Company Law*, edited by E. Gepken-Jager, G. van Solinge, L. Timmermann, Deventer, 2005.
- R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook, How to use Business as a Force for Good*, 2014.
- C. IBBA, *La società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline*, in *Le società “pubbliche”*, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti e A. Mazzoni, Torino, 2011, p. 1 ss.
- G. IUDICA, *Presentazione*, in *Codice degli enti non profit*, a cura dello stesso, Milano, 2005 (II ed.).
- P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964.
- D. JAKOB – P. PICHT, *Responsible Investments By Foundations from a Legal Perspective*, in *15 International Journal of Not-for-Profit Law*, 2013, p. 53 ss.
- J.A. KERLIN, *Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences*, in *17 Voluntas (International Journal of Voluntary and Nonprofit organizations)*, 2006, p. 246 ss.
- P.S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino, 1937.

- D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 894 ss.
- H. LEVY-BRUHL, *Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe e XVIIIe siècles*, Paris, 1938.
- C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, in *Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities*, Cambridge, 2015.
- M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. Orizzonti del diritto commerciale*, 2013, p. 1 ss.
- B. LIBONATI, *Riflessioni su «L'interesse sociale» di Pier Giusto Jaeger*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Milano, 2010 (atti del convegno, Milano 9 ottobre 2009).
- W. LIPPMANN, *The Good Society*, New York, 1943.
- G.G. LOCERÈ, *Spirito del codice di commercio*, vol.I, Milano, 1811.
- M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in 68 *The Business Lawyer*, 2013, p. 1007 ss.
- A. LUPOI, *L'attività delle "Società Benefit"*, in *Riv. not.*, vol. LXX, 2016, p. 811 ss.
- F.W MAITLAND, *Moral Personality and Legal Personality*, in 3 *The Collected Papers*, Cambridge, 1911.
- F.W MAITLAND, *State, Trust and Corporation*, edited by D. Runciman and M. Ryan, Cambridge, 2003.
- G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984.
- G. MARASÀ, *Disciplina degli enti «non profit»: profili commercialistici*, in *La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni*, Padova, 2005.
- G. MARASÀ, *Commento sub artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter, 2437-quater, 2437-quinquies*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, a cura di F. d'Alessandro, vol. II, Padova, 2011, p. 201 ss.
- E. MARTIN SAIN-LÉON, *Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791*, Paris, 1922 (III ed.).
- K. MARX, *Il capitale*, Roma, 2008.

- F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra*, Milano, 2016.
- E. MERRICK DODD JR, *For Whom Are Corporate Managers Trustees?*, in 45 *Harvard Law Review*, 1932, p. 1145 ss.
- J. MICKLETHWAIT – A. WOOLDRIDGE, *The Company. A Short History of a Revolutionary Idea*, New York, 2005.
- A. MIGNOLI, *Idee e problemi nell'evoluzione della "company" inglese*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 725 ss.
- L.E. MITCHELL, *Progressive Corporate Law*, Boulder, 1995.
- G. MORI, *Alle origini delle società per azioni in Italia: la "Società Minerale" di Livorno (1756)*, in *Riv. soc.*, 1958, p. 217 ss.
- L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Codice di Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus* in AA.VV., *Negozianti e imprenditori 200 anni dal Code de Commerce*, Milano, 2008.
- J.H. MURRAY, *Choose your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporations Statutes*, in 2:1 *American University Business Law Review*, 2012, p. 1 ss.
- J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 345 ss.
- G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in (*Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, vol. II, Torino, 1960, p. 1187, e ora in) *Scritti giuridici*, vol. II, p. 494 ss.
- A. PACIELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004.
- A. PAGE – R.A. KATZ, *Is social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, Indianapolis, 2011, p. 1355 ss.
- A.R. PALMITER, *Corporations*, New York, 2006, (V ed.).
- P. PISCITELLO, *Sub art. 2437 c.c.*, in *Le società per azioni*, diretto P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016.

- G.B. PORTALE, *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, 2007 (II ed.).
- D. PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988.
- C. RANCI – E. PAVOLINI, *Le politiche di Welfare*, Bologna, 2015.
- W. RATHENAU, *L'economia nuova*, Bari, 1922.
- W. RATHENAU *La realtà delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1960, p. 618 ss.
- R.B. REICH, *Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale, rischi per la democrazia*, ed. it. con prefazione di G. Rossi, Roma, 2008
- P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1992 (X ed.).
- P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Roma – Bari, 1994 (IV ed.).
- P. RESCIGNO, *Persone e comunità*, vol. II, Padova, 1988.
- G. RESTA, *Prefazione*, in *Le fondazioni. Prospettive italiane ed europee*, a cura dello stesso G. Resta, Napoli, 2014.
- G. RESTA (a cura di), *Le fondazioni. Prospettive italiane ed europee*, Napoli, 2014.
- G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, p.720 ss.
- R. ROMANO, *The Genius of American Corporate Law*, Washington DC, 1993.
- G. ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008.
- R. SACCO, *Questo nostro diritto (tra la metafisica e la biologia)*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2016.
- L. SACCONI, *Responsabilità sociale come governance allargata d'impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, in *Diritto ed Economia*, 2004.
- G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in (*Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151 ss., e ora in) *Scritti giuridici*, tomo I, Milano, 1992.

- A. SCIALOJA, *Sull'origine delle società commerciali*, in *Saggi di vario diritto*, vol. I, Roma, 1927.
- D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, I, p. 36 ss.
- P. SPADA-M. SCIUTO, *Il tipo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. I, Torino, 2004.
- M. STELLA RICHTER jr, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. I, Torino, 2004, p. 242 ss.
- M. STELLA RICHTER jr, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 389 ss.
- M. STELLA RICHTER jr, *Antecedenti e vicende della società a responsabilità limitata*, in *S.r.l. Commentario, dedicato a G.B. Portale*, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, p. 1 ss.
- M. STELLA RICHTER jr, *Interesse sociale e prospettiva dell'impresa nella prospettiva comunitaria*, in *Capitalismo prossimo venturo*, a cura di V. De Luca – J. Fitoussi – R. McCormick, Milano, 2010, p. 547 ss.
- M. STELLA RICHTER jr, *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, a cura di F. Macario e M.N. Miletta Roma, 2017.
- E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2003.
- L.E. STRINE JR, *Making it Easier for Directors to "Do the Right Thing?"*, in 4 *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 235 ss.
- A. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si'*, in *Società*, 2015, p. 1303 ss.
- P. UNGARI, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma, 1974.
- V. VARANO – V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, 2014.

- J. VELASCO, *The Fundamental Rights of the Shareholder*, in 40 *University of California Davis Law Review*, 2006, p. 407 ss.
- M. VENTORUZZO, *Modifiche di diritto, indirette e di fatto del diritto di voto e recesso nelle s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 1055 ss.
- L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario ?*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 1134 ss.
- A. VIGHI, *Notizie storiche sugli Amministratori e i Sindaci delle società per azioni anteriori al Codice di commercio francese. Contributo alla storia delle società per azioni*, Camerino, 1898 (poi parzialmente ripubblicato in *Riv. soc.*, 1969, p. 663 ss.).
- A. VIGHI, *La personalità giuridica delle società commerciali*, Verona-Padova, 1900.
- L. VILLARI, *La rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari*, Bari-Roma, 2015
- A. VITTORIA, *Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale, tra istituzioni e democrazia*, Torino, 2014 (II ed.).
- C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, Milano, 1922 (V ed.).
- T.J. WHITE III, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in 41 *Journal of Legislation*, 2015, p. 329 ss.
- F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, Milano, 1980.
- F. WIEACKER, *Diritto privato e società industriale*, Napoli, 1983.
- S. ZAMAGNI, *La responsabilità sociale dell'impresa: presupposti etici e ragioni economiche*, in *Il Ponte*, Anno LIX nn. 10-11.
- S. ZAMAGNI, *L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione*, in *Notizie di Politeia*, Anno XIX, n. 72.
- S. ZAMAGNI, *L'ancoraggio etico della responsabilità sociale d'impresa e la critica alla rsi*, *Working Paper*, AICCON, n. 1, 2004.

- S. ZAMAGNI, *Se le società benefit mettono in fuorigioco le imprese sociali*, in *Vita. Non profit magazine*, del 1° marzo 2016.
- S. ZAMAGNI, *Impresa responsabile e mercato civile*, Bologna, 2013.
- G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2010.
- A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995.
- A. ZOPPINI, *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Roma, 2004.
- K. ZWEIGERT – H. KOETZ, *Introduzione al diritto comparato*, vol. I (ed. it. a cura di A. di Majo e A. Gambaro), Milano, 1992.

SITOGRAFIA

- <https://americansforcommunitydevelopment.org>.
- <http://b-analytics.net/giirs-ratings>.
- <https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/about-b-lab>.
- <http://benefitcorp.net/attorneys/model-legislation>.
- <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>.
- http://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20Benefit%20Corp%20Legislation_4_16.pdf.
- http://benefitcorp.net/storage/documents/Benefit_Corporation_White_Paper_1_18_2013.pdf.
- <https://books.google.it/books>.
- <http://gallica.bnf.fr>.
- <https://h2o.law.harvard.edu/cases/3472>.
- <http://impactinvesting.marsdd.com/simt/global-impact-investing-rating-system-giirs/>.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Lit_de_justice.
- <http://law.au.dk/en/research/projects/european-model-company-act-emca/>.
- <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314699.pdf>.
- <http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-corps>.
- <http://www.centreforsocialenterprise.com/community-contribution-companies/>.
- <http://www.cicassociation.org.uk/about/what-is-a-cic>.
- <http://www.fin.gov.bc.ca/prs/ccc/>.
- <http://www.inc.com/magazine/20070701/priority-a-new-kind-of-company.html>.
- http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1788/pdfs/uksi_20051788_en.pdf.
- <http://www.societabenefit.net/registro-ufficiale-societa-benefit/>.
- <http://www.storiaolivetti.it>.
- <http://www.ussif.org/sribasics>.

